



**I percorsi dell'affidamento
in Toscana: dal sostegno
della genitorialità alla tutela
di bambini e ragazzi**

Documenti, strumenti ed esperienze

Regione Toscana

**I PERCORSI DELL’AFFIDAMENTO IN TOSCANA:
DAL SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ
ALLA TUTELA DI BAMBINI E RAGAZZI**
Documenti, strumenti ed esperienze

Istituto degli Innocenti

I PERCORSI DELL’AFFIDAMENTO IN TOSCANA: DAL SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ ALLA TUTELA DI BAMBINI E RAGAZZI

Documenti, strumenti ed esperienze

Contributi

Liana Andreini, Luigi Fadiga, Cristina Rossetti, Alessandro Salvi, Chiara Saraceno

Collaborazioni

Eleonora Fanti, Francesca Foscarini, Roberto Ricciotti, Cristina Ruiz



Regione Toscana

Assessorato alle Politiche Sociali

Direzione Settore Promozione della Innovazione Operativa del Sistema di Servizi e Prestazioni

Giovanni Lattarulo



Istituto degli Innocenti

Direzione Area Documentazione, Ricerca e Formazione

Aldo Fortunati

Servizio Progettazione e Sviluppo

Alessandro Salvi

Servizio Documentazione e Biblioteca

Antonella Schena

Servizio Monitoraggio, Ricerca e Formazione

Sabrina Breschi

Realizzazione editoriale

Cristina Caccavale, Barbara Giovannini, Paola Senesi

Sommario

Presentazione	5
Documenti, strumenti ed esperienze	
Tendenze e trasformazioni dei modi di fare famiglia	9
Il diritto del bambino a vivere nella propria famiglia	24
L'affidamento familiare	29
Servizi sociali e affidamento di minori	54
Il percorso assistenziale dell'affidamento	60
Le attività dei Centri affidi	70
Organizzazione delle attività di affidamento	73
Legislazione e atti di indirizzo	
Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile	79
Allegato A - parte integrante della delibera di GR n. 139 del 27 febbraio 2006, Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41	103
Dati statistici	111
Ricerca bibliografica	119

Presentazione

Gianni Salvadori

Assessore alle Politiche sociali della Regione Toscana

Negli ultimi anni la Regione Toscana ha sviluppato un'intensa attività a sostegno delle politiche di intervento nel settore dell'affidamento di bambini e ragazzi, che hanno trovato un aggiornato strumento di orientamento e sintesi nei recenti *Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi* approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 139 del 27 febbraio 2006.

Il crescente impegno della Regione nella regolazione del sistema degli interventi si è inoltre positivamente accompagnato all'azione di supporto tecnico e organizzativo svolta dal Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dalla LR 31/2000 e affidato alla gestione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.

Nella definizione e attuazione dei propri quadri programmatici il Centro regionale ha infatti operato corrispondendo agli impegni previsti nel Piano d'azione diritti dei minori (deliberazione CR 238/2003 cap. 8), assumendo quali elementi di orientamento e indirizzo della propria attività le strategie e le indicazioni operative definite nel medesimo piano. In particolare, il problema dell'affidamento di minori è stato considerato sotto vari aspetti e le azioni messe in atto hanno riguardato:

- l'implementazione del sistema informativo specificamente orientato e la realizzazione di una ricerca censuaria (in corso di completamento, al momento in cui questo volume è in stampa) sui minori in affidamento a famiglie e a servizi socioeducativi;
- la realizzazione di un percorso formativo per gli operatori dei servizi territoriali;
- l'elaborazione di strumenti informativi a supporto degli operatori, tra i quali il periodico *Rassegna bibliografica*, diverse bibliografie tematiche sull'argomento e altri materiali di documentazione utili per l'aggiornamento degli operatori interessati.

Confermando tale prospettiva di accompagnamento all'evoluzione del sistema degli interventi, questa nuova pubblicazione propone documenti, strumenti ed esperienze presentati in una veste

coordinata: dalle relazioni degli esperti coinvolti nell'attività formativa alla rassegna delle leggi e degli atti di indirizzo della Regione, da un'aggiornata ricerca bibliografica ai dati statistici derivanti dalle rilevazioni regionali. Inoltre, avendo presente l'esperienza professionale dei partecipanti all'attività formativa, si è espressamente orientata la riflessione su alcune fasi critiche dell'intervento di affidamento, nell'ambito dei principi affermati dalla legge 149/2001 e delle indicazioni del Piano d'azione diritti dei minori (deliberazione CR 238/2003).

Riprendendo il filo conduttore del percorso formativo, viene quindi ribadita, anche in questa pubblicazione, la centratura delle politiche regionali intorno alla tematica del sostegno al diritto di ogni bambino a crescere nella propria famiglia attraverso la ricerca dei seguenti obiettivi:

- collocare chiaramente l'affidamento dei minori nel contesto delle politiche per le famiglie e delle azioni di sostegno alla genitorialità per quei nuclei familiari che, vivendo situazioni di difficoltà, richiedono interventi coordinati e specificatamente orientati;
- valorizzare tutte le risorse e gli interventi integrativi e parzialmente sostitutivi di cure familiari che possono alleviare e arginare carenze temporanee che non siano di forte pregiudizio per il minore senza giungere al suo allontanamento che è comunque un fatto traumatico e non può essere un intervento di prima istanza a eccezione dei casi accertati di violenza e abuso;
- considerare l'adesione della famiglia al progetto di affidamento una condizione da ricercare per rendere il percorso più accettato dai soggetti interessati, primo fra tutti il minore, e per impegnare verso un risultato positivo da conseguire insieme;
- dare, infine, centralità nel progetto di affidamento alle azioni finalizzate a restituire al minore, in un tempo definito, una condizione familiare in grado di corrispondere alle sue esigenze di crescita fisica, psichica e relazionale.

Documenti, strumenti ed esperienze

Tendenze e trasformazioni dei modi di fare famiglia*

1. Premessa

I rapporti familiari, che cosa sia o debba essere una famiglia, la difficoltà o resistenza a fare famiglia, sono stati più volte al centro del dibattito culturale e politico dell'anno appena terminato. La sovrarmortalità degli anziani (specie di quelli più soli e più poveri) nell'afosa estate del 2003 ha fatto riflettere su come stia cambiando la forma della solidarietà tra le generazioni in una società che invecchia. La, fallita, proposta di ridurre i tempi di attesa tra separazione e possibilità di richiedere il divorzio ha comunque reintrodotto nella agenda politica la questione della necessità di rivedere le forme di regolazione dell'instabilità coniugale, inclusi i rapporti tra genitori e figli dopo

* Il contributo riprende i contenuti della relazione tenuta da Chiara Saraceno all'incontro seminariale di studio sull'approfondimento familiare promosso dalla Regione Toscana il 23 settembre 2004.

la divisione dei primi. In modo ancora più radicale, la legge sulla fecondazione assistita e la discussione che ne ha accompagnato l'approvazione, ha messo a confronto definizioni diverse della genitorialità, ma anche della filiazione legittima (oltre che delle donne come soggetti pienamente autonomi). Ancora, la preoccupazione per la ridotta fecondità ha portato a decisioni più o meno efficaci (*bonus* per il secondo figlio, limitato ai cittadini autoctoni), che segnalano come le "questioni di famiglia" si intreccino in modo complesso non solo con i modelli di normalità e legittimità comportamentale, ma anche con questioni di riproduzione sociale più ampie, coinvolgendo il modo in cui si guarda alla immigrazione, alla diversità culturale ed etnica e così via. In sintesi, la riflessione, il dibattito culturale e politico, la stessa produzione normativa (o il rifiuto di modificarla, come nel caso del mancato riconoscimento giuridico delle mutue obbligazioni assunte dalle coppie eterosessuali di fatto e dalle coppie omosessuali), hanno avuto al centro la questione di che cosa sia la famiglia e di chi abbia il potere e il diritto a definirla. A livello degli esiti normativi non c'è dubbio che in Italia, a differenza che nella maggioranza se non totalità degli altri Paesi, questo dibattito si sia provvisoriamente concluso con una forte opzione per una definizione "stretta" di famiglia: fondata sulla eterosessualità e sul matrimonio, tendenzialmente obbligata alla stabilità e alla solidarietà tra le generazioni (in mancanza di politiche efficaci), possibilmente autoctona. Si tratta di un esito normativo che tuttavia corrisponde sempre meno sia al contesto demografico dei rapporti tra le generazioni, sia ai comportamenti delle famiglie e degli individui – con effetti talvolta persino paradossali, come vedremo nei paragrafi che seguono.

2. Non invecchia solo la popolazione, ma anche le reti familiari

Nel complesso dei Paesi EU-15 le persone sotto i 15 anni sono ancora in lieve vantaggio numerico rispetto a quelle sopra i 65 anni, rappresentando il 17% della popolazione a fronte del 16% delle seconde. In Italia il "sorpasso" dei più vecchi rispetto ai più giovani è già avvenuto, rendendo evidente uno sbilancio non solo tra le generazioni, ma tra bisogni di cura e possibili fornitori (fornitrici) di cura entro la rete parentale che è oggetto di riflessione e preoccupu-

pazione in tutti i Paesi europei. A livello europeo, infatti, si calcola che l'aumento maggiore nella popolazione anziana riguarderà gli ultra-ottantenni, il cui numero aumenterà di circa il 50% nei prossimi 15 anni, a fronte di un aumento di solo il 27% della popolazione in età da lavoro (15-65 anni) (EUROSTAT, 2003a, 2003b).

Anche se contestualmente miglioreranno le condizioni di salute, ovvero il numero di anni in cui, pur vecchi, si godrà di salute buona e comunque si sarà autosufficienti, l'aumento del numero dei grandi anziani comporterà statisticamente un aumento delle persone fisicamente fragili e non totalmente autosufficienti. Questo aumento apparirà – di fatto è già oggi – tanto più incisivo in quanto si accompagna a una diminuzione della ampiezza delle coorti successive. Se, infatti, al momento attuale una generazione di giovani anziani (i 55-70enni) numerosa, mediamente in buona salute e spesso ritirata dal lavoro (o, nel caso delle donne, mai entrata nel mercato del lavoro) è di fatto quella che, nell'ambito delle reti familiari, si fa carico delle necessità di cura dei grandi anziani, oltre che, in misura crescente, dei pochi piccoli, a fronte dell'aumento nei tassi di occupazione delle madri (Sabbadini, 2002), questa stessa generazione non troverà una altrettanto "ovvia" risorsa di cura quando a sua volta entrerà nella vecchiaia più avanzata: perché avrà meno figlie e figli (nuore) su cui contare e questi saranno più a lungo nel mercato del lavoro. In misura crescente, poi, i legami tra le generazioni saranno stati spiazzati dalle conseguenze dell'instabilità coniugale. Diverse ricerche europee ad esempio segnalano come gli uomini separati o divorziati in vecchiaia hanno meno rapporti con i figli di coloro che viceversa sono rimasti sposati.

Quest'ultimo rischio sembra ancora contenuto in Italia, rispetto alla media europea, stanti i più bassi tassi di instabilità coniugale nel nostro Paese. Tuttavia si tratta di un fenomeno in aumento, le cui conseguenze sui legami tra le generazioni nel corso della vita non vanno sottovalutate nel programmare le politiche – specie in un Paese, come l'Italia, in cui viceversa ancora tanto affidamento si fa sulla solidarietà familiare per far fronte ai bisogni degli anziani fragili. Altri Paesi, con altre tradizioni sia di politiche sociali che di famiglia, hanno iniziato forse prima ad affrontare questi problemi che possono essere sintetizzati nell'immagine di un possibile "deficit di cura", ridefinendo gli equilibri tra responsabilità private-familiari e responsabilità pubbliche. L'innalzamento delle speranze di vita,

infatti, comporta una crescente possibilità di passare diversi anni, da vecchi, in coppia con un coniuge anziano o da soli, più spesso da sole, come vedove. L'aumento delle famiglie unipersonali che caratterizza tutti i Paesi europei è in effetti dovuto in larga misura, ancorché non esclusivamente, a questo fenomeno. Ed è destinato a crescere ulteriormente (EUROSTAT, 2003). In assenza di politiche pubbliche adeguate, in Italia le famiglie, le parentele, si stanno attrezzando in modo privato. Da un lato viene intensificato il lavoro familiare, in particolare da parte delle donne anziane e nelle età centrali, che le ricerche mostrano essere le principali fornitrici di cura nei confronti degli anziani fragili (Buratta e Crialesi, 2002). Dall'altro lato si ricorre al mercato privato del lavoro di cura, in cui è particolarmente abbondante l'offerta di lavoro da parte di donne migranti. Non a caso proprio questa figura di lavoratrici della cura (le cosiddette "badanti") sono state al centro dell'ultima regolarizzazione della presenza di immigrati in Italia, approvata proprio nel 2003. La presenza di queste figure, per altro, ridisegna in modo complesso non solo l'esperienza degli anziani fragili stessi, ma la rete di relazioni entro la famiglia e la parentela, i compiti e le obbligazioni reciproche (Gori, 2003).

3. La formazione di nuove famiglie: gli effetti imprevisti della famiglia forte e di quella "leggera"

Non solo in Europa, ma in tutti i Paesi occidentali negli ultimi dieci-quindici anni si è assistito a un progressivo dilazionamento dell'età al primo matrimonio. Questo fenomeno nella maggior parte dei Paesi si è accompagnato a profonde modifiche dei modi di entrata nella vita adulta da parte delle giovani generazioni e dei processi di formazione della famiglia. In particolare, l'uscita dalla famiglia dei genitori è sempre meno legata in prima battuta al matrimonio e neppure alla messa in coppia. Si può uscire da casa per andare a vivere con amici, per vivere da soli, oltre che per vivere con un compagno/a senza sposarsi. In altri termini nella maggior parte dei Paesi sviluppati si è aperta una fase della vita giovane-adulta in cui non si vive più come figli con i genitori (anche se da questi si può essere ancora sostenuti economicamente, ad esempio mentre si frequenta l'università), ma si fanno "prove di vita autonoma" – da soli o in coppia. Ciò che distingue la situazione italiana e di tutti i Paesi mediterranei,

quindi, non è tanto il ritardo nell'entrata nel matrimonio, quanto il fatto che il matrimonio continui a essere il motivo principale di uscita dalla famiglia dei genitori, oltre che l'ambito in cui si prendono decisioni di fecondità. Perciò i giovani italiani, in particolare i maschi, arrivano al matrimonio in età relativamente matura, ma senza aver sperimentato periodi di vita autonoma, da soli o in coppia.

Negli altri Paesi, viceversa, sia il vivere da soli, sia lo stare in coppia senza essere sposati, sia, in minore ma crescente misura, avere figli senza essere sposati ma in una relazione di convivenza di coppia, sono divenute fasi normali della vita e di formazione della famiglia. In particolare, mentre in Italia (come in Spagna, Portogallo e Grecia) meno del 20% delle donne sotto i 30 anni ha, come prima forma di vita di coppia, una esperienza di coabitazione senza matrimonio, ciò vale per la grande maggioranza delle loro coetanee svedesi, finlandesi e danesi e per circa la metà delle francesi, austriache, olandesi e tedesche (Nazio, 2003). Alcuni indizi segnalano per altro anche in Italia una tendenza a una maggiore propensione verso la convivenza, almeno per quanto concerne la diffusione della convivenza come prolusione al matrimonio – una sorta di nuova forma di fidanzamento piuttosto che di matrimonio di prova. Negli ultimi anni sono infatti significativamente aumentati i matrimoni preceduti da un periodo di convivenza e questo periodo si è allungato, segnalando come stia emergendo anche in Italia una nuova modalità di entrata nella vita adulta e in particolare di messa in coppia. La quota di matrimoni preceduti da convivenza, infatti, è passata dal 2% delle coorti che si sono sposate negli anni Settanta al 7,7% di quelle che si sono sposate negli anni Ottanta al 13,7% di quelle che si sono sposate negli anni Novanta. E tra la piccola minoranza di donne uscite dalla casa dei genitori prima dei 25 anni la motivazione “convivenza di coppia senza matrimonio” è passata dall'1,4% delle nate nel 1945-1949 all'8,9% nelle nate nel 1970-1973, con una corrispondente diminuzione della motivazione “matrimonio” dall'89,2% al 71,5% (Rosina, 2002). In occasione del censimento del 2001 le coppie eterosessuali conviventi senza essere sposate sono risultate essere più che raddoppiate sia in termini assoluti che relativi rispetto a 10 anni prima: erano rispettivamente 216.005 unità e l'1,6% del totale delle coppie nel 1991, 510.251 e il 3,6% di tutte le coppie nel 2001. Le convivenze hanno un'incidenza particolare nel Nord (5,1% nel Nord-ovest, 4,9% nel Nord-est), mentre hanno i valori più bassi nel Mezzogiorno

(1,6% nel Sud, 2,1% nelle Isole). Inoltre, sono più diffuse tra le persone ad alta istruzione e tra le coppie in cui entrambi i partner lavorano. Ciò segnalerebbe che anche in Italia le convivenze – prematrimoniali o invece del matrimonio – costituiscono una sorta di strumento di negoziazione dei ruoli di genere in un contesto in cui le aspettative delle donne sono mutate. In effetti le poche ricerche esistenti sulle convivenze *more uxorio* segnalano che si tratta di coppie tendenzialmente non solo più giovani, ma più paritarie di quelle sposate per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la partecipazione degli uomini al lavoro familiare e la gestione del denaro (Pocar e Ronfani, 1992; Rosina, 2002). Sono anche per lo più senza figli.

Alcuni studiosi (ad esempio Barbagli, Castiglioni, Dalla Zuanna, 2003) suggeriscono che la maggiore accettazione delle convivenze giovanili nel nostro Paese, e la sua diffusione differenziale per classe sociale e collocazione territoriale, sia in larga parte dovuta alla generazione dei genitori con istruzione medio-alta oggi cinquantenni, che quando era giovane ha partecipato direttamente o indirettamente alle trasformazioni culturali e comportamentali della fine degli anni Sessanta e che oggi appunto accetta comportamenti non tradizionali da parte dei figli.

L'Italia comunque rimane tra i pochissimi Paesi europei e occidentali in cui le convivenze di fatto, giovanili ma anche quelle tra adulti, le solidarietà e le obbligazioni che si costruiscono al loro interno, non ricevono alcun riconoscimento. Per la legge italiana, i conviventi, anche se hanno una lunga storia comune, sono considerati come estranei. Anche se progressivamente questa estraneità giuridica viene parzialmente smentita dal legislatore stesso, sia pure in modo tangenziale. Da tempo i rapporti affettivi e di solidarietà sono riconosciuti in alcune norme del diritto penale e assicurativo. Più recentemente, la riforma della legge sull'adozione del 2001 ha aperto parzialmente la possibilità di adottare alle coppie conviventi, purché al momento della adozione (ma non in quello della dichiarazione della loro idoneità a farlo) siano convolate a nozze. E la legge sulla fecondazione assistita approvata nel 2003, che pure definisce in modo rigidissimo che cosa sia una famiglia e una filiazione legittima e "naturale", imponendo che la fecondazione assistita avvenga solo entro la coppia, ha aperto anche ai "conviventi da tempo" la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione

assistita consentite, di fatto riconoscendoli come coppia; anche se non è chiaro su quali elementi si baserà tale riconoscimento.

La diffusione delle coabitazioni senza matrimonio si accompagna negli altri Paesi all'aumento delle nascite naturali, cioè appunto fuori dal matrimonio. Tutti i Paesi EU-15 hanno conosciuto un forte aumento delle nascite naturali dagli anni Settanta in poi; ma i bambini nati fuori dal matrimonio oggi, a differenza di un tempo, vivono più spesso con entrambi i genitori che non con la sola madre (e i bambini che vivono con la sola madre sono più spesso figli di coppie coniugate che si sono separate o divorziate, o di coppie non sposate conviventi che si sono dissolte). In questa tendenza generale, tuttavia, le differenze intra-europee sono molto grandi (EUROSTAT, 2003). A un estremo c'è la Grecia, con il 4,1% di nascite naturali, seguita dall'Italia con il 9,6% e dalla Spagna con il 17%; all'altro estremo ci sono la Francia con il 42%, la Danimarca con il 44% e soprattutto la Svezia con il 55% di nascite naturali. In mezzo ci sono Portogallo, Germania, Austria, Irlanda e Paesi Bassi con tassi dal 24 al 33%. In altri termini, nei Paesi in cui le convivenze, giovanili o anche adulte, sono più diffuse ciò non comporta necessariamente anche un posponimento delle nascite. Si tratta anche dei Paesi attualmente a più elevata fecondità in Europa – 1,6-1,7 figli per donna – ancorché al di sotto dei livelli di sostituzione, a più alto tasso di instabilità coniugale e, nel caso soprattutto dei Paesi scandinavi, anche dei Paesi con più alti, e più consolidati, tassi di occupazione femminile, sostenuti sia da una rete di servizi di cura capillari sia da un forte orientamento alle pari opportunità e al riequilibrio delle responsabilità familiari tra uomini e donne.

L'osservatorio europeo sollecita quindi alcune riflessioni circa l'ovvietà dei nessi che siamo abituati a stabilire tra solidità dei legami di coppia e familiari tradizionali e disponibilità a formare nuove famiglie. Una ovvietà che motiva, tra l'altro, le resistenze a ogni forma di riconoscimento delle famiglie di fatto. Negli ultimi dieci anni almeno, questo nesso sembra essersi allentato, se non ha cambiato segno: sono i Paesi in cui il matrimonio costituisce la forma di gran lunga prevalente di coabitazione di coppia, i matrimoni sono più stabili, la divisione del lavoro in base al genere più persistente, i rapporti (e le obbligazioni) tra generazioni più prolungate e date per scontate, quelli in cui i giovani non solo escono più tardi dalla famiglia, ma hanno meno figli. Al punto che un acuto osservatore come Giam-

piero Dalla Zuanna (2001) ha parlato, a proposito del caso italiano, dei «pochi figli della famiglia forte». Viceversa modelli e comportamenti di genere più egualitari, una definizione meno univoca e rigida dei rapporti di coppia dotati di riconoscimento sociale sia a livello valoriale che di norme sociali e nelle politiche, se comportano maggiori rischi di instabilità per le coppie, comportano anche maggiori incentivi per i giovani a non dilazionare forme di vita adulta, a uscire dall'esclusivo status di figli non solo per andare a vivere per conto proprio, ma per entrare in convivenze di coppia e anche assumere responsabilità verso uno o più figli. Come se una idea di famiglia "più leggera" (che non significa più irresponsabile), perché meno segnata da forti dipendenze e interdipendenze, fosse meno scoraggiante, o più attraente, in un'epoca segnata da molteplici incertezze circa la durata di tutti i rapporti rilevanti: quelli di coppia, ma anche di lavoro e in parte di collocazione territoriale.

4. L'instabilità coniugale: un fenomeno in crescita e in trasformazione

È noto che i tassi di instabilità coniugale in Italia sono relativamente contenuti, rispetto alla media dei Paesi sviluppati e anche limitatamente a quelli dell'Unione europea, riguardando meno di un quarto di tutti i matrimoni a fronte del 40-50% di Paesi come Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria e Paesi scandinavi. Tuttavia si tratta di un fenomeno in costante aumento. A fronte di 7,7% separazioni ogni 100 matrimoni nel 1980 ce ne sono state 19,5 nel 1998 e 22,4 nel 2000 (ISTAT, 2002). La metà circa (una proporzione costante) di queste separazioni si trasforma in divorzi. L'altra metà rimane nella condizione di separazione. La "pausa di riflessione" imposta per legge e ribadita proprio nel 2003 sembra da questo punto di vista una pena inutile imposta a chi vuole porre fine al matrimonio: chi vuole divorziare lo fa comunque e spesso, nella attesa, forma una nuova coppia "di fatto". Chi non vuole divorziare, non torna comunque assieme.

L'instabilità coniugale presenta un'incidenza più elevata nelle regioni del Centro-nord. Ma l'intensità dell'aumento è oggi maggiore nel Mezzogiorno. Infine, sono in via di modificazione le caratteristiche stesse delle coppie separate: non più, almeno nel Centro-nord, prevalentemente coppie istruite di ceto medio-alto, ove nella mag-

gior parte dei casi la moglie aveva un lavoro relativamente ben remunerato, ma coppie di ceto medio-basso, in cui i coniugi hanno titolo di studio medi-medio bassi e quindi più difficilmente hanno accesso a un reddito adeguato a fronteggiare i costi della riorganizzazione derivanti dalla separazione (cfr. anche Barbagli e Saraceno, 1998).

Da questo punto di vista l'Italia sta divenendo più simile agli altri Paesi europei, in cui il fenomeno della instabilità coniugale è maggiormente diffuso da più tempo e da fenomeno di élite è divenuto fenomeno che riguarda tutta la popolazione e perciò ne rispecchia le caratteristiche sociodemografiche. È ipotizzabile che ne riprodurrà anche i rischi, in termini di vulnerabilità economica delle famiglie monogenitore, specie se l'unico genitore presente è la madre (Lewis, 1997; Millar, Rowlingson, 2003).

L'aumento dell'instabilità coniugale ha fatto aumentare il numero delle famiglie con un solo genitore (passati da 1.840.124 nel 1991 a 2.100.999 nel 2001), in particolare quelle in cui il genitore presente non è sposato. Tra queste ultime, in oltre il 90% dei casi l'unico genitore presente è la madre, stante la pratica prevalente di affido dei figli dopo la separazione. Proprio questa pratica è oggi oggetto di dibattiti e anche critiche crescenti e proprio nel 2003 sono state presentate alcune proposte di legge intese a favorire, se non imporre, l'affido condiviso. Tra i motivi addotti per questa richiesta non sta tanto la constatazione del maggior rischio di impoverimento in cui incorrono le famiglie monogenitore con la sola madre, stanti gli effetti negativi (sulla capacità reddituale delle donne) della divisione del lavoro nel matrimonio e la non sempre adeguata definizione del contributo economico dovuto dal genitore non affidatario (per lo più il padre). Sta piuttosto la consapevolezza della necessità di contrastare l'indebolimento dei rapporti padri-figli dopo la separazione e di superare l'implicita gerarchia tra genitore più o meno adatto implicita nelle pratiche di affidamento.

L'aumento dell'instabilità coniugale favorisce la costituzione di famiglie cosiddette ricostituite, in cui cioè uno o entrambi i partner provengono da un matrimonio precedente. Non sono più solo o prevalentemente i vedovi o le vedove a formare una nuova coppia, ma i/le separate e i/le divorziate. Al censimento del 2001 le famiglie ricostituite sono risultate essere il 5,1% di tutte le famiglie di coppia. Si tratta di famiglie, ma anche di parentele, particolarmente complesse quando sono presenti figli del matrimonio precedente.

5. Un contratto di genere in tensione

In tutti i Paesi occidentali le maggiori modifiche nell'offerta di lavoro riguardano l'aumento dell'offerta e della partecipazione delle donne, in particolare di quelle coniugate con figli. Ciò segnala modifiche sia nei modelli di genere che nell'organizzazione della famiglia. Tuttavia, salvo che in quelli scandinavi, in tutti i Paesi occidentali le donne con figli, specie se minori, hanno tassi di attività più bassi e talvolta molto più bassi, delle donne senza figli. Anche se le differenze tra Paesi sono molto più importanti di quelle determinate dalla presenza di figli, passando dall'80% delle madri con tre figli lavoratrici in Danimarca al 30,3% in Irlanda (35,7% in Italia) (OECD, 2001). Inoltre, l'Italia e i Paesi mediterranei in generale (con l'esclusione del Portogallo) sono rimasti gli unici tra i Paesi sviluppati in cui il tasso di attività femminile diminuisce già con il matrimonio. Nel 2002 era occupato in Italia l'83,7% delle donne in età 30-39 anni non coniugate e senza figli, il 71,4% delle coniugate, il 50,3% delle coniugate con figli.

Le differenze nei tassi di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne con responsabilità familiari non riguardano solo i confronti tra Paesi. Sono forti anche a livello intranazionale e tra donne con diversi titoli di studio. In particolare, l'effetto negativo della presenza di responsabilità familiari è più alto per le donne a bassa qualificazione e che vivono nel Mezzogiorno rispetto a quelle con titolo di studio medio-alto e che vivono nel Centro-nord (ISTAT, 2003). L'istruzione per le donne appare ancora più importante che per gli uomini a fini occupazionali e come fattore di differenziazione sociale: incide infatti non solo sul tipo di lavoro cui si può aspirare ma anche sulla possibilità stessa di rimanere nel mercato del lavoro, a parità di ogni altra condizione. Le donne con istruzione più alta che vivono nel Centro-nord sono più in grado delle altre di rimanere nel mercato del lavoro lungo il ciclo di vita familiare: perché hanno più risorse per acquistare servizi di cura (anche perché sono per lo più sposate a uomini che guadagnano come e più di loro); e perché sono oggetto di un investimento più elevato da parte dei datori di lavoro.

La rilevanza della presenza di responsabilità familiari per l'offerta di lavoro femminile, quindi anche per la possibilità per una famiglia di avere uno o due redditi da lavoro e per la protezione dalla

povertà che comporta il lavoro remunerato della moglie-madre, non dipende solo né dalla domanda di lavoro né dall'offerta di servizi (che pure in Italia è largamente insufficiente sia per la primissima infanzia che per gli anziani fragili). Dipende anche dalla divisione del lavoro familiare in base al genere. Diverse ricerche, anche comparate, hanno segnalato come nelle famiglie italiane, se esistono importanti aiuti da parte dei genitori nella cura dei figli piccoli, i mariti/padri aiutano molto poco le donne nel lavoro domestico e nella cura dei figli (Saraceno, 2003a), ma anche nella cura delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti (anziani fragili, invalidi). Ciò si riflette sulle differenze nel carico di lavoro complessivo sostenuto da madri e padri, mariti e mogli, anche, se non soprattutto, quando le donne sono occupate. In particolare, gli studi sull'uso del tempo effettuati in Italia a partire dagli anni Novanta dall'ISTAT e recentemente anche dalla Banca d'Italia, indicano che le donne occupate con carichi familiari lavorano complessivamente – nel lavoro remunerato e in quello familiare – dalle 9 alle 11 ore in più alla settimana degli uomini, nonostante abbiano in media orari di lavoro remunerato più corti e tempi di trasporto più brevi. In particolare, le differenze nell'impegno nel lavoro remunerato tra mariti di donna occupata e mariti di donna casalinga sono inferiori all'ora giornaliera (Saraceno, 2003b).

6. Famiglie "miste" e famiglie "straniere"

I flussi migratori che hanno interessato l'Italia negli ultimi anni hanno fatto aumentare due tipi di famiglia prima del tutto marginali nel nostro Paese: quelle costituite da coniugi entrambi stranieri e quelle costituite da un coniuge italiano e un coniuge straniero. In entrambi i casi l'aumento è dovuto alla presenza di migranti provenienti da Paesi in via di sviluppo.

Entrambi i fenomeni sono l'indicatore di complessi processi di integrazione dei migranti nella società italiana, un segnale insieme di stabilizzazione e di apertura di nuove problematiche (Balsamo, 2003).

Le famiglie straniere, esito per lo più di ricongiungimenti familiari, spesso vedono appunto il ricongiungimento in Italia di famiglie già formate, prima, altrove. Si tratta di ricongiungimenti di coniu-

gi, ma a volte anche di genitori e figli e di pezzi di parentela. Alcuni figli possono essere già adolescenti, altri possono invece nascere qui. In alcuni casi i legami generazionali non riguardano genitori e figli, ma zii e nipoti (analogamente a quanto avveniva nelle migrazioni interne degli anni Cinquanta e Sessanta). In altri il ricongiungimento riguarda i figli, ma non il coniuge, oppure viceversa. E naturalmente le culture di provenienza, i modelli di famiglia, di genere e di rapporti tra le generazioni, sono anche molto diverse non solo da quelli prevalenti in Italia, ma anche tra loro; quindi pongono problemi di reciproco adattamento distinti.

Ancora più del fenomeno dei ricongiungimenti familiari, l'aumento dei matrimoni misti può essere considerato un indicatore di integrazione del fenomeno migratorio nella società italiana (Tognetti Bordogna, 2001). Sono più gli uomini italiani che non le donne a sposare una persona straniera – le nozze con marito italiano sono oltre il 77% di tutti i matrimoni misti (Zanatta, 2003) –, per lo più proveniente dall'Europa dell'Est, o dall'America latina. Le donne italiane, invece, se sposano qualcuno proveniente da Paesi a forte pressione migratoria scelgono in prevalenza uomini provenienti dall'Africa settentrionale.

I matrimoni misti, ma anche le famiglie straniere, sono più diffusi nelle regioni settentrionali del Paese, meta privilegiata dei flussi migratori. È in particolare nelle grandi città del Nord che un numero crescente di figli di queste famiglie è presente nelle scuole e nei servizi per l'infanzia, sollecitando riflessioni sulle pratiche di integrazione, negoziazione delle differenze, interculturalità.

7. Oltre la coppia eterosessuale: la famiglia fondata sulla eterosessualità

Storicamente e antropologicamente la famiglia, come ambito di alleanza e di riproduzione delle generazioni, è stata fondata sull'eterosessualità. Diversi fenomeni tuttavia hanno contribuito a indebolire la ovvietà e ineluttabilità di questo fondamento. Tra questi si può segnalare da un lato la crescente accettazione sociale dell'omosessualità come pratica sessuale, ma anche rapporto affettivo, legittimo, non patologico, unitamente a una modifica delle stesse pratiche e culture omosessuali, che negli ultimi anni

sono andate verso una crescente valorizzazione dei rapporti di coppia tendenzialmente stabili (Barbagli, Colombo 2002; Saraceno *et al.*, 2003). Dall'altro lato vi sono state le modifiche che hanno coinvolto la stessa coppia e famiglia eterosessuale, che abbiamo prima brevemente richiamato: l'indebolimento del matrimonio come unico ambito di sessualità legittima (specie per le donne); la crescente instabilità della coppia e di conseguenza delle relazioni intergenerazionali; la dissociazione tra sessualità e riproduzione; la forte riduzione della fecondità e la diffusione, ancorché limitata, di matrimoni non fecondi per scelta e non solo per necessità. A queste possiamo aggiungere la crescente accentuazione delle dimensioni di intenzionalità, di scelta, e non solo biologiche che strutturano le relazioni anche genitoriali (che hanno la loro esplicitazione più chiara nell'adozione), e contemporaneamente lo sviluppo di tecniche che consentono la riproduzione al di fuori dell'atto sessuale. Tutti questi fenomeni indeboliscono l'ovvietà del mandato eterosessuale come univoca garanzia di stabilità, di riproduzione, di certezza dei rapporti intergenerazionali. In molti Paesi le coppie omosessuali hanno un riconoscimento anche di tipo giuridico. Nei Paesi Bassi, in Germania e in alcuni stati degli Stati Uniti possono accedere anche al matrimonio – appunto l'istituzione storica della eterosessualità – esplicitando in modo radicale come esso abbia cambiato di significato anche per gli stessi eterosessuali: non principalmente strumento di attribuzione della paternità, o di trasmissione dei patrimoni, ma istituzione dell'affettività e della solidarietà. È una trasformazione con cui devono e dovranno fare i conti anche i Paesi, come l'Italia, che ancora non riconoscono alle relazioni tra persone omosessuali alcuna rilevanza sociale, quando non le condannano esplicitamente. Allo stesso tempo costituisce e forse costituirà nel prossimo futuro una delle fratture culturali e valoriali che attraversano le società contemporanee.

Riferimenti bibliografici

Balsamo, F.

2003 *Famiglie di migranti*, Roma, Carocci

Barbagli, M., Castiglioni, M., Dalla Zuanna, G.

2003 *Fare famiglia in Italia*, Bologna, Il mulino

Barbagli, M., Colombo, A.

2002 *Omosessuali moderni*, Bologna, Il mulino

Barbagli, M., Saraceno, C.

1998 *Separarsi in Italia*, Bologna, Il mulino

Buratta, V., Crialesi, R.

2002 *Famiglie con problemi di assistenza e sistema di sostegno*, in Osservatorio nazionale sulle famiglie e le politiche locali di sostegno alle responsabilità familiari, *Famiglie: mutamenti e politiche sociali*, Bologna, Il mulino, vol. II, p. 285-306

Dalla Zuanna, G.

2001 *The banquet of Aeolus. A familistic Interpretation of Italy's lowest low fertility*, in «Demographic Research», vol. 4

EUROSTAT

2003a *The social situation of Europe in 2003. In brief*, Bruxelles

2003b *Yearbook 2003*, Luxembourg

Gori, D.

2003 *Il welfare nascosto*, Roma, Carocci

ISTAT

2003 *Indagine sulle forze di lavoro*, Roma, ISTAT

2003 *Rapporto annuale sul 2002*, Roma, ISTAT

Lewis, J. (ed.)

1997 *Lone mothers in European welfare regimes*, London, Jessica Kingsley publications

Millar, J., Rowlingson, K.

2002 *Lone Parents, Employment and Social Policy*, Bristol, Policy Press

Nazio, T.

2003 *Changing dynamics in family formation: The diffusion of cohabitation among young women in Sweden, France, East and West Germany, Spain and Italy*, PhD thesis, Bielefeld University and Università di Torino

OECD

2001 *Employment Outlook*, Paris

Pocar, V., Ronfani, P.

1992 *Coniugati senza matrimonio*, Milano, Raffaello Cortina

Rosina, A.

2002 *Forme di prima unione alternative al matrimonio*, in Osservatorio nazionale sulle famiglie e le politiche locali di sostegno alle responsabilità familiari, *Famiglie: mutamenti e politiche sociali*, Bologna, Il mulino, vol. I, p. 113-126

Sabbadini, L.L.

2002 *La rete di aiuti informali*, in Osservatorio nazionale sulle famiglie e le politiche locali di sostegno alle responsabilità familiari, *Famiglie: mutamenti e politiche sociali*, Bologna, Il mulino, vol. II, p. 329-356

Saraceno, C.

2003a *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Bologna, Il mulino

2003b *La conciliazione di responsabilità familiari e attività lavorative in Italia: paradossi ed equilibri imperfetti*, in «Polis», XVII, 2, p. 199-228

Saraceno, C. et al.

2003 *Diversi da chi? Gay, lesbiche, transessuali in un'area metropolitana*, Milano, Guerini

Tognetti Bordogna, M. (a cura di)

2001 *Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti*, Torino, L'Harmattan

Zanatta, A.L.

2003 *Le nuove famiglie*, Bologna, Il mulino

Il diritto del bambino a vivere nella propria famiglia

1. Norme e competenze

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita nel nostro ordinamento con la legge 176/1991, afferma il diritto del fanciullo a crescere nella propria famiglia; quando eccezionalmente e nel suo preminente interesse ne sia separato, il minore deve essere comunque inserito in un ambiente familiare idoneo per lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità.

Gli Stati sono tenuti ad adottare le misure necessarie perché la famiglia possa svolgere a pieno il proprio ruolo e a impegnarsi per assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale.

La legge 328/2000, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, e la legge regionale 41/2005, *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*, hanno previsto che:

- lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze sostengano questo diritto attraverso la promozione di idonee politiche di intervento, nel rispetto della reciproca autonomia e nei limiti delle risorse disponibili;
- i nuclei familiari a rischio ricevano un adeguato supporto attraverso prestazioni di tutela e accompagnamento finalizzate a:
 - promuovere condizioni positive affinché il bambino possa crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
 - prevenire nell'interesse del bambino le condizioni di disagio e i fattori di rischio che possano pregiudicare il suo benessere e generare stati di trascuratezza, maltrattamento fino all'abbandono.

La legge 149/2001, modificando la legge 184/1983, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, e la legge regionale 41/2005 affermano con evidenza il diritto del minore a essere edu-

cato nell'ambito della propria famiglia e sottolineano chiaramente che alle famiglie in condizioni di disagio devono essere destinati idonei interventi che consentano al minore di crescere con i propri genitori.

A eccezione dei casi di necessità e urgenza, l'allontanamento del minore dalla propria famiglia può essere previsto nel suo esclusivo interesse solo quando gli interventi di sostegno messi in atto non hanno conseguito gli effetti desiderati e la permanenza in famiglia può generare un grave pregiudizio per la sua crescita.

Gli enti locali, in quanto responsabili della funzione di protezione dei minori, devono disporre di investimenti aggiuntivi in termini di risorse economiche, di opportunità e di professionalità da impegnare per i nuclei familiari che vivono situazioni difficili al fine di rendere effettivo il diritto del minore a vivere nella propria famiglia (punto 3.2 del Piano di azione diritti dei minori delibera del Consiglio regionale n. 238 del 23 dicembre 2003). In tal senso il Piano integrato sociale regionale 2002-2004 ha dato notevole rilevanza alle azioni a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e ha previsto uno specifico atto di programmazione, quale appunto il Piano di azione, dove sono indicate le azioni rivolte ai minori in difficoltà, le azioni finalizzate al contrasto della povertà e le misure atte a sostenere i minori stessi e le loro famiglie.

Per un'azione mirata a prevenire il disagio delle famiglie e per assicurare una presa in carico non burocratica, ma professionale ed efficace delle famiglie problematiche con servizi più vicini al territorio e alla comunità, fra le azioni individuate nel Piano di azione da realizzarsi da parte degli enti locali vengono messe in rilievo le attività di:

- *prevenzione*: sono specificate le iniziative da sviluppare di appoggio alla famiglia nelle sue molteplici funzioni di cura e di educazione, perché dinanzi a problemi e a difficoltà essa abbia nella comunità punti di riferimento competenti e coordinati;
- *tutela*: si riferisce in particolare al contrasto di situazioni di disagio molto differenziate e/o da affrontare con modalità diverse finalizzate a garantire condizioni economiche sufficienti, integrazione sociale, sicurezza;
- *emergenza*: sono i casi legati a situazioni di abbandono, violenza che richiedono interventi rapidi di "pronto soccorso sociale".

2. Politiche e interventi per le famiglie in difficoltà

La Regione Toscana ha sempre privilegiato e sostenuto, attraverso le leggi che hanno regolato i servizi e le prestazioni sociali, gli atti di programmazione sociale e sociosanitaria e gli atti di indirizzo, gli interventi di tutela e protezione dei minori all'interno di azioni e progetti integrati di sostegno e aiuto alla famiglia fin dall'insorgere delle prime difficoltà con l'obiettivo di ripristinare quelle condizioni necessarie perché non sia pregiudicata la funzione educativa della famiglia in tutti i suoi aspetti di cura, di protezione e di affettività.

Gli enti locali, in specifico i Comuni singoli o associati, titolari delle funzioni da svolgere in questa materia – unitamente agli operatori e con la collaborazione delle Aziende UU.SS.LL. – sono impegnati quindi a porre in essere prioritariamente tutti quegli interventi di sostegno alla famiglia in difficoltà affinché questa riesca a esprimere appieno le proprie risorse e potenzialità assicurando un ambiente idoneo alla crescita del bambino.

Queste famiglie devono fruire di tutte le opportunità e i servizi destinati alla generalità delle famiglie, devono poter accedere a tutte le prestazioni previste per particolari circostanze in cui la famiglia non è in grado di adempiere ai propri doveri: assistenza economica, domiciliare, assistenza socioeducativa, consulenza psicopedagogica ecc.

Tutti gli interventi sopra indicati e altri da individuare, in relazione alle specificità del caso, confluiscono in un progetto che mira a rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di precarietà che è fonte di disagio e di rischio per i figli.

La famiglia, necessariamente sostenuta con idonei interventi che possono essere attivati nel sistema allargato delle politiche sociali e non solo nell'ambito socioassistenziale e sanitario e con le opportunità che il volontariato e la cooperazione sociale possono mettere a disposizione, deve essere partecipe del proprio percorso di riattivazione valorizzando le sue risorse e quelle del suo contesto di vita.

Di fronte alla variabilità delle esigenze e delle situazioni che determinano la situazione problematica della famiglia deve corrispondere da parte dei servizi istituzionali la capacità di esprimere risposte articolate, dotate di un certo grado di flessibilità, non standardizzate su un utente ipotetico, ma adattabili alla circostanza

reale, da reperirsi anche attraverso la promozione di risorse presenti nel contesto di vita della famiglia (parenti, vicinato, gruppi organizzati ecc.).

La sperimentazione di nuove e più incisive forme di aiuto alle famiglie potrà essere utile nel prevenire, per quanto possibile, l'allontanamento del minore, nel ridurre i tempi dell'affidamento secondo quanto previsto dalla legge 184/1983 modificata dalla legge 149/2001.

L'allontanamento dalla famiglia non può essere un intervento di prima istanza, fatti salvi i casi gravi di maltrattamento, abuso, violenza, abbandono, per i quali può rappresentare l'unico intervento possibile da attuarsi con urgenza. Esso, per gli effetti traumatici che può avere nella famiglia e principalmente sui rapporti primari del bambino e sulla sua percezione che egli ha di sé richiede un'approfondita valutazione degli elementi positivi e negativi per il suo benessere e per il progetto di recupero delle capacità educative e di cura della famiglia.

Gli enti locali, in quanto responsabili della funzione di tutela dei minori, destinano investimenti aggiuntivi in termini di risorse economiche, di opportunità e di professionalità da impegnare per i nuclei familiari che vivono situazioni difficili al fine di rendere effettivo il diritto del minore a vivere nella propria famiglia secondo quanto previsto al punto 3.2 del Piano di azione diritti dei minori delibera del Consiglio regionale n. 238 del 23 dicembre 2003.

Per un'azione mirata a prevenire il disagio delle famiglie e per assicurare una presa in carico non burocratica, ma professionale ed efficace delle famiglie problematiche è necessario avere servizi più vicini al territorio e alla comunità, orientati a operare per progetti e in grado di:

- osservare, cogliere i segnali di difficoltà, ascoltare, accogliere le segnalazioni, orientare le domande, collegare le esigenze con le risorse appropriate;
- assicurare un efficace segretariato sociale e una consulenza di carattere generale;
- attivare le prestazioni previste per particolari circostanze in cui la famiglia non è temporaneamente in grado di adempiere ai propri doveri (assistenza domiciliare, assistenza socioeducativa ecc.);
- favorire occasioni di confronto fra genitori per la condivisione di esperienze e risorse;

- promuovere la formazione di gruppi di mutuo aiuto familiare a livello di vicinato;
- raccordare l'azione di gruppi di volontariato con le esigenze delle famiglie e dei minori per attività di sostegno scolastico, di tempo libero, di sport, di gioco ecc.;
- sviluppare la solidarietà interfamiliare per piccoli aiuti, per affidi diurni e per formare gruppi di appoggio alle famiglie in difficoltà;
- favorire tutte quelle iniziative che promuovono stili di vita che migliorano il benessere familiare (educazione alla salute, educazione familiare ecc.).

L'affidamento familiare*

1. Le origini

La prima regolamentazione organica dell'affidamento familiare si ha in Italia più di vent'anni or sono, con la legge 4 maggio 1983 n. 184 intitolata *Dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, che dedicava all'argomento gli articoli da 2 a 5 del suo titolo primo, denominato appunto *Dell'affidamento dei minori*.

Anche in precedenza, però, l'affidamento familiare, o qualcosa di molto simile, era ben conosciuto dal nostro ordinamento. Infatti, già nel 1926 l'art. 176 del regio decreto 15 aprile 1926 n. 718, regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 istitutiva dell'OMNI (Opera nazionale maternità e infanzia), prevedeva tra le forme di assistenza dei fanciulli minori dei dodici anni compiuti il collocamento «presso famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini». Dal canto suo il codice civile del 1942, che dedicava un apposito titolo del libro primo ai minori affidati alla pubblica assistenza, stabiliva nell'art. 404 che l'istituto di pubblica assistenza aveva il potere di affidare i minori «a persone di fiducia».

In base a quella normativa, gli affidatari dovevano considerare e trattare il minore affidato «come proprio figlio», curarne l'educazione, l'istruzione e il mantenimento. Era previsto, su richiesta, un assegno mensile in loro favore. Solo in via subordinata era ammesso il ricovero in strutture assistenziali. Queste dovevano essere «istituzioni rurali» distribuite in «piccoli gruppi organizzati sul tipo della famiglia», e solo in estremo subordine e in loro mancanza era consentito il ricovero dei minori in istituto (art. 177 RD 718/1926). Dopo tre anni di affidamento gli affidatari potevano chiedere al giudice tutelare l'affiliazione del minore in base alle norme del codice civile (artt. 404-413). L'affiliazione attribuiva all'affiliante la potestà genitoriale sul minore stesso e, a quest'ultimo, il cognome dell'affilian-

* Il presente contributo è stato redatto da Luigi Fadiga e pubblicato sulla rivista *Rassegna bibliografica*, n. 2, 2005.

te. Pertanto, per quanto caratterizzato ben diversamente dall'adozione legittimante che sarebbe stata introdotta nel nostro ordinamento solo più tardi, tale istituto consentì di dare veste e stabilità giuridica ai legami affettivi insorti con l'affidamento.

Nonostante le chiare disposizioni sopra menzionate, che consideravano prioritaria per la pubblica assistenza la scelta dell'affidamento e del tutto subordinata (quasi un'*extrema ratio*) quella dell'istituzionalizzazione, negli anni Sessanta i minori in istituto rimanevano quasi 250.000. Grande speranza di ridurre quel numero fu riposta nella legge 4 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale, che introduceva nel nostro ordinamento l'adozione legittimante dei minori in stato di abbandono. Fu tuttavia presto chiaro che l'adozione non poteva bastare a svuotare gli istituti, sia perché solo una parte dei minori ricoverati poteva rientrare nei parametri dello stato di abbandono, sia perché la legge 431/1967 limitava l'adozione speciale ai minori di età inferiore agli otto anni.

2. L'affidamento familiare nella legge 184/1983

L'affiliazione dei minori venne soppressa dalla legge 184/1983, che col suo art. 77 abrogò tutti gli articoli del codice civile che la disciplinavano. Contemporaneamente, come detto sopra, riprese e definì il concetto di affidamento familiare, intervento assistenziale destinato al minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo», che poteva essere affidato «ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare» (art. 2 comma 1, vecchio testo)¹. Tuttavia, la legge 184/1983, mantenne e consentì il ricovero in istituto assistenziale quando l'affidamento familiare non fosse «possibile o conveniente» (art. 2 comma 2, vecchio testo). Spettava al servizio locale disporre l'affidamento, previo consenso dei genitori. Il giudice tutelare, con proprio decreto, rendeva esecutivo il provvedimento dei servizi, che doveva indicare motivi, tempi e modi dell'affidamento e sua presumibile durata. In caso di mancato consenso dei genitori, occorreva

¹ Tra i numerosi commenti al testo originario della legge, si vedano: Finocchiaro A. e M. (1983); Sacchetti (1984, 1986).

un provvedimento del tribunale per i minorenni limitativo della potestà. Il servizio locale doveva vigilare sull'andamento dell'affido, tenendo informato il giudice tutelare o il $\tau\mu$. Venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, l'affidamento cessava con provvedimento dello stesso servizio locale che lo aveva disposto (art. 4). Gli affidatari dovevano agevolare i rapporti tra il minore affidato e i suoi genitori, favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine, e tener conto delle indicazioni di costoro concernenti l'educazione e l'istruzione del minore, tranne in caso di decadenza o altre limitazioni della potestà (art. 5).

Come si vede da questa sintetica esposizione, il legislatore del 1983 aveva delineato, sia pure per sommi capi, un intervento di tipo prettamente assistenziale, dando anche indicazioni di tipo tecnico che nella normativa sul collocamento familiare di cui al vecchio decreto 718/1926 era contenuta in fonti di secondo livello. Tuttavia, aveva anche ritenuto opportuno creare un'interazione con gli organi della giustizia minorile, prevedendo un intervento necessario del giudice tutelare, chiamato a rendere esecutiva la decisione dei servizi, e del tribunale per i minorenni, chiamato a provvedere alle necessarie limitazioni della potestà genitoriale in caso di ingiustificato rifiuto dei genitori a consentire all'affido. L'apertura di un canale tra giudice minorile e servizi era infatti reso necessario dall'esigenza di assicurare un raccordo tra protezione assistenziale e protezione giudiziaria, considerato il confine talora evanescente fra le situazioni risolvibili con l'affidamento assistenziale e quelle per la quali era prevedibile o possibile la dichiarazione di adottabilità.

Va ricordato a tal proposito che era sopraggiunto nel frattempo lo scioglimento dell'ONMI, disposto con la legge 23 dicembre 1975 n. 698, e il conseguente trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative del disciolto ente, con l'onere di provvedere mediante leggi regionali a disciplinare le funzioni relative alla protezione e all'assistenza all'infanzia. Inoltre, con il DPR 24 luglio 1977 n. 616, tutte le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza e di beneficenza erano state attribuite ai Comuni, secondo ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari da determinarsi con leggi regionali. In tale contesto, un intervento del legislatore statale in materia di affidamento familiare era dunque opportuno, ed era ancor più opportuno raccordare tra loro servizi sociali e giustizia minorile.

3. La scarsa diffusione dell'affidamento familiare

Le disposizioni della legge 184/1983 in materia di affidamento familiare non ebbero l'effetto sperato, o per lo meno l'ebbero solo in piccola parte. Un'indagine conoscitiva effettuata nel 1987 dal Ministero di grazia e giustizia in collaborazione con le Regioni e riferita al biennio 1985-1986 mise in luce un quadro del tutto insoddisfacente. In particolare, cinque regioni dell'Italia settentrionale avevano emanato disposizioni specifiche sull'affidamento familiare, ma solo due nell'Italia centrale e appena due nell'Italia meridionale. Per quanto riguarda i servizi, solo una Regione in tutta Italia (la Lombardia) aveva creato servizi specifici per l'affidamento familiare, mentre nelle altre operavano servizi generici e polivalenti, con tipologie e metodologie le più diverse. Per quanto riguarda il numero dei minori interessati, dall'indagine conoscitiva risultavano esistenti nel biennio considerato 8.762 situazioni definite come affidamento familiare, di cui il 43,7% a parenti, il 35,4% a non parenti, e il 15,5% a comunità di tipo familiare. Nel 59,3 % dei casi si trattava di affidamenti effettuati con il consenso dei genitori, mentre il restante 40,7% era effettuato su provvedimento del giudice. Benché le norme della legge 184/1983 prevedessero per ogni provvedimento di affidamento consensuale l'obbligo dei servizi di chiedere al giudice tutelare il decreto di esecutorietà, nel biennio 1985-1986 risultavano emessi dalle 550 preture che, su un totale di 890, avevano risposto all'indagine, appena 1.298 decreti. Ciò significava che molto spesso i servizi non davano notizia dell'affidamento al giudice tutelare. Per quanto riguarda l'età, la fascia maggiormente rappresentata era quella dei minori fra i sei e i dodici anni. Appena la metà degli affidamenti si concludevano nel triennio; per gli altri, la durata non era specificata. Il ritorno nella famiglia di origine veniva segnalato in un numero di casi nettamente minoritario (appena 1.667).

Dieci anni dopo, nel dicembre 1997, secondo i dati comunicati alla prima Conferenza nazionale sull'affidamento familiare, promossa dal Dipartimento affari sociali della Presidenza del consiglio, gli affidamenti familiari risultavano essere «diecimila circa». Il che permette due osservazioni: che a quindici anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 184/1983 la sperata diffusione dell'affidamento familiare non si era ancora verificata; e che il livello di conoscenza dell'andamento del fenomeno da parte delle istituzio-

ni tenute a promuoverlo e a attuarlo era ancora, a dir poco, rudimentale. Ulteriori dati reperibili, di dubbia attendibilità, si riferiscono al 1999. A quella data, 5.280 minori vivevano con parenti, e 4.668 presso altre famiglie.

Un'accurata indagine sui minori fuori dalla propria famiglia, limitata però alle strutture residenziali (istituti, case famiglia, comunità alloggio, ecc.) e quindi non comprensiva dell'affidamento familiare, è stata fatta nel 1998 dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Si rileva da quella indagine che il numero dei minori assistiti mediante ricovero in strutture residenziali ha subito negli anni un forte decremento, scendendo dai 249.753 del 1962 ai 42.231 del 1992 (Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 1999). Alla data del 30 giugno 1998, i minori presenti in strutture residenziali erano 14.945, di cui il 12% stranieri. Da un'ulteriore indagine dello stesso Centro effettuata sui minori presenti in istituto (e quindi in strutture residenziali di grandi dimensioni, ospitanti un alto numero di minori) risultavano ricoverati, alla data del 30 giugno 2003, appena 2.633 minori, di cui 1.525 in quattro regioni meridionali: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2004).

4. La legge 28 marzo 2001 n. 149 e l'affidamento familiare

Recentemente, sulla spinta di una crescente domanda di genitorialità fin troppo bene riassunta nella formula propagandistica «adozioni più semplici», il legislatore ha sentito il bisogno di intervenire ancora una volta sull'adozione dei minori in stato di abbandono disciplinata dalla legge 184/1983 e ha colto l'occasione per modificarne anche quella parte che riguardava l'affidamento familiare. Ciò ha fatto con la legge 28 marzo 2001 n. 149, intitolata appunto *Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»*².

² Sulle modifiche introdotte dalla legge 149/2001 si veda Finocchiaro A. e M. (2001); Vercellone (2002); Lenti (2002); Fadiga (2003).

La tecnica legislativa usata è quella della cosiddetta novella: vale a dire, una legge che sostituisce tutti o alcuni degli articoli di una legge precedente, conservando loro la stessa numerazione originaria e inserendo se necessario degli articoli aggiuntivi indicati con un numero ordinale (ad esempio, art. 5 *bis*, art. 5 *ter*, ecc.). Nel nostro caso ciò non è stato necessario, in quanto gli articoli originariamente dedicati all'affidamento familiare dalla legge 184/1983 sono stati più che sufficienti. Anzi: l'art. 1 è stato ampliato a tal punto da farne oggetto di un apposito titolo, diventato il primo della rinnovata legge 184/1983 e intitolato *Principi generali*, mentre il vecchio nome della legge 184/1983 ha preso la nuova denominazione di *Diritto del minore ad una famiglia*. Il vecchio titolo primo, già denominato *Dell'affidamento familiare*, è così diventato il secondo e si chiama ora, più semplicemente, *Affidamento del minore*.

Così chiarita la genesi e la tecnica della legge 149/2001, è giunto il momento di vederne più da vicino i contenuti che qui interessano, notando subito che lo schema base di affidamento familiare contenuto originariamente nella legge 184/1983 (temporaneità, consensualità, competenza dei servizi locali, controllo del giudice tutelare) viene sostanzialmente rispettato, sì che sarebbe eccessivo parlare di riforma. Tuttavia, importanti correzioni e aggiunte vengono apportate alla vecchia disciplina, rivelatrici dei suoi punti deboli.

Anzitutto, il nuovo art. 1 insiste con particolare intensità sul diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, chiarendo che a ciò non possono essere di ostacolo le condizioni di indigenza dei genitori. Questo significa che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia, in quanto di per sé lesivo di quel diritto, deve essere considerato un fatto eccezionale, giustificato soltanto quando ne ricorrono le condizioni di legge. E ciò è vero non soltanto per gli allontanamenti definitivi, ma anche per quelli temporanei e, in certa misura, anche per quelli effettuati col consenso dei genitori, che non hanno il potere di limitare o comprimere il diritto del figlio alla propria famiglia. A quest'ultimo proposito si consideri il caso di un consenso all'affidamento familiare dato dai genitori per disinteresse nei confronti del figlio, che costituirebbe un manifesto segno di stato di abbandono con conseguente diritto del minore di essere dichiarato adottabile e di avere un'altra famiglia.

L'allontanamento è giustificato solo «quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore» per-

ché gli interventi di sostegno e di aiuto disposti in suo favore non hanno avuto effetto (art. 1, comma 2 e 4), oppure in caso di necessità e urgenza (art. 2 comma 3). Nello stesso senso sostanzialmente si esprime la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, che nell'art. 9 così stabilisce: «Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e in conformità delle norme procedurali applicabili che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del minore, [...] ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo».

Va sottolineato che il richiamo alle condizioni di indigenza contenuto nella prima parte del secondo comma dell'art. 1 non deve essere inteso in senso restrittivo di indigenza meramente economica, ma va esteso a quelle situazioni di marginalità sociale e di incapacità genitoriale suscettibili di recare pregiudizio al minore, e perciò tutte meritevoli di interventi sociali di aiuto e sostegno al nucleo familiare. A differenza della versione originaria, il nuovo art. 1 della legge 184/1983 modificato dalla legge 149/2001 insiste molto sulla necessità di disporre interventi di sostegno e di aiuto per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine ed evitare allontanamenti non indispensabili.

Anche l'affidamento familiare quindi, come intervento che comporta un allontanamento, deve essere utilizzato solo quando ne ricorrano i presupposti e non va considerato come intervento buono per tutti i casi. Su questi concetti ritorna l'art. 3, che nel suo primo comma impegna lo Stato, le Regioni e gli enti locali a sostenere con idonei interventi i nuclei familiari a rischio per garantire al minore il diritto di crescere nella propria famiglia, indicando inoltre, in maniera alquanto contraddittoria, una serie di iniziative promozionali dell'affidamento familiare, dell'adozione e delle comunità di tipo familiare.

All'affidamento (e all'adozione) deve dunque farsi ricorso solo quando gli interventi di sostegno si siano rivelati insufficienti. Lo stabilisce il 4 comma dell'art. 1, in base al quale, quando la famiglia «non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge»: vale a dire, l'affidamento familiare e l'adozione. Ciò al fine di garantire al

minore il diritto a «vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia», che, come chiarisce il comma 5 dell'articolo in esame, deve essergli assicurato «senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, e nel rispetto della identità culturale del minore», peraltro nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

5. Affidamento familiare: quando

L'art. 2 della legge, che disciplina i casi in cui si ricorre all'affidamento familiare, contiene un'importante innovazione rispetto al vecchio testo. Infatti, mentre quello dava alla pubblica amministrazione la facoltà di ricorrere all'affidamento («il minore può essere affidato»), il nuovo testo lo impone: «il minore è affidato». Nella formulazione delle leggi, l'uso del verbo essere all'indicativo ha sempre contenuto prescrittivo, cosicché la pubblica amministrazione ha ormai l'obbligo e non la facoltà di ricorrere a questa strada, quando ne ricorrano i presupposti e fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 e seguenti.

I presupposti dell'affidamento familiare sono indicati nello stesso articolo 2: temporanea mancanza di nucleo familiare idoneo malgrado gli interventi di sostegno indicati più sopra. Dunque, una situazione di difficoltà o crisi familiare transitoria, alla quale può porsi rimedio con gli opportuni interventi. Possiamo pensare a una malattia, a un problema di alloggio, a una breve carcerazione, a una terapia disintossicante: a situazioni cioè che impediscono momentaneamente la permanenza del minore nella propria famiglia, la quale tuttavia, con l'aiuto dei servizi, può essere recuperata alla funzione genitoriale e parentale.

Fatti salvi i casi di urgente necessità (art. 2 comma 3), solo in questo caso l'allontanamento del minore e il suo temporaneo affidamento ad altra famiglia sono legittimi. La valutazione circa la temporaneità dell'inidoneità del nucleo familiare, e dunque della correlativa necessità dell'allontanamento e della sua durata, sono inevitabilmente giudizi di carattere soggettivo, soggettività che la legge mostra di temere come un pericolo per il minore, bisognoso invece di situazioni stabili e certe. Se si prospetta la necessità di un lungo allontanamento, potremmo essere in presenza di un proba-

bile stato di abbandono. Per evitare questi rischi la legge si cautela in vari modi. Anzitutto, come già nella precedente disciplina, essa coinvolge fin dall'inizio il giudice tutelare, prevedendo la necessità di un suo decreto che renda esecutivo il provvedimento dell'amministrazione (art. 4 comma 1). Il giudice tutelare può negare l'esecutorietà e trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni, se non condivide la valutazione dei servizi circa la temporaneità della crisi familiare. La questione è delicata, perché si intreccia con la valutazione della temporaneità della forza maggiore, che la legge attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 8 legge 184/1983). In secondo luogo, e diversamente da quanto disposto nella originaria disciplina della legge 184/1983, la legge 149/2001 ha fissato un termine massimo di durata dell'affidamento familiare, indicandolo con grande precisione in ventiquattro mesi (art. 4 comma 4). Infine, e su ciò torneremo più oltre, ha impegnato i servizi in un costante monitoraggio della situazione (art. 4 comma 3), con obbligo di relazioni periodiche al giudice tutelare.

Queste innovazioni sono sintomatiche di lacune e difetti della vecchia disciplina che si sono volute colmare, prima fra tutte quella dei bambini dimenticati in affidamento familiare. La diagnosi sulla gravità della crisi familiare e la prognosi sulla sua ricuperabilità e durata, e dunque sulla durata dell'affidamento, impegna i servizi a rendere possibile il rientro nella famiglia d'origine entro il termine previsto. Una diagnosi eccessivamente ottimistica e una prognosi grossolanamente errata non possono certo essere sintomi di elevata professionalità dei servizi stessi. E la legge 149/2001, modificando in questo le vecchie norme della legge 184/1983, lascia capire che su questo aspetto dell'affidamento familiare non si è lavorato bene in passato.

6. Affidamento familiare: a chi

Qualche significativa novità è stata introdotta dalla legge 149/2001 anche per quanto riguarda i requisiti degli affidatari. Secondo il vecchio testo dell'art. 2 primo comma, il minore poteva essere affidato «ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare». Nel nuovo testo, invece, scompare dal primo comma il riferimento alla comunità di tipo familiare. Dunque, è ora affidamento fami-

liare in senso stretto solo quello fatto a un'altra famiglia o a una persona singola, non anche quello fatto a una comunità, sia pure di tipo familiare. Quest'ultimo caso è attualmente disciplinato dal comma 2 dello stesso articolo insieme all'ipotesi (purtroppo, non abbastanza residuale) del collocamento in istituto, e viene definito non già «affidamento», ma «inserimento». La modifica mostra che il legislatore ha voluto privilegiare il ricorso a famiglie, anche monoparentali, tenendo in seconda linea («ove non sia possibile l'affidamento [...] è consentito l'inserimento», art. 2. comma 2) l'ipotesi delle strutture residenziali anche se organizzate su modelli familiari. Una scelta così radicale in favore dell'affidamento a famiglia o a singola persona non convince del tutto. L'affidamento familiare non è la panacea per tutti i mali. Vi sono situazioni di difficile gestibilità, che possono forse essere affrontate meglio da piccole strutture residenziali piuttosto che, singolarmente, da privati affidatari.

Va segnalata anche un'altra modifica, solo in apparenza marginale: secondo il nuovo testo dell'art. 2 comma 1, gli affidatari o l'affidatario devono essere in grado di assicurare al minore non soltanto il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, ma anche «le relazioni affettive di cui egli ha bisogno». L'aggiunta vale a sottolineare i rischi di un affidamento fatto male, che può causare al minore, oltre alla separazione dai genitori, anche una dolorosa perdita di amicizie e di relazioni affettive per lui importanti, come ad esempio quelle con altri parenti (nonni, zii, cugini) e con altre figure per lui significative (insegnanti, amici, compagni di scuola, ecc.). E ciò può accadere sia perché l'affidamento viene fatto, senza oggettive necessità, ad affidatari che abitano lontano dalla zona di residenza del minore, sia perché gli affidatari, pur abitando vicino, ostacolano quelle relazioni. In entrambi i casi si tratta di affidamenti tecnicamente sbagliati, certamente pregiudizievoli per il minore.

Né la versione originaria della legge 184/1983 né le modifiche apportate dalla legge 149/2001 sembrano essersi curate di altri requisiti degli affidatari o dell'affidatario, fatto salvo il criterio (per la verità alquanto rudimentale) che preferisce le famiglie con figli minori, diretto a evitare il rischio di eccessivi attaccamenti. La legge non specifica (né del resto avrebbe potuto farlo) quando preferire l'affidamento a famiglia e quando preferire quello a una persona

singola. In realtà, la scelta del nucleo affidatario è di natura tecnica ed è compito dell'operatore. Essa richiede grande professionalità, dovendosi valutare le reali disponibilità all'accoglienza degli aspiranti affidatari, e la loro capacità di rispondere ai bisogni del minore favorendone il rientro nella famiglia di origine. A questo proposito è significativo l'accento contenuto nel comma 3 dell'art. 1, dove la legge impegna Stato, Regioni ed enti locali a promuovere «corsi di preparazione e aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione dei minori». È abbastanza evidente che, se queste cose già ci fossero in misura adeguata, il richiamo del legislatore sarebbe superfluo. Peccato che tutto ciò debba essere fatto «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»: vale a dire, senza alcuno stanziamento aggiuntivo da parte dello Stato per i già magri bilanci degli enti locali.

Quando l'affidamento è fatto a una coppia, tra i requisiti non è compreso quello del matrimonio. Dunque, l'affidamento può avvenire anche a una famiglia di fatto. In questa ipotesi non va però trascurata una circostanza fondamentale, vale a dire l'impossibilità giuridica di trasformare l'affidamento in adozione se dovesse insorgere uno stato di abbandono. La coppia affidataria non coniugata non presenta infatti i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 della legge 184/1983 e quindi, per poter adottare il minore affidato, dovrebbe contrarre matrimonio e dimostrare poi di avere stabilmente convissuto in precedenza per almeno tre anni (art. 6 comma 4 stessa legge). Nessun ostacolo insormontabile presenterebbe invece la mancanza del requisito dell'età, posto che il comma 5 dello stesso articolo consente al tribunale per i minorenni di derogare ai limiti ordinari quando risulti che dalla mancata adozione deriverebbe al minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

Nel caso di affidamento a una persona singola o a una famiglia composta da persone dello stesso sesso (si pensi ad esempio a due sorelle nubili conviventi), l'unico sbocco possibile in casi di sopravvenuta adottabilità è quello dell'adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44 lett. d) e seguenti della legge 149/2001, con la precisazione che nel secondo caso (famiglia composta da persone dello stesso sesso) il minore potrebbe essere adottato da uno soltanto dei due componenti. Tale sembra essere l'unica interpretazio-

ne corretta del comma 3 dell'art. 44, là dove dice che «l'adozione è consentita [...] anche a chi non è coniugato».

Un altro requisito (se così si può chiamare) degli aspiranti affidatari dovrebbe essere quello di non pensare all'affidamento come a un mezzo per aggirare le norme sull'adozione. Altro è proporsi come affidatari, altro è desiderare un figlio e fare domanda di adozione. Come si è visto, l'art. 2 comma 1 dispone che nella scelta siano preferite la famiglie con figli minori. La norma mostra il timore del legislatore del 1983, condiviso da quello del 2001, che la coppia senza figli si proponga per l'affidamento, ma desideri in realtà un'adozione.

Esperienze molto diffuse all'estero privilegiano, per l'affidamento familiare, le cosiddette famiglie professionali: famiglie cioè che si dedicano professionalmente, dietro retribuzione e a tempo pieno, all'accoglienza di minori che debbono essere temporaneamente allontanati dalla famiglia d'origine. In Italia questo sistema non è diffuso, e anzi è oggetto di critiche (Forcolin, 2003). Più diffuso e certamente più valido sembra essere il sistema delle famiglie affidatarie organizzate in associazioni familiari, che offre il vantaggio di una maggiore motivazione umana da parte delle famiglie stesse, unito alla possibilità di un continuo sostegno e aiuto reciproco.

Nulla impedisce che gli affidatari o l'affidatario vengano scelti dai servizi nell'ambito della famiglia allargata. In tal caso, si suole parlare di affidamento intrafamiliare. Benché questa appaia talvolta la scelta più facile, occorre considerare che il legame di parentela non è di per sé garanzia di successo dell'affidamento. Tra i parenti affidatari e i genitori possono insorgere tensioni anche maggiori di quelle che si verificano tra i genitori e una famiglia affidataria di estranei. Appartiene alla professionalità dei servizi saper valutare la migliore soluzione.

Benché la legge non ne parli, tra i criteri di scelta degli affidatari deve essere tenuto presente quello della territorialità. Infatti, durante l'affidamento familiare devono essere mantenuti e agevolati non soltanto i rapporti con la famiglia d'origine (art. 5 comma 2), ma anche le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno (art. 2 comma 1). La scelta di affidatari residenti in altra città o comunque in luogo non facilmente raggiungibile dalla residenza familiare del minore costituisce un evidente ostacolo a tutto ciò e assimila

l'affidamento a un vero e proprio sradicamento. Ovviamente, questo non vale quando si tratta di affidamenti che richiedono un rallentamento o una temporanea interruzione dei rapporti con i genitori, come può accadere nelle ipotesi di pronuncia dell'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 333 e 330 cc. Ma questa dovrebbe essere l'eccezione e non la regola.

Per quanto riguarda il minore, la legge non pone requisito alcuno. Anzi, nell'art. 1 comma 5 già citato, afferma solennemente che ogni minore ha diritto a una famiglia «senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua o di religione». A questo proposito non sarà male sottolineare che la presenza di minori stranieri negli istituti e nelle altre strutture residenziali è stimata attorno al 17%, e che il loro diritto a rientrare in famiglia o a essere collocati in affidamento familiare non è inferiore a quello dei minori italiani.

Ovviamente, il servizio dovrà scegliere gli affidatari o l'affidatario individuando per ogni minore la soluzione più confacente. E a tal riguardo occorre sottolineare, con riferimento ai minori in tenera età, che negli affidamenti dove il rischio di abbandono è elevato è bene che gli affidatari presentino fin dall'inizio i requisiti per potersi "trasformare" in adottanti se intervenga dichiarazione di adottabilità: senza di che, il minore rischia dolorosi e traumatici allontanamenti, o soluzioni giuridicamente meno soddisfacenti rispetto all'adozione legittimante a cui avrebbe diritto.

7. Affidamento familiare e inserimento in comunità o istituti

Le novità introdotte con il nuovo testo dell'art. 2 sono di grande rilievo. Occorre perciò esaminarle più da vicino. La prima parte del comma 2 dell'art. 2 stabilisce che, ove non sia possibile l'affidamento a una famiglia o a una persona singola, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. Il riferimento all'impossibilità dell'affidamento pone delicati problemi di interpretazione, dovendosi valutare se si tratta di impossibilità oggettiva (mancanza di aspiranti all'affidamento) o soggettiva (minore per il quale è sconsigliabile l'affidamento). Quest'ultima ipotesi sembra da preferire. Infatti, tenuto presente quanto detto sopra circa il diritto del minore a una famiglia e il corrispettivo dovere delle pubbliche amministrazioni di attuare l'affidamento, la prima ipotesi

finirebbe per giustificare inerzie e ritardi degli enti locali e dei servizi nell'applicazione della legge. Proprio queste inerzie e questi ritardi hanno ostacolato sino a ora la scarsa diffusione dell'affidamento familiare.

Nella categoria dell'impossibilità soggettiva possono rientrare quei casi in cui il minore rifiuta di entrare sia pure temporaneamente in un'altra famiglia; oppure quei casi di neonati per i quali si prospetta un rapidissimo inserimento in preadozione; oppure ancora quei casi detti di affido a rischio giuridico, dove l'incertezza del procedimento giudiziario in corso rende preferibile non creare legami di attaccamento troppo forti. In sostanza, sembra ragionevole interpretare l'accezione «ove l'affidamento non sia possibile» come riferita ai casi dove l'affidamento familiare appare seriamente controindicato.

Lo stesso articolo in esame precisa poi che per i minori di età inferiore ai sei anni l'inserimento in comunità di tipo familiare è l'unica alternativa all'affidamento, dovendosi categoricamente escludere per quella fascia di età il ricovero in istituto. Infine, il quinto comma dello stesso art. 2 dispone che gli standard minimi delle comunità e degli istituti per minori sono definiti dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze, in base ai criteri fissati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Ma l'innovazione più rilevante contenuta nell'art. 2 è quella del quarto comma, in base al quale, entro il 31 dicembre 2006, il ricovero in istituto deve essere superato «mediante affidamento a una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da un'organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia». A questo proposito non va dimenticato quanto stabilisce il comma 2 dell'art. 1, richiamato all'inizio: che cioè le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo al diritto del minore alla propria famiglia. Orbene, dalla ricerca effettuata nel 2003 dal Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza e citata più sopra, risultava che alla data del 30 giugno 2003 il 33% dei minori presenti in istituto era stato ricoverato a causa di problemi economici della famiglia.

Il diritto di quei bambini è di tornarsene a casa propria, non di essere collocato in affidamento familiare e nemmeno in comunità di tipo familiare.

8. Affidamento familiare: come. Il progetto

In base all'art. 4, spetta al servizio locale decidere quando è il caso di ricorrere all'affidamento; spetta a lui proporlo ai genitori del minore; spetta a lui ottenerne il consenso e sentire il minore valutandone le reazioni; spetta a lui determinare – in accordo con i genitori – i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri dell'affidatario e le modalità di mantenimento dei rapporti tra famiglia d'origine e minore. E spetta sempre al servizio individuare gli affidatari o l'affidatario più idonei, predisporre il progetto di affido, determinarne la presumibile durata e progettare gli interventi necessari per il recupero della famiglia d'origine.

Tutto ciò deve essere indicato con chiarezza nel provvedimento di affidamento familiare (art. 4 comma 3), che deve inoltre contenere l'indicazione del servizio responsabile del programma di assistenza e della vigilanza sull'affidamento.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge 149/2001, il provvedimento di affidamento deve inoltre contenere (art. 4 comma 4) l'indicazione, espressa in mesi, del periodo di presumibile durata dell'affidamento stesso, rapportabile al complesso di interventi diretti al recupero della famiglia di origine e non superiore a ventiquattro mesi. Nella sua versione precedente l'art. 4 nulla disponeva a questo proposito, cosicché era frequente che il minore rimanesse molto a lungo in affidamento, e che nel frattempo nessun intervento di recupero venisse svolto in favore della famiglia d'origine: col risultato che il ritorno del minore dai suoi genitori diveniva arduo, e non di rado impossibile. Bene ha fatto dunque il legislatore del 2001 a introdurre queste rigorose limitazioni, che devono responsabilizzare i servizi alla delicatezza e alla complessità dell'intervento. L'affidamento familiare è un intervallo, un ponte che deve avere su entrambe le sponde la famiglia d'origine. È un gravissimo errore tecnico e giuridico considerare chiuso il caso una volta avvenuto l'affidamento. In tal modo si confonde la partenza con l'arrivo, lo strumento per risolvere un problema con la soluzione del problema stesso, e da ciò deriva sempre un grave pregiudizio per la famiglia d'origine, per gli affidatari e, soprattutto, per il minore.

Il termine di ventiquattro mesi è prorogabile solo dal tribunale per i minorenni e solo «qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore». Più che di sospensione si dovrebbe parlare

di cessazione, ma il concetto è ugualmente chiaro. Si tratta cioè di una situazione in cui, alla scadenza del termine previsto, la famiglia d'origine non è ancora in grado di riprendere il minore con sé. Ciò può dipendere da molteplici cause, come ad esempio l'insufficienza del programma di recupero, la sopravvenienza di problemi impreveduti o di situazioni che fanno temere uno stato di abbandono. In questi casi, un rientro nella famiglia d'origine potrebbe apparire per il minore come prematuro e finanche pregiudizievole. Ogni valutazione in merito è tuttavia rimessa dalla legge all'autorità giudiziaria (tribunale per i minorenni), che potrebbe perciò concedere la proroga in tutto o in parte, oppure negarla ritenendola ingiustificata. Il tribunale potrebbe anche negare la proroga rilevando che nel frattempo si è verificata una situazione che giustifica l'apertura di un procedimento di adottabilità. In tal caso, tenuto conto delle limitazioni alla procedibilità d'ufficio introdotti dalla stessa legge 149/2001, il presidente dovrebbe trasmettere gli atti al PM, al quale spetterebbe valutare, ai sensi dell'art. 9 novellato, se proporre o meno ricorso per la dichiarazione di adottabilità. In caso di inerzia del PM, è da vedere cosa potrà fare il tribunale, non potendosi ritenere che tale inerzia lo obblighi a rimanere a sua volta inerte.

È questo uno dei molti pasticci fatti dal legislatore col sistema delle riforme a singhiozzo e, in particolare, con la legge 149/2001. Ma l'entrata in vigore della parte processuale della legge è stata sospesa con diverse proroghe. L'ultima, disposta con decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, scadrà il 30 giugno 2006. Fino a quella data, e salvo ulteriori proroghe, il potere del presidente del tribunale di iniziare d'ufficio il procedimento di adottabilità deve ritenersi ancora sussistente.

9. Affidamento familiare: come. Il consenso

L'affidamento familiare propriamente detto è un intervento della pubblica assistenza, e quindi per sua natura consensuale. Tutti i suoi attori cioè, e in particolare i genitori del minore, devono accettare liberamente e anzi condividere la proposta del servizio, il quale dal canto suo non ha alcun potere di imporre un tipo di intervento che necessariamente incide sulla potestà genitoriale. Spetta al servizio convincere i genitori che l'affidamento corrisponde all'interesse del

figlio, spiegandone lo scopo, la temporaneità, gli aiuti e vincendone le eventuali resistenze molto spesso dovute al timore di perdere l'affetto. Un consenso informato, dunque: nel senso che il servizio dovrà chiarire molto bene il progetto e i poteri/doveri dei genitori e degli affidatari, tra i quali sarà opportuno predisporre incontri preliminari, diretti alla conoscenza reciproca.

Non è previsto invece un consenso del minore, ma solo che egli sia sentito se maggiore degli anni dodici o anche prima se già capace di discernimento. Questa formula appare riduttiva, perché un affidamento a cui il minore è contrario sembra avere ben poche possibilità di successo. Il servizio non dovrà quindi limitarsi a sentire il minore, ma dovrà spiegargli le ragioni del progettato affidamento, la sua presumibile durata, le sue modalità. E dovrà fargli conoscere i futuri affidatari, perché egli possa gradualmente familiarizzare con loro e mostrare di gradirli e di accettarli.

Neppure è previsto dalla legge un consenso degli affidatari, ma anche qui ragioni di buon senso lo rendono necessario, e anzi è bene che il loro consenso si concretizzi in un impegno scritto.

10. Affidamento familiare: come. Il mancato consenso

Se, nonostante tutto, i genitori rifiutano il consenso e il servizio è convinto della necessità di allontanare temporaneamente il minore per collocarlo in affidamento familiare, è indispensabile l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile, unica competente ad affievolire o rimuovere, con le garanzie di legge, la potestà genitoriale. È a questa ipotesi che fa riferimento il comma 2 dell'art. 4, che richiama altresì le norme del codice civile in materia di decadenza e limitazione della potestà (artt. 330 e seguenti). Il consenso dei genitori non è richiesto nemmeno in caso di urgente necessità: lo si deduce dall'art. 2 comma 3 della legge 149/2001, nonché dall'art. 403 cc, che non è stato modificato.

Per la verità, gli affidamenti non consensuali dovrebbero rappresentare l'eccezione, o comunque la minoranza. Viceversa, pur in mancanza di dati statistici attendibili, si può dire che essi costituiscono ancora un numero assai elevato. È la conseguenza di due fattori concomitanti: la mancanza di servizi qualificati per l'affidamento familiare e le resistenze dei genitori a cui sopra si è accennato.

Non è una buona cosa, perché in tal modo un intervento prettamente assistenziale come l'affidamento familiare si trasforma in un intervento giudiziario fatto per ordine del giudice. Ciò rende molto più difficili i rapporti fra genitori e affidatari e richiede ai servizi uno sforzo assai maggiore.

Va notato che il potere del tribunale per i minorenni di allontanare il minore dalla casa familiare per proteggerlo da situazioni per lui pregiudizievoli non è cosa nuova. In particolare, l'art. 333 cc, di cui si fa larga applicazione nella pratica, stabilisce che il tribunale, quando dispone limitazioni alla potestà del genitore, «può adottare i provvedimenti convenienti» per il minore: e dunque, anche il suo affidamento a un nucleo familiare idoneo, anche a prescindere dall'intervento dei servizi. Questo tipo di affidamento è chiamato da molti "affidamento giudiziario". Si discute se esso costituisca un *tertium genus* rispetto a quello cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 4 sopra citato, o se ormai anche l'affidamento disposto dal tribunale debba seguire, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5 legge 149/2001: in particolare, quelle sulla durata massima fissata in ventiquattro mesi. Sembra tuttavia difficile sostenere che quella limitazione, introdotta dal legislatore del 2001 con riferimento al progetto dei servizi, sia applicabile anche ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, tanto più che questa è competente a decidere sulle richieste di proroga di quel termine. Con ciò non si vuol dire che gli affidamenti disposti dal giudice siano sempre ben fatti: ma questo è tutto un altro discorso.

11. Affidamento familiare: i doveri e i poteri dell'affidatario

Con il nuovo testo dell'art. 5, la legge 149/2001 ha cercato di fare chiarezza sui doveri e poteri dell'affidatario, non sufficientemente definiti nella precedente versione della norma. Come già nel testo del 1983, resta fermo il dovere di accogliere il minore e di provvedere al suo mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata decadenza della potestà, e osservando le prescrizioni dell'autorità affidante. In aggiunta, la nuova formulazione dell'art. 5 comma 1 prevede ora che l'affidatario eserciti in ogni caso i poteri della potestà parentale relativi agli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie. Ciò

significa che per le decisioni rilevanti che concernono l'indirizzo scolastico e per quelle che riguardano interventi sanitari non ordinari è necessario il consenso dei genitori, perché si tratta di decisioni e di rapporti che non possono considerarsi ordinari. Tutto ciò non vale, ovviamente, se c'è stata decadenza della potestà ai sensi dell'art. 330 cc.

In ogni caso, e questa innovazione è stata saggia, il nuovo testo dell'art. 1 stabilisce che l'affidatario deve essere sentito in tutti i procedimenti in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Altra rilevante modifica introdotta dalla legge 149/2001 è lo spostamento dell'obbligo di agevolare i rapporti con la famiglia d'origine dall'affidatario ai servizi sociali, ai quali spetta inoltre il compito di svolgere opera di sostegno educativo e psicologico e di gestire la delicata fase del rientro in famiglia (art. 5 comma 2). La modifica tende a creare un cuscinetto tra famiglia d'origine e affidatari, che tuttavia non sembra consona al vero spirito dell'affidamento familiare.

La legge 149/2001 ha, inoltre, modificato il vecchio art. 80 della legge 184/1983, stabilendo che agli affidatari si estendono tutti i benefici in materia di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici. Nessuna modifica invece per quanto riguarda gli assegni familiari, che già in base al vecchio testo dell'art. 80 potevano essere erogati all'affidatario con provvedimento del giudice. La necessità di una decisione del giudice riconduce quest'ultima ipotesi ai casi di affidamento non consensuale disposto dal tribunale per i minorenni (art. 4 comma 2), non sembrando che il giudice tutelare possa provvedervi in sede di esecutorietà del provvedimento di affidamento consensuale.

12. La cessazione dell'affidamento

Secondo l'art. 4 comma 5, l'affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che l'ha disposto quando sia venuta meno la temporanea difficoltà della famiglia d'origine o quando la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore. Occorre dunque un formale provvedimento, che sarà dell'ente locale nell'ipotesi di affidamento consensuale, del tribunale per i minorenni nel caso dell'art. 4 comma

2. Se il provvedimento è dell'ente locale, sarà necessario un decreto del giudice tutelare che ne dichiara l'esecutorietà, così come è necessario per l'inizio dell'affidamento: altrimenti la cessazione deve considerarsi illegittima. Dunque, la valutazione del superamento della temporanea difficoltà della famiglia d'origine viene fatta dal servizio sociale responsabile dell'affidamento, ma il suo giudizio è sottoposto alla valutazione del giudice tutelare. Questo infatti, a norma dell'art. 4 comma 6, se non ritiene di rendere esecutivo il provvedimento di cessazione può richiedere al tribunale per i minorenni ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Fra questi, evidentemente, la prosecuzione dell'affidamento, o anche l'apertura di un procedimento di potestà o di stato di abbandono.

Il rientro del minore in famiglia a seguito di cessazione dell'affidamento è gestito, come si è detto, dal servizio sociale, che vi provvede secondo le modalità più idonee, avvalendosi delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari indicate dagli affidatari.

13. Progetti di riforma e occasioni perdute

Benché la legge 149/2001 sia molto recente, va notato che in questo scorcio di fine legislatura numerosi disegni e proposte di legge concernenti l'affidamento familiare e l'adozione sono stati presentati alle Camere. Vale la pena di far cenno ai più rilevanti.

La proposta di legge C5737 – presentata alla Camera in data 22 marzo 2005 – d'iniziativa della deputata Burani Procaccini, presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, *Introduzione dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale e disposizioni in materia di organizzazione e funzioni della Commissione per le adozioni internazionali*, è certamente la più significativa. Essa prevede, per la parte che qui interessa, l'introduzione dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale. A tal fine propone che sia inserito dopo l'art. 5 della legge 1983 n. 184 (e quindi subito dopo gli articoli relativi all'affidamento familiare di cui si è appena detto) un titolo *I ter*, riguardante i minori residenti in uno Stato estero privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, collocati o meno in un istituto di assistenza, quando sia accertato che non è possibile procedere a un affidamento familiare nei loro Stati di provenienza.

La proposta limita l'affidamento internazionale ai Paesi stranieri che riconoscono tale istituto giuridico e stabiliscono, anche mediante accordi bilaterali con l'Italia, che esso sia disciplinato dai seguenti principi: presenza dell'interesse del minore; rispetto della normativa sull'immigrazione; durata massima di due anni con possibilità di proroga; programma di intervento finalizzato al superamento delle difficoltà della famiglia d'origine, oppure alla svolgimento di cure sanitarie, oppure alla frequenza di corsi di studio e di formazione (art. 5).

Chi desidera proporsi per un affidamento familiare internazionale deve presentare una dichiarazione di disponibilità ai servizi socioassistenziali degli enti locali che verificano l'idoneità della famiglia richiedente e, in caso positivo, rilasciano una dichiarazione di autorizzazione all'affidamento internazionale. Tale dichiarazione è trasmessa al tribunale per i minorenni. Sulla falsariga di quanto anche adesso prevede il procedimento di adozione internazionale, gli aspiranti all'affidamento internazionale in possesso della dichiarazione di autorizzazione devono conferire l'incarico a un ente di intermediazione autorizzato, che svolge le pratiche necessarie presso le competenti autorità del Paese d'origine del minore. Il provvedimento straniero di affidamento familiare è poi dichiarato efficace in Italia dalla Commissione per le adozioni e gli affidamenti internazionali.

Trascorsi due anni di affidamento, le autorità competenti del Paese d'origine possono emettere uno o più provvedimenti di proroga se valutano che la sua sospensione possa essere pregiudizievole per il minore. Se la proroga è stata disposta a causa del perdurare delle difficoltà che hanno dato luogo all'affidamento, l'affidamento familiare può sfociare in adozione internazionale a queste due condizioni concorrenti: a) che l'autorità estera competente abbia verificato lo stato di abbandono o di semiabbandono del minore; b) che la coppia affidataria abbia ottenuto dal tribunale per i minorenni l'idoneità all'adozione internazionale.

Previsioni non troppo diverse nella sostanza (affidamento per due anni prorogabili) prevede il disegno di legge S3373, presentato al Senato dal ministro per le Pari opportunità Stefania Prestigiacomo, contenente *Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di adozione e di affidamento internazionali*.

Non si fa parola invece, nei due disegni di legge, di un fenomeno imponente ed estremamente bisognoso di normazione: quello dei

35.000 bambini e ragazzi che entrano ogni anno in Italia dall'Europa dell'Est e soprattutto dalla Bielorussia per i cosiddetti soggiorni climatici temporanei, forma di solidarietà internazionale che, accanto ad aspetti positivi, presenta rischi e problematicità più volte e invano messi in evidenza dagli osservatori più attenti (Busnelli *et al.*, 2000).

14. Considerazioni conclusive

Dall'approvazione della legge 4 maggio 1983 n. 184 sono passati ormai più di vent'anni. In questo periodo, quella sua parte che riguarda l'adozione dei minori in abbandono ha dato frutti molto positivi, incidendo in maniera rilevante sullo stesso costume. Al contrario, malgrado numerosi tentativi e innumerevoli congressi, la parte relativa all'affidamento familiare ha ricevuto un'applicazione assai modesta, e non c'è motivo di sperare che le modifiche introdotte dalla legge 149/2001 possano capovolgere la situazione. Esse, infatti, riguardano la normativa civilistica e non quella amministrativa, di istituzione e organizzazione del servizio, né tantomeno quella relativa alla disponibilità finanziaria.

Ma non sono questi i soli ostacoli. Altri, di peso forse maggiore, sembrano aver bloccato da oltre vent'anni in Italia la diffusione dell'affidamento familiare. In primo luogo, l'adozione ha potuto avere un così rilevante sviluppo perché, accanto all'apertura all'accoglienza, si è giovata della spinta propulsiva del desiderio di genitorialità, particolarmente vivo in un contesto caratterizzato da un forte calo della natalità. Di questa spinta non ha potuto giovare l'affidamento familiare, tutto centrato sull'accoglienza e non sulla genitorialità. Per di più, le stesse caratteristiche della famiglia italiana, per sua natura chiusa, possessiva, poco disponibile a condividere con altri la relazione genitori-figli, ha svolto un ruolo frenante: e questo vale sia per le famiglie affidatarie che per quelle d'origine.

Non minore peso ha avuto la frammentazione della pubblica assistenza a livello comunale, e la conseguente mancanza di servizi adeguati al di fuori dei grandi centri urbani. E anche in questi, fatte salve alcune eccezioni, le politiche assistenziali dirette ad aiutare le famiglie e i minori in difficoltà sono state gravemente carenti, e spesso del tutto assenti. È mancata infatti, fino alla legge 328/2000,

una legge quadro sulla pubblica assistenza per garantire su tutto il territorio nazionale livelli di intervento minimi uniformi.

Anche la magistratura ha le sue colpe. I giudici tutelari, con rarissime eccezioni, hanno omesso di esercitare il controllo sugli istituti, di loro competenza dalla legge 184/1983 fino alla legge 149/2001. I tribunali per i minorenni non si sono sufficientemente attivati per affermare il diritto del minore a una famiglia e troppo a lungo hanno consentito ricoveri in istituto o altre strutture residenziali per minori che avrebbero dovuto invece beneficiare dell'affidamento familiare. Il pubblico ministero minorile è stato del tutto latitante.

È mancata insomma, e questo è il limite maggiore, la riconversione dell'intervento assistenziale, tradizionalmente effettuato col ricovero in istituto: e ciò sia nella mentalità degli amministratori che nella prassi degli operatori. Tutto ciò fa dubitare che, in un contesto sociale profondamente mutato per il fenomeno dell'immigrazione e per i nascenti problemi di una società multietnica, l'affidamento familiare possa trovare la sua giusta collocazione fra gli strumenti di intervento in difesa dei diritti dei minori: senza enfatizzarlo come la panacea per tutti i mali, ma senza farne una specie di araba fenice come troppo a lungo è stato in questi ventitré anni di vita.

Non pare sufficiente a tal fine il richiamo un po' declamatorio dell'art. 1 comma 5 della legge 149/2001 contro le discriminazioni razziali. E anche il giusto divieto di ricovero in istituto dei minori sotto i sei anni di età contenuto nell'art. 2 comma 4 rischia di coprire operazioni "gattopardesche", in mancanza di una forte volontà di cambiamento delle Regioni e delle amministrazioni locali.

In conclusione, preoccupa che, in un contesto dove non si riesce ad applicare l'affidamento familiare ai bambini che sono fra noi, spuntino proposte come quelle menzionate più sopra, dirette a istituire un cosiddetto affidamento familiare internazionale, il quale, se le proposte diverranno legge, avrà sicuramente grande successo, dal momento che – ben diversamente dall'affidamento vero e proprio – mette al sicuro da fastidiose ingerenze della famiglia di origine e assicura tutti i vantaggi di un'adozione "in prova", fatta con possibilità di recesso unilaterale da parte degli affidatari e quindi non già nell'interesse del minore, ma ancora una volta in quello degli adulti.

Riferimenti bibliografici

Associazione Gian Paolo Meucci (a cura di)

1994 *La preadolescenza nella nostra società: problemi e prospettive. Atti del convegno, Firenze 13-15 maggio 1994*, Firenze, Regione Toscana (Quaderni di Educare in comunità, n. 6)

Bouchard, M. et al.

1997 *Quando un bambino viene allontanato. Diritti del bambino, diritti degli altri*, Milano, Franco Angeli

Busnelli, E.F. et al.

2000 *L'accoglienza temporanea dei bambini stranieri*, in «Studi Zancan», n. 5

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

1999 *I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia. Indagine sulle strutture residenziali educativo-assistenziali in Italia, 1998*, Firenze, Istituto degli Innocenti (Pianeta infanzia, n. 9)

2004 *I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori*, Firenze, Istituto degli Innocenti (Questioni e documenti, n. 33)

Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e amministrazione provinciale di Milano

1973 *Affidamenti familiari*, Padova, Cedam

Cirillo, S., Cipollini, M.V.

1994 *L'assistente sociale ruba i bambini?* Milano, Raffaello Cortina

De Rienzo, E., Saccoccio, C., Tortello, M.

1989 *Le due famiglie. Esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti*, Torino, Rosenberg & Sellier

Dell'Antonio, A.M.

1990 *Ascoltare il minore. L'audizione del minore nei procedimenti civili*, Milano, Giuffrè

1994 *Bambini di colore in affido e in adozione*, Milano, Raffaello Cortina

Fadiga, L.

2003 *L'adozione, una famiglia per chi non ce l'ha*, Bologna, Il mulino

Finocchiaro, A., Finocchiaro, M.

1983 *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Commento teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983 n. 184*, Milano, Giuffrè

2001 *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina (l. 20 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150)*, Milano, Giuffrè

Forcolin, C.

2003 *Famiglie professionali o semplici famiglie affidatarie?*, in «Minorigiustizia», n. 4

Giannino, P., Avallone, P.

2000 *I servizi di assistenza ai minori*, Padova, Cedam

Greco, O., et al.

1996 *Il bambino in affido e i suoi legami familiari*, in «Minorigiustizia», n. 2

2004 *L'affidamento familiare secondo la legge 149/2001. Essere "genitori" ed essere "figli" nell'affidamento familiare*, in AIAF, *L'avvocato del minore* (Quaderno, n. 1), p. 224-229

Guida, A.M.

2004 *L'affidamento familiare consensuale*, in AIAF, *L'avvocato del minore* (Quaderno, n. 1), p. 186-192

Guidetti Serra, B., Santanera, F.

1973 *Il paese dei Celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Torino, Einaudi

Lenti, L.

2002 *Minorenni in affidamento e responsabilità civile*, in Id. (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Milano, Giuffrè. Fa parte di *Trattato di diritto di famiglia* diretto da Paolo Zatti

Meucci, G.P.

1991 *I figli non sono nostri. Colloqui di un giudice dei minorenni*, Firenze, Vallecchi

Nicolò, A.M., Re, P., Rocchetto, F.

2002 *Affido e adozione. Tra il diritto e i diritti dei bambini*, in «Interazioni», n. 2

Sacchetti, L.

1984 *L'affidamento dei minori. Sistematica giuridica*, Rimini, Maggioli

1986 *Il commentario dell'adozione e dell'affidamento*, Rimini, Maggioli

Vercellone, P.

2002 *L'affidamento*, in Lenti, L. (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Milano, Giuffrè. Fa parte di *Trattato di diritto di famiglia* diretto da Paolo Zatti

Servizi sociali e affidamento di minori

1. Lo sviluppo dell'affidamento

L'affidamento di minori a famiglie era attuato negli enti che avevano la competenza di assistenza ai minori diversi decenni prima che la legge 184/1983 lo definisse e inquadrasse nella forma attuale.

Negli anni Sessanta con l'inserimento in questi enti di assistenti sociali, pedagogisti e psicologi si è gradualmente formata e affinata una metodologia di lavoro sociale, psicologico, educativo che qualifica oggi l'affidamento come un intervento complesso al quale, pur essendo la responsabilità assegnata all'assistente sociale, concorrono più professionalità.

Meritano di essere citate le esperienze dell'ONMI, dell'ENAOI e dell'Ufficio distrettuale di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia.

Un impulso all'affidamento familiare è venuto nello stesso periodo dalla critica al modello tradizionale di assistenza ai minori, come a tutte le persone bisognose di assistenza, attraverso il ricovero in istituti. La critica portata avanti prima da associazioni, da riviste di studi sociali, psicologi e giuridici è poi confluita in un ampio movimento culturale e politico che ha innescato quel processo di deistituzionalizzazione che dalla metà degli anni Settanta ha investito il mondo, fino ad allora appartato dell'assistenza, non solo ai minori, modificandolo radicalmente. Con il DPR 616/1977 che ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di assistenza si sono superati gli enti nazionali, organizzati per categorie di "bisognosi" e tutti gli interventi e le prestazioni sono stati ricomposti a livello territoriale nella gestione degli enti locali che, tuttavia, fino ad allora avevano scarse esperienze di interventi per i problemi dei minori a eccezione della Provincia, ma limitatamente ai minori riconosciuti.

In Toscana l'affidamento dei minori è da tempo una prassi consolidata nei servizi. La prima legge regionale di riordino dell'assistenza approvata nel 1976, accogliendo le istanze di cambiamento culturale, organizzativo e politico dei servizi sanitari, sociali, educativi molto diffuse in quel periodo, attribuisce ai servizi i seguenti compiti:

- prevenire o rimuovere le situazioni di abbandono e di bisogno;
- assicurare il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero in un altro ritenuto idoneo e, comunque, assicurare la permanenza nel proprio ambiente.

Successivamente con la LR 28/1980 la Regione ha definito i requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità (comunità educative, case famiglia) e delle famiglie o persone affidatarie o ospitanti.

Siamo in anticipo sulla legge 184/1983 alla quale va riconosciuto un contributo essenziale nel riconoscimento del diritto del bambino a essere educato nella propria famiglia e, quando privato di un ambiente idoneo, a essere affidato ad altra famiglia, a una persona singola o a comunità educativa.

Fino alla legge 184/1983 l'affidamento a famiglie, ma anche a comunità educative era un intervento comunque molto limitato e sperimentale, solo alcuni enti locali lo praticavano anche perché l'organizzazione del sistema assistenziale certamente non lo favoriva.

La legge ha avuto il grande pregio di stabilire i principi che spingevano alla trasformazione del sistema di assistenza ai minori:

- il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 comma 1);
- il minore che sia privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia, a una persona singola e a una comunità di tipo familiare (art. 2 comma 1).

Il ricovero in istituti di assistenza è un'ipotesi residuale.

Naturalmente la sua attuazione ha trovato condizioni favorevoli in quelle realtà come la Toscana dove le istituzioni che avevano già elaborato questi principi e il processo di deistituzionalizzazione era ampiamente condiviso e già avviato.

Successivamente alla emanazione della legge 184/1983 la Regione al fine di qualificare e rendere uniforme sul territorio regionale il procedimento di affidamento familiare ha adottato alcune direttive specifiche in ordine al sostegno economico per le famiglie affidatarie (delibera CR n. 364/1993) e alla organizzazione e funzionamento del servizio per l'affidamento familiare (delibera CR n. 348/1994).

2. Le funzioni dell'affidamento

La legge 149/2001 modificando la legge 184/1983 ha chiaramente definito l'affidamento quale intervento temporaneo che si prefigge tre obiettivi:

- limitare per il minore i danni derivanti dalla permanenza in una famiglia non in grado di corrispondere alle sue esigenze di crescita;
- assicurare al minore un ambiente idoneo per il suo mantenimento, la sua educazione e le sue esigenze affettive;
- attivare e realizzare un progetto di recupero delle capacità della famiglia per il reinserimento del minore nella medesima.

La normativa attuale ha rafforzato la temporaneità dell'affidamento – sia a famiglia sia a servizi residenziali socioeducativi – fissandone la durata massima in ventiquattro mesi.

L'inserimento del minore in una famiglia o in una struttura educativa non è un intervento in sé sufficiente, capace di risolvere i problemi da cui origina, ma fa parte, quando è necessario ricorrervi, di un programma di interventi, finalizzati a rimuovere le cause che hanno portato all'allontanamento e a sostenere la famiglia nel percorso di recupero della propria funzionalità e delle condizioni idonee per il rientro del minore.

L'affidamento di minori a soggetti diversi dai genitori è sempre un affidamento all'ente locale (Comune) competente per la tutela dei minori.

Comunque le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere motivo per l'allontanamento dei figli minori dalla famiglia alla quale invece devono essere prioritariamente destinati aiuti e sostegni per superare lo stato di difficoltà.

3. Chi può essere affidatario

La legge 149/2001 prevede che «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove non sia possibile attuare l'affida-

mento nei termini sopra riportati è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia sede più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni non può avvenire in un istituto...».

L'affidatario, sia che trattasi di famiglia che di comunità educativa, è tenuto ad accogliere il minore, a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore, nel caso vi sia una pronuncia di limitazione della potestà genitoriale.

L'affidatario è tenuto a osservare le prescrizioni dell'autorità che ha disposto l'affidamento.

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale nei normali rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

4. Le forme dell'affidamento

L'affidamento è un provvedimento e un intervento di competenza dell'ente titolare delle funzioni di assistenza e dei servizi sociali locali. L'elemento discriminante per cui si distinguono due forme di provvedimento: affidamento consensuale, affidamento giudiziale è rappresentato dalla volontà dei genitori o dell'esercente la potestà genitoriale di aderire al progetto.

Affidamento consensuale

Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) aderiscono al progetto di affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare o in un servizio residenziale socioeducativo. L'affido consensuale è disposto dal coniuge, titolare delle funzioni di tutela dei minori, secondo il progetto elaborato dal servizio sociale professionale.

Affidamento giudiziale

Quando la condizione familiare accertata risulti di pregiudizio per il minore e i genitori o chi esercita la potestà genitoriale rifiuti il proprio consenso a un progetto di affidamento è il tribunale

per i minorenni che assume la decisione di allontanare il minore dalla famiglia e ne dispone l'affidamento applicando l'art. 330 e seguenti del codice civile in materia di sospensione, decadenza e limitazione della potestà genitoriale.

Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile dare immediata efficacia al provvedimento se si riscontrano motivi di urgenza per l'allontanamento del minore.

Anche quando la decisione è assunta dal tribunale per i minorenni, il progetto di affidamento compete al Comune che vi provvede attraverso il servizio sociale professionale tenendo conto delle indicazioni e limitazioni contenute nel provvedimento del tribunale.

È utile ricordare che:

- Gli enti locali, attraverso gli operatori dei servizi sociali, rientrano fra i soggetti tenuti a segnalare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni «sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono» di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio (legge 184/1983 e successive modifiche) intendendosi per "abbandono" anche la persistenza da parte dei genitori di comportamenti gravemente pregiudizievoli per la crescita psicologica del minore. Ugualmente sono tenuti alla segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nei casi in cui i genitori rifiutano un progetto di tutela del minore.
- Gli enti locali (la pubblica autorità) attraverso gli operatori dei servizi sociali, sono tenuti a intervenire per motivi di urgenza, in base a quanto previsto dall'art. 403 del cc, che stabilisce «quando il minore è moralmente e materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persona per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli ordini di protezione dell'infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione».
- In ordine al dovere di segnalazione, alle modalità e procedure nonché per gli indicatori dello stato di abbandono si fa riferimento alla delibera della Giunta regionale del 25 marzo 2002, n. 313.

5. I tempi dell'affidamento

La durata dell'affidamento è determinata in base ai tempi che sono previsti come necessari nel progetto che i servizi sociali sono tenuti a elaborare perché la famiglia del minore sia in grado di recuperare capacità di cura, di educazione e di relazione sufficienti per il benessere del minore.

La legge 149/2001 stabilisce il termine massimo di 24 mesi di durata dell'affidamento. La cessazione dell'affidamento è decisa dalla autorità che lo ha disposto: il Comune in caso di affidamento consensuale, il tribunale per i minorenni nell'affidamento giudiziale. La proroga del periodo di affidamento, sempre nel superiore interesse del minore, compete al tribunale per i minorenni. Nell'affidamento consensuale il giudice tutelare che con proprio decreto ha reso esecutivo il provvedimento dell'ente locale può richiedere, quando sia accertato l'interesse del minore, ulteriori provvedimenti al tribunale per i minorenni.

Il percorso assistenziale dell'affidamento

Nell'intervento di affido, che trova la sua attuazione nella competenza dell'ente locale titolare della funzione di tutela dei minori, rilevano due profili di attribuzione: amministrativo e professionale.

1. Attività amministrativa

Sia nel caso di affidamento consensuale che di affidamento giudiziale si richiede il coinvolgimento diretto dell'ente locale attraverso un atto amministrativo, adottato secondo le attribuzioni previste dal proprio assetto statutario, regolamentare e organizzativo, che definisce i diritti, i doveri e le limitazioni riferiti ai diversi organi dell'amministrazione.

Nel caso di affidamento consensuale il provvedimento amministrativo deve recepire il progetto di affidamento – elaborato dall'operatore responsabile del caso – a favore del minore e del suo nucleo e contenere diversi elementi specificatamente indicati dalla legge. In particolare deve:

- essere innanzitutto motivato, cioè esplicitare le ragioni che hanno reso necessario tale provvedimento; evidenziare la situazione del ragazzo e della sua famiglia; specificare le caratteristiche dell'affidatario prescelto e idoneo all'accoglienza di quel minore;
- fare esplicita menzione dei consensi dei genitori (esercanti la potestà); gli atti della manifestazione del consenso devono essere allegati al provvedimento. Si fa presente che per la normativa attuale il provvedimento di affidamento disposto senza aver sentito i genitori o il tutore diventa illegittimo poiché la legge prevede che venga verificata la volontà dei genitori o del tutore in merito alla sistemazione del figlio fuori dalla famiglia.
- indicare il periodo di durata in un termine preciso che non può superare i 24 mesi dall'inizio dell'affido;
- indicare i tempi di verifica, la legge fissa almeno ogni sei mesi; nella verifica dovranno essere evidenziati gli interventi messi in atto volti al recupero della famiglia del minore;

- contenere indicazioni sulle modalità di esercizio dell'affidamento e sui compiti dell'affidatario; potranno essere previste limitazioni della potestà genitoriale anche attraverso l'atto amministrativo (in quanto i genitori accettano il contenuto dell'affidamento e quindi un'autolimitazione);
- determinare gli aspetti economici dell'affidamento a vantaggio degli affidatari (assicurazioni predisposte, contributo dell'ente locale, ecc.);
- indicare l'operatore di riferimento (nello specifico l'assistente sociale) a cui è attribuita la responsabilità e la vigilanza lungo tutto il periodo dell'affidamento;
- specificare le modalità attuate rispetto all'ascolto del minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione delle sue capacità di discernimento deve essere sentito dagli operatori. Se ha compiuto gli anni 14 deve esprimere il proprio consenso al progetto.

Il provvedimento emesso dall'ente locale è reso esecutivo dal giudice tutelare con decreto. Il giudice tutelare effettua un controllo di legittimità, che cioè si limita alla verifica della provenienza e della regolarità formale dell'atto, nonché del rispetto dei limiti della competenza dell'ente locale.

Il giudice non si esprime nel merito del progetto di affidamento la cui responsabilità è degli operatori e dell'ente locale.

Nel caso di affidamento giudiziale l'atto amministrativo di presa in carico del minore ha, per quanto compatibili, i contenuti di cui al punto precedente, ma soprattutto deve tenere conto delle indicazioni, delle limitazioni e delle prescrizioni previste nella decisione del tribunale per i minorenni.

2. La presa in carico e gli oneri economici

Per quanto concerne l'accesso agli interventi, la legge regionale 41/2005 dispone in via generale che ai minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti sul territorio della Regione Toscana è riconosciuto il diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.

In particolare, la stessa normativa regionale – all'articolo 5 – individua, quale soggetto istituzionale tenuto alla presa in carico, alla definizione del percorso assistenziale personalizzato e all'ero-

gazione delle prestazioni, il Comune di residenza del minore, salvo precisare, per quei minori non residenti sul territorio regionale, la competenza del Comune in cui si manifesta la necessità di intervento.

Nel caso dei minori per i quali si renda necessario l'inserimento in una struttura residenziale, la legge regionale prevede che, di norma, si debba assumere gli oneri per le prestazioni erogate il Comune di residenza antecedente l'inserimento.

3. Attività professionale dei servizi sociali

L'affidamento temporaneo di minori è parte di un programma assistenziale finalizzato a modificare la situazione familiare rimettendola in grado di assolvere adeguatamente ai propri compiti in modo che il minore allontanato possa rientrarvi e rimanervi stabilmente.

L'attuazione del programma di competenza dei servizi sociali locali richiede che altri servizi, in rapporto alle esigenze e ai problemi che il caso presenta, forniscano la loro collaborazione e primi fra tutti i servizi di psicologia costituendo équipe stabili (assistenti sociali, psicologi) che possono garantire la continuità assistenziale.

Sotto il profilo della metodologia di intervento sociale e psicologico il procedimento è ormai definito e consolidato: si caratterizza come un processo con diverse fasi, ognuna in grado di condizionare quelle successive e l'esito finale, con una pluralità di azioni e adempimenti che devono avere presenti tutti i soggetti che agiscono nel programma.

L'affido nasce come risposta possibile a una condizione familiare multiproblematica nella quale si intrecciano diversi fattori di criticità e disfunzionamento, ma lo stesso percorso assistenziale è, a sua volta costellato di nodi critici che lo possono rendere molto tortuoso, dilatarne i tempi e vanificarne l'esito.

Da qui la necessità di un controllo costante dell'intervento perché non ne sia trasformata la natura e perché l'affido non si risolva in una situazione più idonea, sicuramente apprezzabile, del minore lasciando però in secondo piano il recupero della famiglia con il rischio della cronicizzazione dei problemi che allontana e affievolisce le possibilità di rientro del minore.

4. Le fasi dell'intervento professionale

La metodologia dell'intervento si sviluppa in una serie definita di azioni sequenziali, che vanno dalla rilevazione del bisogno alla valutazione finale del progetto realizzato.

Qui possiamo prendere in considerazione, in una forma sintetica, le principali fasi del procedimento che impegnano essenzialmente il lavoro di assistenti sociali e psicologi.

4.1 Analisi e valutazione della situazione

L'analisi e la valutazione della situazione assumono rilevanza specifica per la capacità di orientare le scelte successive. È necessario quindi che siano sviluppate con il massimo rigore metodologico e scientifico possibile, con i tempi dovuti ricorrendo oltre che all'indagine sociale diretta e psicologica ai dati e contributi che possono essere forniti da operatori di altri servizi in contatto con il minore e la famiglia.

Per le aree di indagine sociale e psicologica per il minore, la famiglia e il suo contesto di vita nonché per l'individuazione dei servizi e delle fonti significative di informazione e verifica si assumono le indicazioni e gli strumenti contenuti nella delibera 313 della Giunta regionale del 25 marzo 2002.

In questa fase l'attività di psicologia e di servizio sociale, con i contributi richiesti ad altri servizi ed esperti hanno lo scopo di raggiungere una valutazione condivisa, sostanziata da fattori riscontrati, sulla condizione del minore o sui comportamenti degli adulti.

Non è sufficiente aver raggiunto una diagnosi, ma è necessario che sia insieme formulata una prognosi avendo valutato le risorse che anche nella famiglia allargata possono essere attivate e le risorse che il sistema istituzionale e il contesto sociale possono mettere a disposizione. Nessun intervento dovrebbe essere proposto o realizzato finché non si è effettivamente compresa la natura della crisi che la famiglia vive, degli elementi che la determinano, dei danni che tale condizione determina per il minore e della disponibilità dei genitori anche insieme ad altri familiari a impegnarsi in un progetto di modifica della situazione familiare.

4.2 Elaborazione interprofessionale del progetto di affidamento

Il progetto di affidamento include tutti i soggetti che partecipano al percorso assistenziale: il minore, la famiglia, gli affidatari, i servizi

responsabili del progetto e quelli che sono chiamati a intervenire con gli apporti professionali necessari per contrastare i problemi e le carenze rilevati e per favorire il processo di recupero della famiglia.

Nel progetto sono definiti:

- gli obiettivi generali particolari riferiti al minore, alla famiglia ed eventuali altri parenti; i cambiamenti che si devono perseguire;
- gli impegni che famiglia, operatori e affidatari devono assumere; le indicazioni, le prescrizioni e le eventuali limitazioni che si devono rispettare;
- le azioni da attuare da parte di tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo nel progetto e i tempi in cui si prevede che tali azioni siano sviluppate;
- le prestazioni, le risorse, i servizi, le collaborazioni e gli aiuti particolari che devono essere assicurati o possono essere attivati dall'ente locale, da altre organizzazioni pubbliche e private;
- i tempi di attuazione delle diverse fasi del programma nonché i tempi e i modi di verifica della sua evoluzione;
- la durata del progetto con la previsione della valutazione finale e della data di conclusione dell'affidamento.

Il progetto di affidamento assume pertanto il significato di un "contratto" che impegna reciprocamente la famiglia, gli affidatari e i servizi in un rapporto di collaborazione finalizzato di norma a riportare nel minor tempo possibile il bambino nella sua famiglia.

4.3 Attuazione del progetto

Il piano di lavoro

La realizzazione del progetto comporta per gli operatori che ne condividono la responsabilità professionale la formulazione di un piano di lavoro nel quale, tenendo presenti i tempi e le fasi di sviluppo del progetto, programmano la propria attività in relazione ai diversi soggetti e agli obiettivi per ciascuno specificati. Il piano di lavoro comprende le azioni che ognuno degli operatori prevede di realizzare per le parti di propria competenza e le azioni che sono da attuarsi in stretta collaborazione.

Adesione della famiglia - informazione e preparazione del minore

Al di là degli adempimenti che la legge 149/2001 prevede, gli operatori sanno quanto la partecipazione della famiglia, attore principale del percorso assistenziale è condizione per il suo svilup-

po e il conseguimento dell'obiettivo principale. Per questo ne sollecitano e ne sostengono la partecipazione in ogni momento.

Il minore oltre a essere sentito e informato in rapporto alla sua capacità di comprendere quanto gli viene prospettato, ha diritto a essere preparato e rassicurato, con la collaborazione dei familiari, in relazione alle decisioni e ai cambiamenti che lo riguardano.

La scelta degli affidatari

Per procedere a una efficace scelta degli affidatari, avendo presenti le possibilità e le indicazioni della normativa vigente, gli operatori, oltre alla conoscenza approfondita delle esigenze del minore e della sua famiglia, devono disporre di una conoscenza altrettanto approfondita delle risorse disponibili nel territorio per accogliere il minore: famiglie, persone singole, comunità educative. La prima domanda alla quale si deve rispondere, avendo ponderato vantaggi e limiti, è quale di queste opportunità può meglio corrispondere ai compiti e alle difficoltà che il caso specifico propongono agli affidatari.

Quando si è selezionata la sistemazione più opportuna e utile, la scelta successiva che si presenta è quale famiglia o quale comunità educativa ha i migliori requisiti per accogliere quel minore e per entrare in un rapporto positivo con la sua famiglia. Non si tratta di scegliere la famiglia più brava, più organizzata, con la migliore condizione economica, ecc., ma di individuare la famiglia più valida per quel bambino con le sue esigenze, le sue esperienze, le sue difficoltà.

Lo stesso tipo di valutazione si fa nei confronti delle comunità educative e, naturalmente, si considerano anche le esperienze precedenti di altri casi di affido.

Per quanto siano gli operatori ad avere gli elementi di conoscenza e i criteri di valutazione, la famiglia del minore deve essere posta nella condizione di partecipare alle scelte e di condividere la decisione.

Nella scelta della famiglia o della comunità educativa gli operatori considerano il numero e l'età dei minori già presenti perché siano assicurate al minore delle relazioni significative così come, quando non vi siano disposizioni contrarie, ricercano una collocazione che non allontani il minore dal proprio contesto relazionale e permetta di mantenere, senza eccessive difficoltà, i rapporti con i propri familiari.

Prima del definitivo affidamento a una famiglia o a una comunità educativa può essere utile un progressivo avvicinamento del

minore, sostenuto dai genitori, al cambiamento che lo attende prevedendo occasioni di incontro e di ospitalità che lo preparino alla nuova esperienza.

L'allontanamento del minore dalla propria famiglia

È un aspetto tutt'altro che secondario del procedimento di affido. È un intervento che merita di essere accuratamente programmato. La sua esecuzione è collegata a molti altri fattori che influenzano il procedimento. Se la decisione dell'allontanamento viene presa sulla base di un provvedimento giudiziario può non esservi il tempo, talvolta, di preparare il minore al passaggio nella nuova famiglia. Tale provvedimento introduce nel procedimento elementi di tensione che turberanno i diversi attori (la famiglia, il bambino, la famiglia affidataria o i servizi residenziali socioeducativi). Se, invece, l'affidamento si attua sulla base di un accordo tra la famiglia naturale e i servizi è possibile, in relazione all'età, raccogliere il parere del minore, attenuando significativamente le conseguenze traumatizzanti del distacco. L'allontanamento si attua quando il servizio abbia formulato un'ipotesi sulla fattibilità dell'affido, quando cioè il minore possa vivere con una famiglia o una struttura educativa, diversi ambienti dal nucleo naturale, senza antitesi tra loro ma famiglia affidataria o servizio residenziale socioeducativo capace di accogliere il minore con i suoi bisogni, comprendere quelli della famiglia naturale, accettare il rientro periodico del minore, collaborare per la buona riuscita del suo rientro definitivo in famiglia.

Le azioni di sostegno

L'affidamento è un progetto globale per cui le azioni di sostegno sono rivolte, pur in misura necessariamente diversa, a tutti i soggetti: minore, affidatari, famiglia.

Il minore

Nell'affido il minore, che già vive in una famiglia problematica con un sistema relazionale spesso deficitario o esasperato, affronta una serie di prove che generano in lui sentimenti di abbandono, di colpevolezza, di incertezza, di paura, di ambivalenza con riflessi importanti sulla maturazione psichica.

Il modo di vivere questi passaggi è condizionato dall'età e dall'esperienza vissuta dal bambino e quindi l'aiuto e il sostegno psi-

cologico è modulato su quel particolare bambino con le sue personali reazioni che deve essere aiutato a esprimere ed elaborare non solo nelle fasi più critiche della separazione dei genitori e dell'inserimento nel nucleo affidatario o nella comunità educativa, ma fino al suo definitivo reinserimento in famiglia.

Nella sua azione verso il minore, l'operatore deve necessariamente impegnare anche i genitori e gli affidatari perché segnalino eventuali momenti di difficoltà e perché assumano comportamenti e atteggiamenti ai bisogni di chiarimento e rassicurazione del minore.

Gli affidatari

Le azioni rivolte agli affidatari sono destinate a sostenere un buon andamento dell'affido e sono naturalmente diverse quando si tratta di una famiglia o di una comunità educativa.

Il rapporto con gli educatori della comunità è incentrato sul progetto educativo che è stato elaborato per il minore, sul suo comportamento e le sue relazioni all'interno della comunità e nel contesto più generale, su eventuali difficoltà che si verificano e su cambiamenti che possono risultare opportuni.

La famiglia affidataria che offre la sua disponibilità ad accogliere il minore deve essere sostenuta nel proprio ruolo, che non è privo di rischi di sconfinamento, attraverso un'azione di informazione, di chiarimento e di facilitazione dei rapporti da tenere con il minore, con la sua famiglia, con altri servizi. Deve essere aiutata a raggiungere e mantenere le condizioni più favorevoli al buon andamento del progetto di affido, ma nessuna azione deve essere messa in atto per modificare il suo normale modo di essere e il suo assetto relazionale.

La famiglia del minore utente dei servizi

L'impegno che il caso richiede dal suo manifestarsi fino alla decisione e attuazione dell'affido può portare i servizi ad attenuare l'azione quando il primo obiettivo di assicurare un'adeguata sistemazione è raggiunto.

Il rischio che si corre è che la famiglia naturale interessi soltanto nella fase iniziale del procedimento, come area che esprime le proprie incapacità di far fronte ai ruoli genitoriali e, quindi, con il collocamento del minore in affido, essa sparisca dall'attenzione degli operatori.

In realtà il vero obiettivo da conseguire con l'affidamento è il ritorno rapido del minore nella sua famiglia, quindi le sue aree di fragilità devono essere, per quanto possibile, sanate. La responsabilità di un intervento che deve tendere non solo a erogare prestazioni assistenziali, ma a modificare le fragilità relazionali che hanno influenzato negativamente il rapporto dei genitori con il figlio (o con i figli). Pertanto nel concordare il progetto di affidamento con i diversi attori si avrà cura di precisare dettagliatamente anche gli obiettivi, gli interventi di aiuto psicologico, sociale, materiale, le fasi di verifica che riguardano la famiglia naturale.

4.4 Le verifiche

Il piano di lavoro deve comprendere, al di là degli obblighi di relazione stabiliti nella legge 149/2001, la programmazione delle verifiche del progetto di affidamento da cadenzare in rapporto alle problematiche che ciascun caso presenta. La verifica permette agli operatori di valutare l'incidenza degli interventi realizzati e di adeguare le azioni successive in relazione ai cambiamenti che si sono prodotti, a fatti nuovi che siano nel frattempo emersi e a nuove opportunità che risultino disponibili.

4.5 Il rientro del minore nella sua famiglia

Il rientro del minore nella sua famiglia è un obiettivo che sostiene tutto il procedimento di affido. Lo studio della famiglia naturale è diretto a mettere a fuoco le aree critiche sulle quali i servizi devono programmare interventi per modificare l'ambiente familiare, perché in tempo ragionevole esso possa di nuovo accogliere il minore. I servizi si devono chiedere fin dalla fase iniziale quali condizioni assicurare per modificare condizioni familiari sia dal punto di vista relazionale che materiale. La decisione del rientro del minore nella propria famiglia è complessa e scaturisce da una valutazione di équipe, dopo che si è confrontata in modo approfondito con la famiglia affidataria o il servizio residenziale e con la famiglia di origine. Nel confronto si analizzano i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti durante il percorso compiuto con l'affido. Può accadere che la valutazione non permetta di concludere per il rientro del minore nella sua famiglia ma che, tuttavia, debba ritenersi concluso l'affidamento, perché il suo prolungamento risulterebbe regressivo. Per tale eventualità, i servizi avranno progettato una misura

alternativa, che impegni il minore ad assumere ulteriori nuove responsabilità e la famiglia naturale sia posta dinanzi ai problemi che ostacolano il rientro del minore. A mano a mano che la conclusione dell'affidamento si avvicina, i servizi svilupperanno interventi tesi a facilitare il rientro del minore nella famiglia di origine per un verso e a trattare i riflessi della separazione del minore dalla famiglia affidataria o del servizio residenziale, dall'altra.

4.6 Adempimenti particolari

Durante il periodo di affidamento i servizi, esercitando la funzione di vigilanza, sono tenuti ad alcuni adempimenti verso l'autorità giudiziaria competente (giudice tutelare, tribunale per i minorenni). La legge 149/2001 impegna infatti i servizi a:

- comunicare ogni intervento di particolare rilevanza che si verifichi;
- presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sull'evoluzione della situazione familiare del minore e sulla presunta ulteriore durata dell'affidamento.

Le attività dei Centri affidi

Per le attività specificamente connesse all'affidamento a famiglie il modello organizzativo definito con la deliberazione del Consiglio regionale 348/1994 prevede che i servizi territoriali siano integrati da Centri affidi con il compito di: promuovere l'accoglienza presso famiglie di minori in difficoltà, preparare e selezionare le famiglie disponibili, sostenerle nel loro impegno e concorrere al progetto di affidamento in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari impegnati.

1. Modalità operative

1.1 Preparazione e selezione delle famiglie affidatarie

In primo luogo, è utile alimentare il "vivaio" delle famiglie affidatarie. È questa funzione non trascurabile, la quale deve essere curata con equilibrio, senza creare aspettative che potrebbero non essere soddisfatte e che richiedono un'attenta conoscenza delle dinamiche dell'ambiente in cui si opera.

Occorre individuare le fasce di popolazione che possono risultare interessate ai problemi e ai bisogni dei minori momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e disponibili a fare un tratto breve di strada insieme a loro.

Dare alle coppie interessate informazioni preliminari sulle caratteristiche dell'istituto dell'affidamento (responsabilità nei confronti del minore, della sua famiglia, dell'ente affidante) ed, eventualmente, della magistratura minorile.

Dopo due incontri collettivi di informazione preliminare si provvede a selezionare le coppie che intendono impegnarsi nell'affidamento.

L'équipe (assistente sociale, psicologo) che avrà l'incarico di condurre i colloqui di selezione predisporrà i criteri ai quali riferirsi per valutare il profilo attitudinale della coppia e della famiglia allargata da tenere presente per l'abbinamento.

1.2 Preparazione specifica della coppia (ed eventualmente di singoli) all'affidamento

Le nuove coppie ritenute idonee per l'affidamento devono essere sufficientemente preparate ad accogliere consapevolmente il minore

(la sua storia, il momento evolutivo che egli vive, le sue abitudini di vita, la natura dei rapporti con la sua famiglia e con ciascun genitore, i problemi emergenti riguardo alla salute, all'educazione, alla socializzazione e all'istruzione), a rapportarsi con la famiglia naturale, conoscendone le relazioni con il minore, le dinamiche familiari, le difficoltà emergenti di salute, istruzione, lavoro, reddito, abitazione, la percezione che la famiglia naturale ha dei problemi del minore, come essa percepisce l'affidamento a una famiglia "altra", a muoversi nella rete sociale nella quale il minore è coinvolto.

La preparazione avviene per gruppi di 5 fino a un massimo di 7 coppie, utilizzando la discussione di casi che presentino l'intero processo di affidamento, così da mettere in luce anche gli aspetti conclusivi del rapporto e, quindi, il rientro nella famiglia naturale.

1.3 Criteri per l'abbinamento

Si è già sottolineata l'importanza di curare il vivaio delle famiglie affidatarie, poiché la sua alimentazione permette ai servizi di avere a disposizione un numero sufficiente di famiglie che consenta una scelta accurata in rapporto ai bisogni del minore da affidare.

Per procedere all'abbinamento, occorre avere a disposizione, oltre una conoscenza approfondita del minore e della sua famiglia, una informazione puntuale delle famiglie affidatarie, riguardanti:

- la motivazione all'affido e le ragioni che la sostengono: cosa rappresenta l'affido per la famiglia;
- in quale fase del ciclo di vita della coppia esso si colloca;
- le dinamiche familiari interne al nucleo e con la famiglia allargata;
- l'orientamento dei figli e della famiglia allargata nei confronti dell'affido;
- le condizioni materiali per realizzare l'affido: disponibilità economiche, di tempo e di spazio;
- le conseguenze ipotizzabili per l'accoglienza di un "altro" per la coppia, per i figli, per la famiglia allargata;
- il modo in cui è percepita "quella" famiglia naturale;
- il modo con cui è considerata la prospettiva dei rapporti con la famiglia d'origine, il rientro periodico in essa e il rientro definitivo del minore.

Quando si sia deciso l'affidamento, può essere utile sperimentare occasioni di inserimento del minore nella famiglia affidataria,

anche per acquisire l'orientamento del minore verso la famiglia proposta.

Alle famiglie affidatarie viene chiesto di partecipare a gruppi che hanno la funzione di garantire alle coppie momenti di scambio e di confronto che le sostengono nell'affrontare le difficoltà di relazione con il minore e con la sua famiglia. Il gruppo, rifacendosi all'esperienza di ciascuno, aiuta le coppie a elaborare spiegazioni sui singoli comportamenti messi in discussione.

I conduttori dei gruppi hanno il compito di facilitare e guidare la discussione.

Il gruppo può comprendere al massimo 7 coppie e ha incontri ogni tre settimane o una volta al mese. Il servizio, infine, può offrire alla coppia affidataria l'opportunità di colloqui non tanto per trattare problemi sull'andamento dell'affido, quanto per affrontare difficoltà che siano insorte tra i coniugi, tra loro e i figli propri, o con i propri parenti.

Organizzazione delle attività di affidamento

1. Il contesto generale

Il percorso di affidamento non si realizza in un laboratorio, ma in una concreta situazione con un definito contesto organizzativo e sociale nel quale si devono ricercare le risorse e le collaborazioni che rendono possibile il processo di recupero della famiglia in un tempo ragionevole.

Gli operatori territoriali, responsabili del progetto di affidamento in tutte le sue fasi, devono poter contare su adeguati strumenti di aiuto da attivare nei casi in cui necessitano. Ne sono esempio i progetti integrati di sostegno di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 41/2005 e gli investimenti aggiuntivi di risorse previsti dal Piano di azione diritti dei minori.

La carenza di risorse, interventi, collaborazioni utilizzabili nei tempi e nelle misure corrispondenti alle effettive necessità, può inficiare l'esito dell'affidamento più garantito dal punto di vista della correttezza della procedura e aprire la strada ad affidi ripetuti e prolungati i cui effetti sulla personalità in formazione del minore vanno tenuti in grande considerazione.

A monte dell'affidamento, sia dell'affidamento a famiglie che a servizi residenziali, nel sistema organizzativo più generale devono esistere le condizioni favorevoli perché i progetti di affidamento possano conseguire l'obiettivo per cui sono disposti e in particolare:

- politiche sociali amiche delle famiglie con figli, attive nella promozione e tutela dei diritti dei minori e comprensive di azioni positive per assicurare pari opportunità a famiglie con bambini che si trovino, per le più varie circostanze, in condizioni di svantaggio (Piano di azione diritti dei minori);
- un complesso definito di servizi, interventi e prestazioni idonei a sostenere la famiglia nelle sue funzioni di educazione e cura dei figli che siano attivabili in tempi rapidi e modulabili in funzione della variabilità delle esigenze delle famiglie;
- una rete organizzata di solidarietà e di mutuo aiuto costituita dalle risorse dei servizi territoriali, delle istituzioni, delle famiglie, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale;

- competenze professionali adeguate per profilo professionale, numero e collocazione orientate e qualificate per operare con le famiglie e con i minori nel rapporto individuale, di gruppo e di comunità;
- conoscenza del territorio di competenza attraverso l'analisi condotta dall'osservatorio regionale per i minori, ma principalmente attraverso l'osservazione professionale, l'ascolto in rapporto diretto con le persone, i gruppi, le organizzazioni rappresentative, le agenzie sociali ed educative.

2. I criteri organizzativi

Il Piano di azione diritti dei minori (delibera CR 238/2003) indica alcuni criteri organizzativi che corrispondono alle esigenze di funzionamento dei servizi sociali e sanitari impegnati nelle azioni di tutela dei minori.

Si richiamano in particolare i seguenti:

- l'individuazione di un'area unitaria degli interventi minorili;
- la definizione da parte dei Comuni e aziende usl di modalità gestionali che facilitino la conduzione unitaria dei servizi e che assicurino percorsi assistenziali integrati quando vi concorrono i servizi sociali e unità funzionali dei servizi sanitari;
- la nomina di un responsabile di zona per l'area minorile per il coordinamento delle attività professionali e delle risorse e per l'attuazione di modalità di lavoro integrato con i servizi delle Aziende usl;
- l'attribuzione della responsabilità della presa in carico dei casi all'assistente sociale del Comune al quale compete la conduzione del progetto con l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie al suo sviluppo.

L'applicazione di questi criteri qualifica l'ambito operativo dei servizi socioassistenziali, ma per lo sviluppo efficace dei progetti di affidamento è necessario assicurare le condizioni che rendono effettiva la continuità assistenziale e che sono rappresentate da:

- la formazione, di norma, di una unità operativa multidisciplinare, formata innanzitutto da assistenti sociali e psicologi e integrata dalle professionalità specialistiche necessarie, che sia impegnata in forma continuativa, anche se non esclusiva, su tutto il percorso dell'affidamento;

- impiego di professionalità esperte nel lavoro con le famiglie e con i minori;
- destinazione di risorse professionali adeguate per numero e competenze in considerazione della complessità dei progetti e dei tempi di lavoro necessari, inclusi gli adempimenti amministrativi, per seguirli con interventi efficaci e puntuali nella loro evoluzione.

In conclusione, con questa indicazione, il Piano di azione diritto dei minori evidenzia come e quanto la qualità dell'organizzazione possa condizionare l'azione professionale degli operatori e dei servizi affinché gli interventi possano effettivamente conseguire i risultati attesi e comunque i migliori possibili in rapporto alle problematiche presentate.

Legislazione e atti di indirizzo

**Legge 28 marzo 2001, n. 149
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori», nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile***

**Titolo I
Diritto del minore alla propria famiglia**

Art. 1.

1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Principi generali».

3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

* Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2001, n. 96.

«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

Titolo II **Affidamento del minore**

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-*bis*. Dell'affidamento del minore».

2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferi-

bilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della

famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

Titolo III Dell'adozione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

Capo II Della dichiarazione di adottabilità

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a prov-

vedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».

Art. 12.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 10».

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Art. 14.

1. L'articolo 15 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abban-

dono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 15.

1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiarata che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 16.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello,

sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Art. 17.

1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Art. 18.

1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».

Capo III Dell'affidamento preadottivo

Art. 19.

1. L'articolo 22 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

Art. 20.

1. L'articolo 23 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che

dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Capo IV **Della dichiarazione di adozione**

Art. 21.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

Art. 23.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

Art. 24.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

Titolo IV **Dell'adozione in casi particolari**

Capo I

Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 25.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

soppressa

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

Art. 26.

1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».

Art. 27.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

Art. 28.

1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministra-

zione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

Capo II Delle forme dell'adozione in casi particolari

Art. 29.

1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

«a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;».

Titolo V

Modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile

Art. 30.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (*Provvedimento del tribunale*) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

Art. 31.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Pubblicità*) – La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

Titolo VI

Norme finali, penali e transitorie

Art. 32.

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».

2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».

3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Art. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9».

Art. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con

la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 35.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

Art. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Art. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

Art. 38.

1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

Art. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garan-

tire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A - parte integrante della delibera di GR n. 139 del 27 febbraio 2006, Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41*

1. Premessa normativa

Normativa nazionale

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», modificata con Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 – n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, pubblicata sulla G.U. n. 96 del 26/04/01
- Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, all'art. 22 comma 2 lettera c), include nel livello essenziale delle prestazioni sociali "gli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".

Normativa regionale

- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", che, all'art. 53, indica l'affidamento temporaneo a famiglie e a servizi socio-educativi fra gli interventi ed i servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie al suo benessere;
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 313 "Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori";

* Pubblicato in BUR Toscana del 22 marzo 2006, n. 12.

- Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 238 “Modifica dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122. Approvazione del Piano di Azione “Diritti dei minori” e del Piano di Azione “Inclusione sociale e contrasto della povertà” che, al punto 3.2 del Piano di Azione “Diritti dei minori”, prevede che “i nuclei familiari che vivono situazioni difficili richiedono attenzione specifica e investimenti aggiuntivi di risorse proprio per rispettare il diritto del minore a vivere nella propria famiglia; ciò vale anche per le famiglie di origine dei minori in affido per potere garantire il più sollecito superamento delle situazioni di crisi che lo hanno reso necessario”.

2. Funzione e obiettivi dell'affidamento

L'affidamento rappresenta una misura protettiva di tutela del minore alla quale si ricorre quando si rileva una situazione di difficoltà della famiglia che non le consente temporaneamente di assolvere ai propri compiti e di corrispondere alle esigenze educative del minore.

Il Comune provvede agli interventi necessari per favorire il superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine e per assicurare al minore il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, ai sensi degli artt. 11,15 e 53 della L.R. 41/2005.

Il carattere temporaneo dell'affidamento è chiaramente definito dalla L. 149/2001: la durata dell'affidamento è infatti commisurata al tempo necessario per il programma di recupero della famiglia e non può superare i ventiquattro mesi. Solo nei casi in cui l'interruzione rechi pregiudizio al minore ne può essere prevista la proroga.

3. Tipologie e forme di affidamento

Sotto il profilo giuridico, l'affidamento di minori a soggetti diversi dai genitori può essere di tipo consensuale o giudiziale.

3.1 Affidamento consensuale

Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) aderiscono al

progetto di affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo.

In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'Ente locale; l'Ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minore e del suo esito.

Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art. 4, comma 1 della L.184/83 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità.

L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

3.2 Affidamento giudiziale

Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo, è il Tribunale per i Minorenni che dispone l'affidamento.

Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento.

Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente Locale, che deve attuare il progetto tenendo conto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto ad ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minore.

L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

4. Indicazioni operative e organizzative

4.1 L'affidamento dei minori fra gli interventi per le famiglie in difficoltà

La Regione Toscana intende potenziare gli interventi di tutela e protezione dei minori all'interno di azioni e progetti integrati di sostegno e aiuto alla famiglia fin dall'insorgere delle prime forme di difficoltà, con l'obiettivo di ripristinare quelle condizioni necessarie perché non sia pregiudicata la funzione educativa della famiglia nei suoi aspetti di cura, protezione e affettività.

Nella formulazione delle modalità operative per le attività di affidamento di minori i principali punti di riferimento si assumono dal Piano d'Azione Diritti dei Minori (Del. C. R. 238/2003) e dalla L. 149/2001, che ha apportato sostanziali modifiche alla L. 184/83.

Il Piano d'Azione Diritti dei Minori definisce un modello operativo e organizzativo che impegna istituzioni, servizi, operatori e comunità locale e si fonda sui seguenti elementi qualificanti:

- adozione su iniziativa dei Comuni, di accordi interistituzionali per azioni integrate rivolte alle famiglie in difficoltà e alla tutela dei minori;
- presa in carico istituzionale, professionale e comunitaria dei minori in situazioni di disagio;
- assunzione di linee di azione comuni fra EE.LL. e Azienda USL per la prevenzione del disagio minorile;
- coordinamento organizzativo, a livello di zona socio-sanitaria, fra i servizi sociali dei Comuni e i servizi dell'Azienda USL per lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati;
- individuazione a livello di zona socio-sanitaria di un'area definita degli interventi minorili e nomina di un responsabile con compiti di coordinamento delle attività professionali;
- promozione delle relazioni comunitarie e sviluppo del lavoro di rete istituzionale e professionale e con gli altri soggetti sociali che operano nel settore dei minori e della solidarietà interfamiliare;
- superamento della parcellizzazione degli interventi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, da impostarsi e realizzarsi con l'impegno di operatori sociali, sanitari e educativi e condividendo obiettivi, responsabilità, interventi e risorse;
- attribuzione all'assistente sociale del Comune territorialmente

competente, della presa in carico del caso, con la responsabilità della "regia" del progetto individuale e con l'impegno di facilitare l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale.

In rapporto alle specificità dell'intervento di affidamento le indicazioni del Piano d'azione diritti dei minori necessitano di ulteriori articolazioni e definizioni.

In particolare, per corrispondere agli obiettivi e alle prescrizioni della L. 149/2001 occorre assumere un modello operativo finalizzato a tutelare, con tutte le azioni possibili, il diritto del minore a vivere in una famiglia e prima di tutto nella propria.

Da quanto sopra derivano le seguenti indicazioni:

- orientare risorse e attività professionali allo scopo di cogliere e interpretare i segnali di disagio (socio-economico-culturale, fisico, psicologico ecc.) del minore e della sua famiglia;
- provvedere ad una presa in carico precoce della famiglia problematica e del minore;
- valutare in modo approfondito, con l'impegno di tutte le professionalità necessarie la situazione familiare e la condizione del minore;
- predisporre un'azione programmata che contrasti l'ulteriore deterioramento delle condizioni familiari e permetta di recuperare, in un tempo e con un progetto definiti, le capacità della famiglia di adempiere alle proprie funzioni verso i figli;
- adottare interventi modulabili sulle effettive esigenze della famiglia e del minore;
- realizzare tutte quelle misure che possono sollevare temporaneamente la famiglia da impegni che non è in grado di assolvere e offrire, nello stesso tempo, al minore ambienti e condizioni di vita che corrispondono alle sue esigenze educative e di cura (affidamenti part-time – assistenza domiciliare educativa – centri diurni – attività di socializzazione ecc.);
- impegnare le organizzazioni dell'associazionismo, del volontariato e della solidarietà nel progetto di sostegno del minore e della sua famiglia con attività non generiche, ma finalizzate e coordinate;
- stabilire un rapporto chiaro e impegnativo con i genitori e la famiglia nel suo insieme che ne stimoli un atteggiamento responsabile, attivo e collaborativo.

5. Il percorso assistenziale dell'affidamento di minori

Per corrispondere agli obiettivi della L. 149/2001 e accrescere l'efficacia del percorso assistenziale

di affidamento del minore a famiglia o a servizio socio educativo è importante che siano assicurate

le condizioni che maggiormente possono concorrere ad un esito positivo del progetto.

Fra le condizioni indicate per l'idoneo sviluppo del percorso affidatario si individuano in particolare:

1. la costituzione di una équipe stabile di assistenti sociali e psicologi (*quantità e quali Istituzioni*) che, ferma restando la responsabilità del caso ad un assistente sociale, sia impegnata in forma continuativa su tutto il percorso dell'affidamento in modo da rendere effettiva la continuità assistenziale;
2. l'apporto collaborativo di tutti i servizi e degli operatori il cui intervento può essere richiesto in relazione alle esigenze del minore e della famiglia;
3. l'elaborazione di un progetto che:
 - sia rivolto contemporaneamente e in modo integrato al bambino, alla sua famiglia, alla famiglia affidataria o al servizio socio educativo;
 - definisca con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio periodico sull'andamento dell'intervento e sulla sua congruità rispetto al bisogno manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga, rinnovo del progetto.
4. la partecipazione della famiglia del minore al progetto di affidamento e alle scelte che comporta compresa la temporanea sistemazione del figlio in una famiglia o in una struttura socioeducativa, fatte salve le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni in caso di affidamento giudiziario;
5. la formalizzazione degli impegni richiesti, in rapporto al caso specifico, alla famiglia affidataria o alla struttura socio-educativa in base ad un progetto educativo definito;
6. l'informazione del minore, quando possibile, in tutte le fasi del progetto e particolarmente per l'allontanamento dalla famiglia, l'inserimento nella famiglia affidataria o nel servizio socioeducativo e rientro nella propria famiglia;

7. la verifica del progetto di affidamento in tempi programmati in modo da apportare correzioni al percorso definito e corrispondere all'impegno di tenere costantemente informati rispettivamente il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni e di presentare la relazione semestrale sull'andamento del programma assistenziale.

Per le specifiche esigenze operative dell'affidamento del minore ad altra famiglia diversa da parenti, è necessario che le attività dei centri affidi, come previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 348/94, si sviluppino in stretto raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari titolari dei progetti di affidamento.

In particolare il centro affidi deve assicurare:

- la conoscenza approfondita delle famiglie (orientamento all'affidamento, capacità, risorse ecc.), perché si possa realizzare una accoglienza efficace rispetto ai bisogni del minore affidato e della sua famiglia;
- l'accurata preparazione delle famiglie affidatarie, per una accoglienza consapevole delle esigenze del minore, nonché dei compiti e delle responsabilità che assumono verso il minore stesso, la sua famiglia e le istituzioni.

6. Impegni della Regione

A sostegno della qualificazione e dello sviluppo del sistema degli interventi territoriali per l'affidamento di minori, la Regione si impegna a programmare le seguenti attività:

1. verifica della dimensione ottimale degli ambiti territoriale di riferimento per l'attività dei Centri affidi, anche attraverso l'analisi dei dati sull'entità del fenomeno e degli interventi affidatari resi disponibili a livello regionale;
2. realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione finalizzate a rendere omogeneo sul territorio regionale il percorso dell'affidamento, con particolare riferimento alla produzione e diffusione di idonei materiali informativi sull'argomento;
3. promozione e sviluppo di reti locali e modalità di integrazione operativa a sostegno della qualificazione degli interventi, anche attraverso la definizione di appositi protocolli operativi, sia tra le diverse figure professionali, sia tra servizi, istituzioni,

associazioni familiari e Tribunale dei minorenni, tenuto conto del rilievo assunto dalle azioni di sistema previste dalla L.R. 41/05;

4. sviluppo delle attività di ricerca, formazione e documentazione a supporto delle politiche regionali da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, nell'ambito dei quadri programmatici del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza istituito dalla L.R. 31/00, con particolare riferimento a:
 - a. implementazione del sistema di monitoraggio del percorso dell'affidamento, a partire dalla raccolta coordinata e dall'analisi delle informazioni relative agli interventi realizzati sul territorio regionale;
 - b. formazione di una banca dati sulle famiglie disponibili e impegnate nell'affidamento etero familiare
 - c. organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori impegnati nelle attività di affidamento, al fine di permettere una risposta sempre più specifica ed efficace ai bisogni espressi dalle famiglie e dai minori.

7. Risultati da perseguire

I risultati che si devono perseguire attraverso gli interventi di cui ai punti precedenti sono:

- la riduzione dei casi di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine;
- l'incremento, quando si debba necessariamente ricorrere all'affidamento, dell'affido di tipo consensuale;
- abbreviazione del periodo di durata dell'affidamento;
- incremento dei rientri in famiglia.

Dati statistici

A partire dall'anno 2000 la Regione Toscana, attraverso l'Osservatorio regionale sui minori, dispone di un sistema di monitoraggio degli interventi sociali per minori e famiglie. La rilevazione, a cadenza annuale, è realizzata a livello di zona sociosanitaria e comprende tutte le prestazioni, le azioni e gli interventi che i servizi sociali e sociosanitari mettono in atto a sostegno delle famiglie e dei minori che si trovano in situazioni critiche.

Fra le informazioni e i dati forniti dall'ultimo rapporto *Servizi e interventi sociali per bambini, ragazzi e famiglie: rapporto sui dati delle zone socio-sanitarie della Regione Toscana* (Regione Toscana-Istituto degli Innocenti, Firenze, aprile 2006), cerchiamo, qui, di approfondire gli aspetti che riguardano i minori che sono temporaneamente fuori dalla propria famiglia e affidati a un'altra famiglia o a un servizio socio-educativo.

Il rapporto comprende dati che si riferiscono agli anni 2002-2003-2004, ma qui ci riferiamo all'ultimo anno considerato, cercando poi, per quanto possibile di guardare un po' indietro e in avanti per comprendere se sono rilevabili tendenze significative.

Prendiamo in esame l'ultimo anno del Rapporto:

Anno 2004

Minori affidati	2.090
italiani	1.229
stranieri	861 (41 %)
di cui affidati a servizi socio-educativi	722
italiani	378
stranieri	344 (47,6%) Firenze 128 (37%)
Tipo di provvedimento: giudiziale	77%
Età degli ammessi:	
Solo il 20% degli ingressi riguarda minori sotto i 10 anni.	
La classe più rappresentata è dai 15 anni ai 17 che raggiunge il 54,9% del totale e in questa classe il 65% è costituita da stranieri.	
Affidamenti familiari:	1.368
italiani	851
stranieri	517 (37,8%)
Affidati a parenti:	646 (47%)
Tipo di provvedimento: giudiziale	69%

1. Alcune considerazioni generali

I dati ci suggeriscono alcune considerazioni, necessariamente limitate e che per essere approfondite hanno necessità di ulteriori informazioni.

Intanto i 2.090 bambini e ragazzi fuori dalla propria famiglia costituiscono un dato che pesa oggettivamente.

È vero che in Toscana i minori coinvolti sono una percentuale molto ridotta della rispettiva classe di età, ma ognuno di questi bambini e ragazzi vale per se stesso ed è portatore di precisi diritti da tutelare.

Verifichiamo inoltre che in riferimento al caso specifico degli affidamenti a famiglia, nel periodo 2002-2004:

- i minori interessati aumentano di circa 150 unità¹;
- la durata degli affidamenti che si prolungano nel tempo (quelli cioè superiori a 3 anni) si attesta nel 2004 al 43% del totale, in calo rispetto agli anni precedenti 2002 (50%) e 2003 (45,8%).

¹ Nella ricerca svolta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza nel 1999 in Toscana i minori in affidamento familiare risultavano 612 di cui 349 in affido eterofamiliare e 263 in affido intrafamiliare.

In rapporto al diritto a crescere nella propria famiglia si stanno guadagnando o perdendo possibilità?

Fino ai primi anni Novanta abbiamo pensato che il fenomeno dei bambini e ragazzi fuori dalla propria famiglia fosse destinato a diminuire grazie alle condizioni socioeconomiche delle famiglie, a una maggiore istruzione e a una più diffusa cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.

Le periodiche rilevazioni riferite alle strutture socioeducative testimoniano un andamento decrescente, che vede una diminuzione del numero complessivo di minori presenti in strutture dai circa 900 del 1986 ai circa 700 del 2004.

In quest'ultimo periodo troviamo infatti 722 minori nelle strutture residenziali, con una contestuale maggiore diffusione dell'affidamento a famiglie, che fino agli anni Novanta era abbastanza ridotto.

La realtà dell'affidamento si è molto modificata negli ultimi 10 anni e questo lo possono testimoniare, ancora meglio dei numeri, gli operatori che affrontano sistematicamente questi problemi.

I dati ci dicono che il caso più ricorrente di affido riguarda un adolescente maschio di cittadinanza straniera.

La rilevazione non ci dice se accompagnato o meno, ma la comune conoscenza del fenomeno ci orienta in buona misura alla seconda ipotesi.

2. Minori stranieri

Sono veramente tanti i minori stranieri affidati: 861 su 2.090. Nelle strutture educative rappresentano il 47,6%. Nell'affidamento familiare il 37,8%. Le rilevazioni effettuate negli anni passati, limitatamente ai servizi socio-educativi, ci permettono di rilevare la straordinaria espansione della loro presenza nell'ultimo decennio.

Minori stranieri in comunità:

1986	4.9%
1993	21.0%
2004	47.6%

Nel 1993 la provenienza degli extracomunitari era prevalentemente dall'Africa 58%, l'Europa dell'Est era rappresentata dal 15%.

Oggi l'Europa dell'Est è l'area di maggiore provenienza e l'Albania contribuisce con una quota rilevante. Il rapporto non ci consente per il momento di individuare i minori stranieri non accompagnati ma conosciamo da altre rilevazioni che sono numerosi gli adolescenti non accompagnati affidati a famiglie e strutture educative.

La maggior incidenza di minori stranieri la registra il Comune di Firenze nell'anno 2004 con il 71% sul totale degli affidamenti dello stesso Comune (222).

Questi dati, se pure limitati, ci suggeriscono due brevi riflessioni:

- la prima riguarda il lavoro e lo sforzo, non sempre adeguatamente sostenuti, che operatori dei servizi, educatori delle Comunità e famiglie hanno dovuto compiere per adeguare il loro modo di agire, i loro strumenti operativi, la loro disponibilità alle esigenze, ai problemi, alle difficoltà che questi esprimono;
- la seconda invece riguarda lo scarso rilievo che i difficili percorsi di questi minori e le esperienze di questi operatori che si trovano in prima linea, hanno finora avuto quando si affrontano i problemi di integrazione delle persone che provengono da altri Paesi.

3. Affidamenti a parenti

Negli affidamenti familiari emerge il dato dell'affidamento a parenti: 47% su 1.368.

Si potrebbe parlare di un "affidamento mite" in analogia con quanto autorevolmente si propone per l'adozione in caso di affidi che si prolungano in una quasi adozione.

Il minore, pur allontanato dai genitori, rimane nell'ambito familiare. Spesso sono i nonni gli affidatari e i genitori hanno problemi di comportamento e/o di salute la cui soluzione richiede tempi lunghi.

Sarà utile conoscere anche quanti affidi a parenti riguardano minori stranieri: cioè quegli adolescenti che volontariamente lasciano la famiglia, sapendo di poter contare su un parente.

Questi casi si possono considerare dei ricongiungimenti che la legge non contempla. Non raramente il parente ha un'età, in rapporto a quella del minore, che non facilita l'esercizio di funzioni sostitutive dei genitori.

4. Tipo di provvedimento

L'affidamento giudiziale prevale nettamente sull'affido consensuale con circa il 70% sul totale dei casi e il 77% sugli affidamenti socioeducativi.

Di fronte all'affidamento giudiziale si tende in generale a considerarlo come conseguenza della gravità delle crisi familiari e della difficoltà dei servizi ad intervenire precocemente in modo che il percorso di affidamento sia condiviso dai genitori.

Prima di qualsiasi interpretazione, sarà utile conoscere quanto incide su questo dato il numero dei minori non accompagnati per i quali, in assenza dei genitori, non è praticabile l'affido consensuale.

5. Durata dell'affidamento

Il 63,3% degli affidamenti familiari supera il termine dei 24 mesi previsti dalla legge 149/2001. Qui però entra in causa il superiore interesse del minore.

Un minore adolescente straniero, senza una famiglia qui, che ha tanti problemi di adattamento è più avvantaggiato se rimane nella stessa famiglia fino a quando non è in grado di andarsene o di avere una sistemazione autonoma (gruppo appartamento).

Ugualmente si può pensare che il minore affidato a parenti, in assenza di genitori o con genitori che hanno problemi di devianza grave, sia salvaguardato nel suo interesse ad essere mantenuto, per quanto necessario, presso gli stessi parenti a meno che non insorgano fatti nuovi che inducano a decidere diversamente.

A conclusione di questa esposizione dei dati del Rapporto sui minori in affidamento, pensiamo di avere lasciato molte valutazioni aperte e che tutti si condivida l'interesse ad ampliare e approfondire la conoscenza dei diversi aspetti e problemi connessi all'intervento di affidamento.

Molto opportunamente la Regione Toscana ha previsto di realizzare una ricerca che riguarda tutti i casi di affidamento in atto al 30 giugno 2005. I dati, rilevati grazie alla collaborazione degli operatori dei servizi, sono in via di elaborazione e potranno offrire una conoscenza molto articolata sia della casistica dei minori affidati sia degli interventi messi in atto dai servizi.

Volendo ricavare qualche indicazione generale da questa, necessariamente limitata, analisi dei dati sugli affidamenti, si può rilevare che:

- la casistica, i bisogni e le aspettative, sono abbastanza diversificati e non per tutti esiste una efficace corrispondenza con la natura e i principi che la normativa vigente attribuisce a questo intervento;
- obiettivo dell'affidamento è riportare il minore nella sua famiglia, ma per una fascia non irrilevante di minori questo obiettivo non è perseguibile perché mancano le condizioni e non è neanche nelle aspettative di quegli adolescenti che si sono allontanati spontaneamente non per contrasti familiari, ma per problemi che riguardano il loro ambiente di vita;
- la legge 149/2001 ha reso l'obiettivo del rientro in famiglia ancor più cogente, ponendo il limite dei 24 mesi e controlli a ogni 6 mesi, volendo evidentemente rendere più efficace il programma di recupero della famiglia e contrastare gli affidi *sine die*, ma molti casi reali per loro motivazioni intrinseche non stanno in questi termini;
- la legge del 2001 si è impegnata a correggere e delimitare la legge 184/1983, ma la casistica, negli ultimi 10 anni, è significativamente cambiata.

Esiste una richiesta abbastanza diffusa e sostenuta per formalizzare come affidamento eterofamiliare l'ospitalità di minori stranieri per ragioni umanitarie.

Forse può essere più opportuno dare regole per l'ospitalità definendo i requisiti e le responsabilità degli ospitanti, i diritti assicurati ai minori interessati e i controlli da effettuare.

D'altra parte verificiamo, già nella casistica presente sul territorio, che in molti casi mancano gli elementi essenziali del procedimento di affido: la famiglia del minore è l'obiettivo principale rappresentato dal rientro del minore nella sua famiglia che ha superato le carenze rilevate al momento in cui è stato disposto l'affidamento temporaneo.

Allora ci sembra più efficace distinguere l'affidamento con tutti i caratteri previsti dalla legge vigente e l'ospitalità regolata e responsabilizzata anziché diluire l'affidamento in un contenitore generale e generico dei disagi e delle difficoltà dei minori e delle famiglie.

Ricerca bibliografica

Le documentazione di seguito presentata è tratta dalla banca dati bibliografica sviluppata dall'Istituto degli Innocenti (www.istitutodegliinnocenti.it) nell'ambito delle attività svolte per conto della Regione Toscana (LR 31/2000) e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (www.minori.it). I documenti sono conservati e disponibili per la consultazione presso la Biblioteca Innocenti Library (www.biblioteca.istitutodegliinnocenti.it), specializzata sui diritti dell'infanzia e nata nel 2001 dalla collaborazione tra l'Istituto e l'Innocenti Research Centre dell'UNICEF. I documenti sono organizzati per argomento, all'interno di questo sono suddivisi per monografie e articoli e ordinati per autore e titolo.

Affidamento familiare, servizi residenziali per minori e sostegno alla genitorialità

Affidamento familiare

Monografie

Affidamento & adozione verso la riforma: atti del seminario, Lucca, 13 aprile 1991, Lucca, Centro nazionale per il volontariato, [1991?].

Affidamento familiare: un affetto in più per crescere, per vivere meglio, 1997, Cartella.

Affido: un affetto in più per crescere, per vivere: relazione finale sull'iniziativa del numero verde, 23 dicembre 1996 - 28 febbraio 1997, [s.l.], [s.n.], [1997?].

Affido: un affetto in più per crescere, per vivere: report statistico sull'utilizzo del numero verde nei primi 12 giorni di attività, [s.l.], [s.n.], [1997?].

Affido: una risorsa per il bambino e i suoi legami familiari: atti del convegno, 27-28 ottobre 1995, [s.l.], [s.n.], [1996?].

Affido familiare, Genova, Comune di Genova, [2001?].

Affido familiare: approfondimenti teorici e metodologici di un percorso, Roma, Borla, c1993.

Alleri, M., Consolo, A., Scimè, R., 1. *Convegno internazionale sull'affido familiare: atti del convegno, Palermo, 3 e 4 ottobre 2002, [s.l.], [s.n.], stampa 2003.*

Alloero, L. et al., *L'affidamento familiare si impara a scuola: nove unità didattiche per i bambini delle classi materne ed elementari, Torino, UTET libreria, c1997.*

Arnosti, C., Milano, F., *Affido senza frontiere: l'affido familiare dell'adolescente straniero non accompagnato, Milano, F. Angeli, c2006.*

Arrigoni, G., Dell'Olio, F., *Appartenenze: comprendere la complessità dell'affido familiare, Milano, F. Angeli, c1998.*

Bacherini, A.M., Arrighi, G., Bogliolo, C., *Minori in affido: un aggiornamento per educatrici dei Villaggi SOS, Tirrenia, Edizioni del Cerro, 2003.*

Barito, M., *Adozione e affidamento: contenuti, limiti, interferenze, dalla dottrina alla giurisprudenza di alcuni Tribunali d'Italia, Milano, Unicopli, 1990.*

Bari. Assessorato servizi sociali e comunicazione, *Progetto in rete sull'affido familiare*, [s.l.], [s.n.], 1998.

Beretta, G., *Storie di affidamento: l'obbligo leggero*, Napoli, Liguori, 2002.

Biblioteca Innocenti Library (a cura di), *Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia: Torino, 22-23 marzo 2004: ricerca bibliografica*, Firenze, Istituto degli Innocenti, stampa 2004.

Borgini, A., *La cicogna bendata*, Molfetta, La meridiana, c2005.

Bramanti, D., *Le famiglie accoglienti: un'analisi socio-psicologica dell'affidamento familiare*, 2. ed., Milano, F. Angeli, 1993.

CAM, *L'affido familiare: un modello di intervento: manuale per gli operatori dei servizi*, Milano, F. Angeli, c1998.

CAM (a cura di), *Italia - Europa: alla ricerca di nuovi modelli di tutela per l'infanzia e l'adolescenza*, Milano, F. Angeli, c2001.

Cammini di diversa normalità familiare: tracce di speranza dall'esperienza dell'Associazione "Rete famiglie aperte", Vicenza, Rete famiglie aperte, stampa 2002.

Campanato, G., Rossi, V., *Manuale dell'adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario*, Padova, CEDAM, 2003.

Canali, C., Maluccio, A.N., Vecchiato, T. (a cura di), *La valutazione di efficacia nei servizi alle persone*, Padova, Fondazione Emanuela Zancan, c2003.

Cardillo, M.G. (a cura di), *L'affido familiare oggi: una ricerca per ridefinire la rotta: atti del Convegno*, [s.l.], [s.n.], stampa 1997.

Cattabeni, G., *Un figlio venuto da lontano: adozione e affido*, Cinisello Balsamo, San Paolo, c2005.

Cavallo, M., *Figli cercasi: l'adozione internazionale: istituzioni, leggi, casi*, Milano, B. Mondadori, c2005.

Centro affidi di Firenze, 1999, Cartella.

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare: rassegna tematica e riscontri empirici*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2002.

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (a cura di), *Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia: Torino, 22-23 marzo 2004: ricerca normativa e filmografica*, Torino, Regione Piemonte, stampa 2004.

Cerasuolo, E., Tenaglia, M. (a cura di), *L'affidamento familiare*, Provincia di Torino, Torino, [2000?], Videocassetta.

Cirillo, S., *Famiglie in crisi e affido familiare: guida per gli operatori*, 3. rist., Roma, NIS, c1986.

Commissione parlamentare per l'infanzia, *Adozioni e affidamento*, Roma, Camera dei deputati, c2004.

Compagno, T., *L'Institut Innocenti: une expérience de désinstitutionnalisation*, in *Désinstitutionnalisation et placement familial: actes du séminaire, Hammamet, 9-12 juillet 2002*, [s.l.], INPE, [2002].

Consiglio d'Europa, *European Convention on recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children: explanatory report: convention opened for signature on 20 May 1980*, Strasbourg, Council of Europe Press, c1980.

Consiglio d'Europa, *European Convention on recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children*, Strasbourg, Conseil de l'Europe, Division des publications et des documents, 1990.

Consulta diocesana delle comunità educativo assistenziali di Genova, *Ad un passo dalla chiusura degli Istituti: prassi di tutela dei neo maggiorenni e della maternità fragile*, a cura di F. Gerosa et al., Genova, Consulta diocesana delle comunità educativo assistenziali di Genova, 2005.

Una coperta per Linus: rassegna teatrale per l'affido familiare, 2000/2001, [s.l.], [s.n.], [2002?].

Una coperta per Linus: 3. rassegna teatrale per l'affido familiare, anno 2003, [s.l.], [s.n.], [2003?].

De Rienzo, E., Saccoccio, C., Tonizzo, F., *Una famiglia in più: esperienze di affidamento*, nuova ed., Torino, UTET libreria, c2004.

De Rienzo, E., Saccoccio, C., Tortello, M., *Le due famiglie: esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti*, a cura di G. Cattabeni, G. Battistacci, rist., Torino, Rosenberg & Sellier, 1989 (stampa 1990).

Dell'Antonio, A., *Bambini di colore in affido e in adozione*, Milano, R. Cortina, 1994.

Dell'Antonio, A. (a cura di), *Avere due famiglie: immagine, realtà e prospettive dell'affido eterofamiliare*, Milano, Unicopli, 1992.

Désinstitutionnalisation et placement familial: actes du séminaire, Hammamet, 9-12 juillet 2002, [s.l.], INPE, 2002.

Dogliotti, M., *Affidamento e adozione*, Milano, A. Giuffrè, 1990.

Emilia-Romagna, *L'affidamento familiare in Emilia-Romagna*, Milano, F. Angeli, c2000.

Fadiga, L., *L'adozione: un gioco per comprendere meglio*, Bologna, Il mulino, c1999.

Fadiga, L., *L'adozione: un gioco per comprendere meglio*, 2. ed. aggiornata, Bologna, Il mulino, 2003.

Una famiglia per amico: campagna di sensibilizzazione sull'affidamento familiare: rassegna stampa aggiornata al 10/03/98, [s.l.], [s.n.], [1998?].

Una famiglia per crescere: l'esperienza dell'affido nella provincia di Rimini, [s.l.], [s.n.], stampa 2003.

Finocchiaro, A., Finocchiaro, M., *Adozione e affidamento dei minori: commento alla nuova disciplina (L. 28 marzo 2001, n. 149 e D.L. 24 aprile 2001, n. 150)*, Milano, Giuffrè, c2001.

Forcolin, C., *I figli che aspettano: testimonianze e normative sull'adozione*, Milano, Feltrinelli, 2002.

Gallina, M., Lazzari, C., Pavesi, S., *Il progetto: famiglie professionali: [progetto affido 285/97]*, [s.l.], [s.n.], 2004.

Garelli, F., *L'affidamento: l'esperienza delle famiglie e i servizi*, a cura di R. Ferrero Camoletto, D. Teagno, Roma, Carocci, 2000.

Goldstein, J., Freud, A., Solnit, A.J., *Avant d'invoquer l'intérêt de l'enfant*, Paris, Les éditions ESF, c1983.

Goldstein, J., Freud, A., Solnit, A.J., *Dans l'intérêt de l'enfant?*, 2. ed., Paris, Les éditions ESF, c1980.

Grana, D., *Impariamo a conoscere l'affido dei minori: buone prassi per l'accoglienza*, Tirrenia, Edizioni del Cerro, 2005.

Greco, O., lafrate, R., *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, Milano, F. Angeli, c2001.

Harrison, K., *Un altro posto a tavola*, Milano, Corbaccio, c2003.

Ichino, F., Zevola, M., *I tuoi diritti: affido familiare e adozione: minori in difficoltà, famiglia di sostegno e famiglia sostitutiva*, Milano, U. Hoepli, c1993.

Ichino, F., Zevola, M., *I tuoi diritti: affido familiare e adozione: minori in difficoltà, famiglia di sostegno e famiglia sostitutiva*, 2. ed., Milano, U. Hoepli, c2002.

Italia. Ufficio centrale per la giustizia minorile. Divisione 1., Affari generali, *L'applicazione delle legge 4.5.1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" negli anni 1993-1999*, [s.l.], [s.n.], [1999?].

Lecce (Provincia). Assessorato ai servizi sociali, *Progetto famiglia, minori, affidi: 1996/98*, [s.l.], [s.n.], [1998?].

Levi, G. (a cura di), *Rischio psicosociale in età evolutiva: rappresentazioni, problemi e proposte*, Roma, Borla, c1998.

Malfanti, S., *La storia di Titti*, Livorno, Comune di Livorno, c2002.

Malfanti, S., Barsottini, S. (a cura di), *Titti è tutti noi: gli studenti delle scuole di Livorno interpretano "La storia di Titti" (anno scolastico 2002-2003)*, Livorno, B&C, 2005.

Manera, G., *L'adozione e l'affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza*, Milano, F. Angeli, c2004.

Marche. Azienda USL, 4, Senigallia, *Immagini e parole sull'affido familiare: l'affido un caldo nido: elaborati alunni scuole medie anni scolastici 1995/96 1996/97*, a cura di F. Morbidelli, M.P. Spinaci, [s.l.], [s.n.], stampa 1999.

Marchese, A., Morgera, V., Ricciardi, S., *Chi vi scrive...*, Napoli, Guida, c2003.

Marcia dell'affido: maggio-giugno 1996, [s.l.], [s.n.], [1996?].

Martini, W., *Una famiglia per ogni bambino: famiglie accoglienti e affido*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004.

Mazzuchelli Pagani, F. et al. (a cura di), *Percorsi assistenziali e affido familiare*, Milano, F. Angeli, c1993.

Micucci, D., Tonizzo, F., *Ti racconto l'affidamento*, a cura di P. Violi, Torino, UTET libreria, c1997.

Munari, A., Ranzato, S., *La mia famiglia è come un ... baobab: raccolta di elaborati sul tema dell'accoglienza*, Padova, Comune di Padova, Settore interventi sociali, [1996?].

Nanni, W. (a cura di), *Adozione, adozione internazionale, affidamento*, Casale Monferrato, Piemme, 1995.

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Gruppo di lavoro sul monitoraggio della chiusura degli istituti, *Documento per la stesura di un Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli Istituti per minori entro il 2006: ai sensi del Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002-2004 (art.2 della legge 23 dicembre 1997, 451)*, [s.l.], [s.n.], [2004?].

Pajardi, P., Quaroni, A., *Famiglia, adozione e minori nella giurisprudenza*, Milano, A. Giuffrè, 1995.

Perugia (Provincia), *Affidati a un bambino*, [s.l.], [s.n.], [1996?].

Perugia. Assessorato alle attività sociali, culturali e sportive,

Minori in difficoltà e affido familiare: aggiornamento dati al 1 aprile 1994, Perugia, Progetto affidi, stampa 1996.

Perugia. Assessorato alle attività sociali e culturali, *Minori in difficoltà e affido familiare*, Perugia, Progetto affidi, stampa 1993.

Piemonte. Assessorato alle politiche sociali, *Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia: il rapporto di ricerca del progetto regionale*, Torino, Regione Piemonte, Assessorato alle politiche sociali, [2002?].

Piemonte. Assessorato alle politiche sociali e della famiglia, aspetti socio-assistenziali del fenomeno immigratorio, volontariato, affari internazionali, formazione professionale, *Legislazione e regolamentazione della Regione Piemonte in materia di affidamenti familiari e di adozioni*, Torino, Direzioni politiche sociali, 2004.

Pistacchi, P., *Travailler avec les familles: placement en famille d'accueil et relations intra-familiales: évolution et perspectives*, in *Désinstitutionnalisation et placement familial: actes du séminaire, Hammamet, 9-12 juillet 2002*, [s.l.], INPE, [2002].

Prima conferenza nazionale sui problemi dell'assistenza pubblica all'infanzia e all'adolescenza: sotto l'alto patronato del presidente della repubblica: Roma, palazzo Barberini, 18-19-20 giugno 1954, [s.l.], [s.n.], 1954

Protocollo d'intesa [per i minori] tra il Comune di Firenze, Tribunale per i minorenni e Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze, [s.l.], [s.n.], febbraio 2000.

Puglia, *Infanzia e adolescenza in Puglia: edizione 2003*, a cura di Istituto degli Innocenti, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2003.

Rete Bambini e ragazzi al sud, *Il diario di Fandino*, Molfetta, La meridiana, c2001.

Ruscello, F. (a cura di), *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia: (Legge 28.3.2001, n. 149 riforma dell'adozione e dell'affidamento dei minori)*, Padova, Cedam, 2005.

Sánchez-Moreno, P., *La désinstitutionnalisation dans la législation des Nations Unies et dans les institutions européennes: le cas italien*, in *Désinstitutionnalisation et placement familial: actes du séminaire, Hammamet 9-12 juillet, 2002*, [s.l.], INPE, [2002].

Sánchez-Moreno, P., *L'institution du placement dans la législation italienne: rôle des différents intervenants*, in *Désinstitutionnalisation et placement familial: actes du séminaire, Hammamet, 9-12 juillet 2002*, [s.l.], INPE, [2002].

Sanicola, L., *Il bambino nella rete: solidarietà e servizi nell'affidamento familiare*, Milano, Jaca book, 1990.

Sanicola, L., Oletto, S., Giaquinto, C., *Nascere "sieropositivi", crescere in famiglie accoglienti: bambini, AIDS, affidamento familiare*, Napoli, Liguori, 1999.

Sbattella, F. (a cura di), *Quale famiglia per quale minore: una ricerca sull'abbinamento nell'affido familiare*, Milano, F. Angeli, c1999.

Seconda conferenza nazionale sui problemi dell'assistenza pubblica all'infanzia e all'adolescenza: sotto l'alto patronato del presidente della repubblica: atti: Roma, Palazzo dei congressi E.U.R., 1-2-3-4 dicembre 1955, Roma, Garzanti, 1955.

Solaro del Borgo Foglia, M.A., *Aspetti sociologico-giuridici dell'affidamento etero-familiare: confronto tra Italia, Svizzera e Stati Uniti*, Milano, Unicopli, stampa 1990.

Il sostegno per le famiglie affidatarie: la storia e il percorso costruiti insieme: i sette gruppi raccontano la loro esperienza, ottobre 95 - giugno 96, [s.l.], [s.n.], [1996?].

Tavano, F., *Adozioni e affidamenti*, Milano, FAG, c2002.

Il territorio e le sue potenzialità per la promozione dell'affidamento familiare: atti del convegno nazionale, [s.l.], [s.n.], [2005?].

Tomisich, M., *Risorsa famiglia: nuove modalità di intervento per l'infanzia a rischio*, Roma, Carocci Faber, 2006.

Tonizzo, F., Micucci, D., *Adozione: perché, e come*, Torino, UTET libreria, 1994.

Torino. Assessorato ai servizi sociali e rapporti con le aziende sanitarie, *Torino cerca 200 famiglie a cui affidare chi ha bisogno di una mano per crescere*, [1997?], Cartella.

Toscana. Assessorato alle politiche sociali, *Disposizioni normative di area socioassistenziale riguardanti i minori*, a cura di Istituto degli Innocenti, C. Rossetti, Firenze, Istituto degli Innocenti, stampa 2005.

Trento (Provincia autonoma). Ufficio per il sistema bibliotecario trentino, *Mostrami come si accoglie: libri, film e informazioni utili su accoglienza temporanea, affidamento familiare e adozione di minori*, Trento, Giunta della Provincia autonoma di Trento, 2001.

Tutela dei diritti dei minori: bilanci e prospettive: convegno, venerdì 30 novembre 2001, 2001, Cartella.

Valle d'Aosta. Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, *Affidamento familiare: incontrarsi per un po', ricordarsi per sempre: progetto d'interesse regionale finanziato con i fondi della*

legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza", [s.l.], [s.n.], [2000?].

Veneto. Assessorato alle politiche sociali, volontariato e non profit, *Affido, affetto che rinsalda*, Venezia, Assessorato politiche sociali, volontariato e non profit, stampa 2004.

Verde, F., *Adozione ed affidamento familiare: rapporti patrimoniali tra coniugi*, Padova, CEDAM, 1994.

Zurlo, M.C., *Il bambino, le due famiglie, i servizi sociali: il tetraedro dell'affido*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, c1997.

Articoli

A lezione di affido: corso di specializzazione del CAM: terza lezione, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 22, n. 8 (1 magg. 1992), p. 7-14.

Abburrà, A., *Affidamento familiare diurno*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 23, n. 15-16 (1/15 sett. 1993), p. 7-9.

Abburrà, A., *L'affidamento familiare*, in «Rassegna di servizio sociale», a. 34, n. 3 (luglio/sett. 1995), p. 49-58.

Abburrà, A., Simone, D., Bruno, E., *Sostegno alle famiglie affidatarie*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 27, n. 21 (1 dic. 1997), p. 8-11.

L'affidamento a rischio giuridico di adozione: le esperienze delle famiglie, in «Prospettive assistenziali», 138 (apr./giugno 2002), p. 18-21.

Attaguile, F., *I bambini istituzionalizzati: dati empirici e alcune riflessioni*, in «Minori giustizia», 2001, n. 3/4, p. 184-195.

Gli affidi in Emilia-Romagna nel biennio 1995-96: risultati di un'indagine, in «Autonomie locali e servizi sociali», ser. 21, n. 3 (dic. 1998), p. 471-480.

ANFAA: *da 40 anni dalla parte dei bambini*, in «Prospettive assistenziali», 140 (ott./dic. 2002), p. 56-59.

Arrigoni, G., Dell'Olio, F., *L'affidamento di minori: la complessità istituzionale e soggettiva*, in «Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza», vol. 66, n. 2 (mar./apr. 1999), p. 237-246.

L'assistente sociale nell'affidamento familiare: un percorso tra desideri e incertezze, in «La rivista di servizio sociale», a. 34, n. 1 (mar. 1994), p. 3-31.

Battistacci, G., *Un progetto per gli affidi familiari della Provincia di Perugia*, in «Il bambino incompiuto», a. 11, n. 2 (giugno 1994), p. 61-65.

Benvenuti, P., *L'assistente sociale nell'affidamento familiare*, in «La rivista di servizio sociale», a. 34, n. 2 (giugno 1994), p. 17-34.

Bergamaschi, G., Facco, F., *L'affido familiare: strumento riparativo o iatrogeno*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 28, n. 8 (1 magg. 1998), p. 14-17.

Biancon, E., *L'affidamento al servizio sociale*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 34, n. 8 (1 magg. 2004), p. 11-14.

Bondioli, R., Molinari, L., *Minori in affido: perché?*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 35, n. 7 (15 apr. 2005), p. 10-14.

Bortolotti, G., *Interventi comunitari, domiciliari e di accoglienza familiare dagli anni '60 agli anni '90*, in «Servizi sociali», a. 25 (1998), n. 1, p. 9-32.

Bortolotti, G., Lami, L., Pazzaglia, S., *Gruppo di formazione e sostegno per genitori affidari*, in «Il bambino incompiuto», a. 9, n. 2 (luglio 1992), p. 166-170.

Breda, M.G., *Situazione attuale della istituzionalizzazione e tendenze alla neoistituzionalizzazione*, in «Prospettive assistenziali», 2000, n. 132 (ott./dic.), p. 20-28.

Cappellaro, G., *Ventimila bambini hanno diritto ad una famiglia ma restano in istituto: un dramma dimenticato*, in «Prospettive assistenziali», 127, (luglio/sett. 1999), p. 26-27.

Casciano, G.F., *Diritto alla propria famiglia e affidamento familiare: i rischi di una involuzione*, in «Minori giustizia», 1999, n. 1, p. 64-73.

Cavallo, M., *L'affidamento familiare nella legge e nella prassi*, in «Minori giustizia», n.s., 1994, n. 1, p. 87-114.

Cavallo, M., *L'affidamento nella prassi*, in «Il bambino incompiuto», a. 13, n. 1 (genn. 1996), p. 33-39.

Cavallo, M., *Il rispetto dell'identità del minore nella famiglia adottiva e affidataria*, in «Minori giustizia», n.s., 1996, n. 4, p. 35-44.

Celegato, R., *Essere-fare genitori affidatari*, in «Minori giustizia», n.s., 1996, n. 2, p. 51-58.

Chitti, D., *La genitorialità "sociale" nell'affido familiare: l'affido familiare, un'esperienza tra luci e ombre*, in «Animazione sociale», a. 35, 2. ser., n. 197 = 11 (nov. 2005), p. 84-91.

La chiusura degli istituti: una famiglia per ogni bambino, in «Famiglia oggi», n. 3 (mar. 2005), p. 6-46.

Ciccotti, E., *Quanti sono i minori negli istituti: i dati di un'indagine nazionale*, in «Famiglia oggi», a. 28, n. 3 (mar. 2005), p. 13-17.

Coha, D., *L'altro figlio*, in «Psicobiettivo», a. 22, n. 3 (dic. 2002), p. 95-111.

Colombo, D.A., *L'aiuto alla famiglia d'origine nel rientro del minore affidato*, in «La famiglia», a. 33, 195 (magg./giugno 1999), p. 51-62.

Concordato con il Comune di Torino un progetto per il sollecito affidamento dei neonati privi di sostegno familiare, in «Prospettive assistenziali», 138 (apr./giugno 2002), p. 57-60.

Consegnati, M.R., *Affido eterofamiliare: indagine conoscitiva sul nucleo familiare di origine e gli interventi attuati dai servizi*, in «Rassegna di psicologia», n. s., vol. 15 (1998), n. 2, p. 115-144.

Conti, P., *Gli ambiti dell'intervento psicologico*, in «DSM», a. 4, n. 29 (mar./apr. 1995), p. 3-9.

Cosentino, F., *Per la revisione della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», a. 26, 1 (genn./mar. 1997), p. 332-342.

Deidda, M., Gatti, P., *Affido familiare, istruzioni per l'uso*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 29, n. 14 (1/15 ag. 1999), p. 12-17.

Dell'Antonio, A., *Dimensione psicologica dell'adozione e dell'affido eterofamiliare*, in «Il quadrante scolastico», a. 17, 60 (mar. 1994), p. 253-261.

De Rienzo, E., *Scuola e affidamenti familiari*, in «Prospettive assistenziali», n. 150, (apr./giugno 2005), p. 8-11.

Di Nuovo, S., *Adozione nazionale: alcune riflessioni*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 4, n. 1 (apr. 2000), p. 165-185.

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, in «Esperienze di giustizia minorile», a. 40 (1993), n. 1/2, p. 56-113.

Dogliotti, M., *Le ambiguità della riforma della legge sull'adozione*, in «Famiglia e diritto», a. 7 (2000), n. 4, p. 400-403.

Dogliotti, M., *La riforma dell'adozione*, in «Famiglia e diritto», a. 8 (2001), 3 (magg./giugno), p. 237-252.

Emiliani, F., *Deprivazione da istituzionalizzazione precoce e attaccamento: non è "roba vecchia"*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 8, n. 2 (ag. 2004), p. 353-358.

Evangelisti, A., Bondioli, R., *Affido familiare: un punto di accoglienza e di primo orientamento*, in «Prospettive assistenziali», 129 (genn./mar. 2000), p. 29-30.

Faganelli, A.M., *Gli interventi sulla potestà*, in «Minori giustizia», n.s., 1993, n. 3, p. 25-33.

Figini, C., Piccoli, L., *L'accoglienza familiare: una leggerezza insostenibile?: le reti di famiglie del CNCA aperte all'accoglienza nei territori*, in «Animazione sociale», a. 35, 2.s, n. 190 = 2 (febb. 2005), p. 17-24.

Fiocchi, D., *La famiglia d'origine durante l'affidamento familiare: il ruolo dei servizi*, in «Prospettive assistenziali», 122 (apr./giugno 1998), p. 21-25.

Florici, M.G., Micucci, D., *La revisione della legge 184/83 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori": riforma o contro-riforma?*, in «Politiche sociali e servizi», a. 2, n. 2 (luglio/dic. 2000), p. 471-480.

Forcolin, C., *Bambini e ragazzi fuori della famiglia: che fare perché tornino ad essere figli?*, in «Polis», a. 9, n. 93 (apr. 2003), p. 22-25.

Foti, C., *L'affidamento familiare, i bisogni del bambino e la risposta dell'empatia*, in «Minori giustizia», n.s., 1996, n. 2, p. 28-50.

Francardo, S.M., *L'affido di bambini sieropositivi*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 23, n. 5 (15 mar. 1993), p. 12-14.

Gagnarli, L., *Due famiglie per un bambino: quale vissuto?*, in «Interazioni», 2002, n. 2 = 18, p. 103-114.

Ganio Mego, G., *La figura del coadiutore familiare che accompagna la crescita delle relazioni familiari*, in «Minori giustizia», 1999, n. 1, p. 161-170.

Ganio Mego, G., *Stimolazione della rete sociale e affidamento familiare*, in «Minori giustizia», n.s., 1993, n. 3, p. 101-108.

Garavini, C.M., Faccini, A., *Il neonato in attesa di adozione*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 33, n. 7 (15 apr. 2003), p. 19-20.

Garcia Llorente, M.A., Martinez-Mora, L., *Il processo di deistituzionalizzazione in Spagna*, in «Cittadini in crescita», n. 2 (2004), p. 38-60.

Garelli, F., Ferrero Camoletto, R., Teagno, D., *L'affidamento familiare visto dalla parte dei servizi: l'esperienza degli operatori dell'area metropolitana torinese*, in «Prospettive assistenziali», 146 (apr./giugno 2004), p. 4-9.

Garelli, F., Ferrero, R., Teagno, D., *L'affidamento nell'esperienza delle famiglie affidatarie*, in «Prospettive assistenziali», 136 (ott./dic. 2001), p. 9-12.

Gatti, F., *Affidamento familiare e dintorni*, in «L'educatore professionale», n. 16 (genn./apr. 1998), p. 33-44.

Ghetti, V., *Ritorno al nido*, in «Vivere oggi», a. 15, n. 8 (ott. 2001), p. 9-13.

Ghezi, D., *L'affido come progetto di tutela del bambino e di recupero della sua famiglia*, in «Minori giustizia», n.s., 1996, n. 2, p. 59-73.

Giubergia, M.L., *L'affidamento educativo a tempo parziale*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 27, n. 11 (15 giugno 1997), p. 17-20.

Greco, O., *La strada dal lutto alla capacità di legame nel passaggio fra due famiglie*, in «Minori giustizia», n.s., 1996, n. 2, p. 17-27.

Gregogi, D., Zoldan, R., *L'affidamento familiare dell'adolescente*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 31, n. 10 (giugno 2001), p. 19-20.

Hicks, S., *"Good lesbian, bad lesbian... ": regulating heterosexuality in fostering and adoption assessments*, in «Child & family social work», vol. 5, issue 2 (May 2000), p. 157-168.

Infanti, M., *L'affido familiare tra potenzialità e vecchie criticità*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 35, n. 21 (dic. 2005), p. 11-13.

Le inquietanti proposte del senato sull'adozione e sull'affido, in «Prospettive assistenziali», n. 126 (apr./giugno 1999), p. 4-7.

Italia. Ufficio centrale per la giustizia minorile, *Indagine sull'andamento dell'adozione in Italia*, a cura di E. Bozanceff, in «Esperienze di giustizia minorile», a. 29 (1992), n. 1, p. 114-152.

Latorre, C.M., *Indagine sull'applicazione della legge 4/5/1983 n. 184 in provincia di Bari*, in «Il bambino incompiuto», a. 11, n. 1 (febr. 1994), p. 27-40.

Larcan, R., Truzoli, R., Cuzzocrea, F., *Ricerca sperimentale sulle caratteristiche delle operazioni di "reversal shift" nella strutturazione di concetti in bambini istituzionalizzati*, in «Studi di psicologia dell'educazione», a. 18, n. 1/3 (genn./dic. 1999), p. 89-101.

Lena, B., *Morte del minore in affidamento familiare e risarcibilità degli affidatari: ancora sulla tutela aquilana dei rapporti di fatto*, in «Famiglia e diritto», a. 9 (2002), 3 (magg./giugno), p. 277-284.

Lenti, L., *Qualche riflessione sui modelli di affidamento e di adozione accolti nell'ordinamento italiano*, in «Minori giustizia», 2001, n. 3-4, p. 86-100.

Lippi, A., *L'istituzionalizzazione: quadro generale*, in «Servizi sociali», 26 (1999), n. 5/6.

Liuzzi, A., *Diritto al rilascio del passaporto e tutela degli interessi dei minori*, in «Famiglia e diritto», a. 10, n. 2 (mar./apr. 2003), p. 179-184.

Long, J., *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà genito-*

riale e l'affidamento extrafamiliare: un importante contributo della Corte europea dei diritti alla definizione delle garanzie processuali, in «Minori giustizia», 2005, n. 1, p. 163-176.

Maluccio, A.N., *Principi e linee guida della riunificazione familiare*, in «Servizi sociali», a. 25 (1998), n. 3, p. 24-62.

Manera, G., *La violenza sui minori*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», a. 27, 2 (apr./giugno 1998), p. 635-662.

Martini, V., *Una scelta fatta con il cuore: con il sostegno dei servizi*, in «Famiglia oggi», a. 28, n. 3 (mar. 2005), p. 35-41.

Mazza Galanti, F., *I problemi giuridici e sociali*, in «Minori giustizia», n.s., 1994, n. 1, p. 71-78.

Mazzucchelli, F., *A lezione di affido*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 22, n. 4 (1 mar. 1992), p. 1-4.

Mazzucchelli, F., *L'affido familiare degli adolescenti*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 28, n. 10 (1 giugno 1998), p. 17-19.

Mazzucchelli, F., *Affido familiare e psicoterapia*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 25, n. 13 (15 luglio 1995), p. 4-6.

Mazzucchelli, F., *Il "sogno ricorrente" dei minori*, in «Famiglia oggi», a. 24, n. 3 (mar. 2001), p. 58-72.

Menicucci, M., *I figli che aspettano*, in «Vs», a. 26, n. 8 (apr. 2003), p. 21-23.

Micucci, D., *Altre considerazioni sulla nuova legge relativa all'adozione e all'affidamento familiare*, in «Prospettive assistenziali», 134 (apr./giugno 2001), p. 4-6.

Molinari, L., Bondioli, R., *Il rischio familiare*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 35, n. 9 (15 magg. 2005), p. 16-20.

Monaci, M.G., Tamiello, R., *La regolazione delle emozioni nei bambini istituzionalizzati*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 5, n. 3 (dic. 2001), p. 309-340.

Monaco, M., Bonsignore, R., *Affido: una rete di relazioni familiari*, in «Pedagogika.it», a. 3, n. 10 (luglio/ag. 1999), p. 13-15.

Moro, A.C., *Bilancio e sviluppo dell'affidamento familiare*, in «La famiglia», a. 37, 222 (nov./dic. 2003), p. 5-15.

Moro, A.C., Vecchiato, T., *I principi della proposta di legge della Fondazione Zancan*, in «Il bambino incompiuto», a. 10, n. 4/5 (sett. 1993), p. 7-20.

Nappi, A., *Servizi locali, minori, affidamento familiare in provincia di Bari*, in «La rivista di servizio sociale», a. 39, n. 1 (mar. 1999), p. 99-115.

Nigris, E., *Maturare professionalmente*, in «Adultità», n. 10 (nov. 1999), p. 140-149.

Nocera, S., *L'istituzionalizzazione nelle attuali politiche sociali: orientamenti ideologici e finanziari: azioni di contrasto*, in «Servizi sociali», 26 (1999), n. 5/6, p. 133-141.

Novarino, F., *L' "affido educativo"*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 24, n. 11 (15 giugno 1994), p. 19-21.

Oliva, S., *Difficoltà nell'elaborazione del lutto per la morte della madre in una bambina di cinque anni e mezzo*, in «Richard e Piggie», vol. 12, n. 2 (magg./ag. 2004), p. 171-183.

Ongari, B., *Divenire famiglia affidataria*, in «Politiche sociali e servizi», 1997, 1, p. 107-132.

Ongari, B., *La prospettiva dell'attaccamento nello studio delle funzioni genitoriali sostitutive*, in «Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale», vol. 17, n. 1 (genn./apr. 1999), p. 32-46.

Ongari, B., Schadee, H., *Adattamento e rappresentazioni dei rapporti interpersonali in adolescenti ospiti di comunità residenziali*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 7, n. 1 (apr. 2003), p. 77-97.

Orsini, M., *Compiti e ruolo del tribunale per i minorenni nell'affidamento familiare*, in «Minori giustizia», n.s., 1996, n. 2, p. 74-84.

Pazè, P., *Le relazioni affettive prima di tutto: ascesa e declino degli istituti*, in «Famiglia oggi», a. 28, n. 3 (mar. 2005), p. 8-12.

Piccoli, G., *L'affido familiare: identità e realtà*, in «Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza», vol. 65, n. 5 (sett./ott. 1998), p. 577-588.

Piccoli, G., *L'appartenenza del bambino in affido familiare*, in «Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza», vol. 68, n. 5-6 (sett./dic. 2001), p. 695-704.

La presenza giudiziaria nell'affidamento familiare, garanzia di un progetto di crescita, in «Minori giustizia», n.s., (1996), n. 2, p. 5-16.

Progetto famiglie professionali, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 24, n. 4 (1 mar. 2004), p. 16-20.

Riva, V., *Affidato e figli della famiglia affidataria*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 32, n. 4 (1 mar. 2002), p. 10-12.

Rocchetto, F., *Tra l'applicazione della legge e l'interpretazione dell'inconscio, riflettendo su alcuni paradossi nell'affido e nell'adozione*, in «Interazioni», 2002, n. 2 = 18, p. 49-65.

Salvi, A., *Deistituzionalizzazione e protezione dei diritti dei minori fuori dalla famiglia*, in «Cittadini in crescita», n. 2 (2004), p. 25-37.

Santanera, F., *Commissione parlamentare per l'infanzia: proposte*

idonee in materia di affidi professionali e di intermediazione, in «Prospettive assistenziali», n. 149 (genn./mar. 2005), p. 10-17.

Santanera, F., *In grave pericolo l'adozione dei minori senza famiglia*, in «La rivista di servizio sociale», a. 39, n. 1 (marz. 1999), p. 3-21.

Saraceno, C., *Famiglia, condizioni dell'infanzia e servizi*, in «Bambini», a. 9, n. 3 (mar. 1993), p. 25-29.

Scabini, E., *Fra due famiglie*, in «Psicologia contemporanea», a. 28, n. 164 (mar./apr. 2001), p. 50-55.

Scalco, S. et al., *L'affido diurno di bambini stranieri: un sostegno ai legami familiari*, in «Animazione sociale», a. 35, 2.s., n. 190 = 2 (febr. 2005), p. 71-78.

Sentenza della Corte costituzionale sui riposi giornalieri applicabili nei casi di adozione e di affidamento, in «Prospettive assistenziali», 142 (apr./giugno 2003), p. 38-40.

Serra, P., *Adozione e affidamento: il ruolo della madre e del padre di nascita*, in «Minori giustizia», 1999, n. 1, p. 13-23.

Soavi, G., *Affido eterofamigliare del minore abusato: quali perturbazioni nel sistema affidante?*, in «Connessioni», n. 14 (genn. 2004), p. 121-133.

Tafà, M., *Idoneità educativa e vissuti del minore*, in «Minori giustizia», 1997, n. 4, p. 74-88.

Testa, G., *Micucci: "Sull'affido c'è poco impegno, occorre intervenire"*, in «Volontariato oggi», n. 9/10 (nov. 2002), p. 6-7.

Vecchiato, T., *L'affido nel quadro degli interventi per l'età evolutiva*, in «Servizi sociali», a. 25 (1998), n. 1, p. 33-47.

Vecchiato, T., *Culture di servizio per l'età evolutiva*, in «Il bambino incompiuto», a. 10, n. 2 (apr. 1993), p. 23-43.

Villa, F., *Il cerchio di sedie: la rivalità genitoriale nelle esperienze di affido*, in «Minori giustizia», 1997, n. 4, p. 89-95.

Zaldini, G., *Bisogno di famiglia e affidamenti familiari*, in «Il bambino incompiuto», a. 13, n. 3/4 (ag. 1996), p. 61-67.

Zurlo, M.C., *La patologia dei processi separativi nell'affido familiare: un'ipotesi operativa*, in «Minori giustizia», 1997, n. 4, p. 96-108.

Servizi residenziali per minori

Monografie

Adilardi, A., *L'educazione residenziale per i minori: Calabria: la casa famiglia "L'Arca"*, Cosenza, Editoriale progetto 2000, 2002.

Bacherini, A.M., Arrighi, G., Bogliolo, C., *Minori in affido: un aggiornamento per educatrici dei Villaggi SOS*, Tirrenia, Edizioni del cerro, 2003.

Barbanotti, G., Iacobino, P., *Le comunità per minori: pratiche educative e valutazione degli interventi*, Roma, Carocci, 1998.

Barberis, S., *Le emozioni dell'ascolto: educatori, comunità e minori nelle situazioni d'abuso sessuale*, Milano, Unicopli, c2001.

Bastianoni, P., *Educare in comunità: la comunità nelle parole e nelle azioni degli educatori*, a cura del CNCM, Firenze, Regione Toscana, 1994.

Bastianoni, P., *Interazioni in comunità: vita quotidiana e interventi educativi*, Roma, Carocci, 2000.

Bastianoni, P. (a cura di), *Dieci comunità si presentano dalla progettazione alla vita quotidiana*, Firenze, Regione Toscana, 1995.

Bastianoni, P., Avalle, C., Milli Altamore, R. (a cura di), *Vuoi sapere cosa ne penso io della comunità per minori: 56 ragazzi e ragazze si raccontano*, Firenze, Regione Toscana, 1994.

Bastianoni, P., CNCM, Toscana. Dipartimento sicurezza sociale (a cura di), *Chi vive in comunità: un profilo dell'utenza*, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, [1992].

Biblioteca Innocenti Library (a cura di), *Ricerca bibliografica su adozione nazionale e internazionale, comunità per minori, devianza e disagio sociale, giustizia minorile e servizi penali minorili*, Firenze, Istituto degli Innocenti, stampa 2002.

Biblioteca Innocenti Library (a cura di), *Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia: Torino, 22-23 marzo 2004: ricerca bibliografica*, Firenze, Istituto degli Innocenti, stampa 2004.

Boggi, O., Brambilla, M., Gallina, M., *Bambini fuori casa: una ricerca sui minori di Milano in istituto e comunità*, a cura di O. Boggi, Milano, Unicopli, 1995.

Bolzano (Provincia), Ufficio famiglia, donna e gioventù, *Strutture assistenziali per minori in Alto Adige: situazione al 31 ottobre 1997 = Fursorgeeinrichtungen fur Minderjahrige in Sudtirol: Stand im Oktober 1997*, Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio famiglia, donna e gioventù, [1997?].

Cantelmi, T. et al., *Caso non per caso*, a cura di S. Margaglione, P.S. Moffett, A. Romano, Roma, CISU, c1999.

Caritas diocesana, Brescia, *L'educatore nella comunità alloggio*

per minori, a cura di G. Antonin, A. Ferrari, Brescia, Caritas Bresciana, stampa 1998.

Caritas diocesana, Catanzaro-Squillace, *Cinque anni...e l'avventura continua: l'esperienza con i "minori a rischio" della comunità "S. Domenico"*, [s.l.], [s.n.], [1995?].

Centro comunitario AGAPE (a cura di), *Strutture e servizi per minori nella provincia di Reggio Calabria*, Catanzaro, FACITE, stampa 2001.

Centro informazione, supporto e documentazione, Lecco (a cura di), *Le comunità educative per minori nella provincia di Lecco*, [s.l.], [s.n.], 2001.

Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia: indagine sulle strutture residenziali educativo-assistenziali in Italia, 1998: dossier monografico*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 1999.

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori: i risultati dell'indagine realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2004.

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (a cura di), *Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia: Torino, 22-23 marzo 2004: ricerca normativa e filmografica*, Torino, Regione Piemonte, stampa 2004.

Cipollone, L. et al. (a cura di), *Il monitoraggio della qualità dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza: indicatori e strumenti: l'analisi dei servizi integrativi al nido, dei servizi di supporto alla genitorialità, della città educativa, del tempo libero dei ragazzi e delle ragazze, delle comunità residenziali in Umbria*, Azzano San Paolo, Junior, 2001.

CNAM, Dossier 2000: Murialdo 2000, Roma, Libreria editrice Murialdo, stampa 2000.

CNCA, *Una carta della qualità per i minori: servizi rivolti a bambini e ragazzi in difficoltà: proposta di definizioni e caratteristiche standard per un Atto d'intesa Stato-Regioni*, Capodarco di Fermo, Comunità Edizioni, 1998.

CNCA, C.N.C.A.: 1996 year-book, a cura di E. Scarabelli, S. Trasatti, Capodarco di Fermo, Comunità Edizioni, stampa 1996.

CNCA, C.N.C.A.: 1999-2000 year-book, Capodarco di Fermo, Comunità Edizioni, stampa 1999.

CNCM, *Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo e gestione del servizio di comunità per minori: testo approvato dal Comitato tecnico-scientifico del CNCM il 12 dicembre 1998*, [s.l.], [s.n.], 1998.

CNCM, *Standard per le comunità residenziali per minori: linee guida*, [s.l.], [s.n.], 1998.

Le comunità di tipo familiare per l'accoglimento dei minori: atti del convegno, Firenze 27-28 settembre 1988, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, 1989.

Le comunità per minori nel Veneto: la mappa territoriale nel 2005, Marostica, Tipografia dal masolino, 2005.

Comunità e cambiamento: strutture residenziali per minori ed evoluzione dei bisogni: atti del convegno nazionale, Firenze, 13/14 novembre 2000, a cura di V. Ducci e F. Caporilli, Firenze, Regione Toscana, stampa 2002.

Comunità Papa Giovanni XXIII, *Le case famiglia della comunità di Papa Giovanni XXIII*, Rimini, Comunità Papa Giovanni XXIII, 1989.

Consulta diocesana delle comunità educativo assistenziali, *La tutela del minore tra famiglia e comunità*, a cura di F. Gerosa, Genova, Consulta diocesana delle comunità educativo assistenziali, 2004.

Convegno nazionale Comunità e cambiamento: strutture residenziali per minori ed evoluzione dei bisogni, Firenze, Palazzo degli affari, Piazza Adua 1, 13/14 novembre duemila, a cura del CNCM, [2000], Cartella.

Crescere fuori dalla propria famiglia: analisi dei luoghi di accoglienza, dei percorsi di sviluppo e di benessere per i minori, Pavia, CdG, 2002.

De Leo, G., Bussotti, B., Josi, E., *Rischi e sfide nel lavoro di comunità di tipo familiare: esperienze di progettazione, metodologie dell'intervento e supervisione*, Milano, Giuffrè, c2000.

Educare in comunità: progetto educativo e qualità dell'intervento: atti del Convegno, Firenze, 30-31 marzo 1992, Firenze, Regione Toscana, 1993.

Emili, F., *Una casa per un po': dall'abuso alla comunità per minori: una storia vera*, Roma, Magi, c2005.

Eurispes, *Il modello della casa-famiglia nell'Associazione Papa Giovanni XXIII: indagine sulla Comunità Papa Giovanni 23*. di Don Benzi, Roma, Eurispes, stampa 2000.

Fiocchi, A. (a cura di), *Cresciuti quasi da soli: adolescenti italiani e stranieri con progetti educativi nelle comunità alloggio dell'Asilo Mariuccia*, Milano, F. Angeli, c2002.

Gabrielli, G. (a cura di), *Minori: luoghi comuni: crescere in comunità*, Capodarco di Fermo Comunità Edizioni, 1996.

Goffredi, L. (a cura di), *Quando il pane non fa crescere: come prevenire e trattare il disagio dei giovani e giovanissimi in famiglia e nella società, come gestire i rapporti fra adulti, bambini, adolescenti, nella vita di ogni giorno: l'esperienza ventennale in una comunità agricola*, Firenze, Nicomp L.E., c2000.

Gruppo tecnico di coordinamento dei servizi d'accoglienza per minori a Firenze, *Accoglienza minori in Firenze: storia e cultura*, a cura del Centro documentazione Oasi, Firenze, Centro documentazione Oasi, stampa 2001.

Lombardia. Settore famiglia e politiche sociali, *I minori negli istituti educativo assistenziali e nelle comunità alloggio della Lombardia*, Milano, [s.n.], stampa 1996.

Macario, G. (a cura di) *Comunità per minori e progetto educativo*, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, 1992.

Maccalini, A., Di Berardo, G., Vigliani, C. (a cura di), *Quale comunità per quale minore: esperienze a confronto*, Milano, F. Angeli, c2003.

Maurizio, R., Peirone, M., *Minori, comunità e dintorni*, Torino, Gruppo Abele, c1984.

Monniello, G. (a cura di), *Luoghi istituzionali e adolescenza*, Roma, Borla, stampa 2005.

Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Bassano del Grappa, *I minori in strutture tutelari nella Regione Veneto*, Bassano del Grappa, Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, stampa 2000.

Osservatorio regionale per le politiche sociali, Cagliari, *I presidi socio-assistenziali per minori operanti in Sardegna*, Cagliari, Regione Sardegna, Osservatorio regionale per le politiche sociali, 2002.

Pordenone (Provincia), *I minori accolti in struttura: confronto tra servizi e strutture della provincia di Pordenone: progetto economia sociale*, [s.l.], [s.n.], stampa 2004.

Prenna, L. (a cura di), *La pedagogia dell'autogoverno: una educazione alla democrazia*, Roma, IISPGC, 2004.

Pronto, chi è?: un'esperienza di vita e un'opportunità di crescita per i minori allontanati dalla famiglia: la comunità familiare di pronta accoglienza della Comunità di Capodarco di Fermo, [s.l.], [s.n.], stampa 2000.

Provence, S., Lipton, R.C., *Infants in institutions: a comparison of their development with family-reared infants during the first year of life*, 4th printing, New York, International Universities Press, c1962 (stampa 1978).

Ricci, S., Spataro, C., *Una famiglia anche per me: dimensioni e percorsi educativi nelle comunità familiari per minori*, Trento, Erickson, c2006.

Santerini, M., *L'educatore: tra professionalità pedagogica e responsabilità sociale*, Brescia, La scuola, c1998.

La tutela del minore maltrattato e abusato: l'intervento in una dimensione di rete multidisciplinare: la comunità: atti del Convegno, 27 novembre 1997, Teatro comunale, Sasso Marconi, Bologna, Bologna, Istituti Educativi in Bologna, 1998.

Articoli

Abdelkrim, B., *La comunità colorata*, in «Minori giustizia», 2000, n. 1, p. 203-210.

Angeli, A., *Classificazione delle comunità per minori*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 32, n. 6 (1 apr. 2002), p. 17-20.

Badolato, G., Cipolla, B., *Le case-famiglia per adolescenti: una lettura psicodinamica*, in «Psicologia clinica», n. 1 (genn./apr. 1997), p. 72-85.

Bastianoni, P., Schadee, H., *La paura di iniziare: come evitare i compiti scolastici*, in «Ricerche di psicologia», n.s., a. 23 (1999), n. 4, p. 79-101.

Bilotta, F., *I danni subiti dal minore nei servizi e nelle comunità per i minori*, in «Minori giustizia», 2001, n. 3-4, p. 39-54.

Blanc, V., Tosco, L., *Tra progetto individuale e progetto di comunità: processi e strumenti educativi nelle strutture residenziali per minori*, in «Animazione sociale», a. 30, 2. ser., n. 144 = 6/7 (giugno/luglio 2000), p. 77-85.

Bonello, F., Bertuola, C., *I figli dell'oblio*, in «La rivista di servizio sociale», a. 36, n. 1 (mar. 1996), p. 51-62.

Borgomaneri, G., Pierro, L., *Oltre la famiglia, tra istituto e comunità*, in «Vivere oggi», a. 7, n. 9 (nov. 1993), p. 25-41.

Borlotti, G., *Interventi comunitari, domiciliari e di accoglienza familiare dagli anni '60 agli anni '90*, in «Servizi sociali», a. 25 (1998), n. 1, p. 9-32.

Bramanti, D., *Adolescenti in istituto*, in «Politiche sociali e servizi», 1995, 2, p. 7-64.

Bramanti, D., Marzotto, C., *Adolescenti in istituto*, in «Politiche sociali e servizi», 1995, 2, p. 7-64.

Cassibba, R., Costantini, A., *Modelli di attaccamento in minori inseriti in comunità: incidenza delle condizioni di rischio psico-sociale sulla sicurezza dei legami affettivi*, in «Maltrattamento e abuso all'infanzia», 1999, Vol. 5, n. 3 (dic. 2003), p. 79-92.

Castelli, D., Grana, M., *L'applicazione della network analysis nello studio delle reti di socievolezza degli adolescenti istituzionalizzati*, in «Politiche sociali e servizi», 1995, n. 2, p. 65-82.

Chinosi, L., *La sofferenza nascosta dei minori in Istituto*, in «Polis», a. 7, n. 86 (ag./sett. 2002), p. 11-12.

CNCA, *Dagli istituti alle comunità*, in «Minori giustizia», 1997, n. 1, p. 63-73.

CNCA (a cura di), *Una carta della qualità per i minori*, in «Animazione sociale», a. 29, 2. ser., n. 132 = 4 (apr. 1999), p. 71-79.

Colmegna, V., *Accompagnare e condividere la responsabilità degli educatori*, in «Minori giustizia», 2001, n. 3-4, p. 17-26.

Comunità per adolescenti e processo penale minorile, in «Esperienze di giustizia minorile», a. 42 (1995), n. 1/2, p. 132-205, atti del Convegno, Roma, 1994.

Le comunità per i diritti del minore, in «Minori giustizia», n. 1 (1997), p. 5-13.

Dagli istituti alle comunità, in «Minori giustizia», 1997, n. 1, p. 63-73.

De Leo, G., *Adolescenti che attraversano culture e famiglie*, in «Terapia familiare», n. 54 (luglio 1997), p. 29-34.

Ducci, V., *La comunità educativa nel suo rapporto con il territorio, le sue istituzioni e i suoi servizi*, in «Rassegna di servizio sociale», a. 40, n. 3 (luglio/sett. 2001), p. 29-35.

Ducci, V., *Il coordinatore educativo delle comunità residenziali e diurne per minori*, in «Rassegna di servizio sociale», a. 40, n. 1 (genn./mar. 2001), p. 33-43.

Eramo, F., *Istituti e comunità per minori: come i tribunali per i minorenni si orientano nella scelta del ricovero*, in «Famiglia e diritto», a. 10 (2003), 6 (nov./dic.), p. 625-631.

Furlotti, L., *Minori zingare e collocamento in comunità*, in «Esperienze di giustizia minorile», a. 42 (1995), n. 1/2, p. 206-229.

Gerosa, F., *Crescere fuori dalla propria famiglia: luoghi di accoglienza e nuova legislazione per i minori*, in «Animazione sociale», a. 32, 2. ser., n. 165 = 8/9 (ag./sett. 2002), p. 19-25.

Giangreco, A., *La comunità di accoglienza dei bambini e il pericolo del ghetto*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 30, n. 9 (15 magg. 2000), p. 11-12.

Gosso, P.G., *La violenza in istituto*, in «Prospettive assistenziali», n. 116 (ott./dic. 1996), p. 14-15.

Latella, R., *Istituti e comunità: prospettive educative ed esigenze dei minori*, in «Famiglia e minori», a. 8, n. 16 (dic. 1996), p. 25-36.

Macario, G., *Oltre la sindrome di Fort Apache: un percorso di formazione del Centro nazionale comunità per minori*, in «Animazione sociale», a. 25, 2. ser., n. 92/93 = 8/9 (ag./sett. 1995), p. 76-81.

Macario, G., *Progettazione educativa in comunità per minori*, in «Animazione sociale», a. 22, 2. ser., n. 55/56 = 7/8 (luglio/ag. 1992), p. 9-15.

Maistrello, I., Meazza, C., *Comunità alloggio per minori*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 22, n. 21 (1 dic. 1992), p. 5-8.

Materazzi, V., *Secondo loro*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 22, n. 20 (15 nov. 1992), p. 10-15.

Molina, P., Bonino, S., *Crescere in comunità alloggio nei primi anni di vita: esperienza quotidiana e attaccamento quando non c'è la mamma*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 5, n. 3 (dic. 2001), p. 365-394.

Palareti, L., *Valutare le comunità per minori*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 7, n. 3 (dic. 2003), p. 351-383.

Pandolfi, L., *Comunità per minori e percorsi di autonomia: quali prospettive dopo i 18 anni?*, in «Aree», n. 55 (apr. 2005), p. 7-17.

Pazé, P., *Le relazioni affettive prima di tutto: ascesa e declino degli istituti*, in «Famiglia oggi», a. 28, n. 3 (mar. 2005), p. 8-12.

Pazé, P., *Ritornare al diritto: equivoci e pregiudizi sugli educatori delle comunità per minori*, in «Minori giustizia», 2001, n. 2, p. 123-132.

Polo, D., *Vincoli e risorse nell'organizzazione delle comunità*, in «Politiche sociali e servizi», 1997, 2, p. 173-183.

Presti, L., Giongo, F., *Dalla ruota alle case di accoglienza*, in «Minori giustizia», 1997, n. 1, p. 45-62.

Quarello, E., Angeli, A., *Comunità e minori vittime di abuso*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 32, n. 3 (15 febr. 2002), p. 15-18.

Quarello, E., Angeli, A., *La gestione dei comportamenti sintomatici dei bambini vittime di abuso sessuale accolti in comunità*, in «Maltrattamento e abuso all'infanzia», 1999, vol. 4, n. 1 (apr. 2002), p. 105-116.

Regalia, C., *Il dilemma dell'appartenenza: la famiglia nella percezione degli educatori di comunità per minori*, in «Ricerche di psicologia», n.s., a. 21 (1997), n. 3, p. 7-21.

Rei, D., *La comunità alloggio*, in «Prospettive assistenziali», n. 105 (genn./mar. 1994), p. 8-11.

Reitano, F., *Le strutture intermedie*, in «Adolescenza», vol. 10, n. 1 (genn./apr. 1999), p. 55-60.

Roncari, L., Belloni, A., *Quando la comunità diventa casa*, in «Vivere oggi», a. 15, n. 8 (ott. 2001), p. 14-18.

Ruggiano, M.G., *L'infanzia perduta per sempre e il superamento degli istituti di assistenza*, in «Minori giustizia», 1997, n. 1, p. 14-23.

Tomisich, M., *Educare alla luce del sole*, in «Vivere oggi», a. 6, n. 5 (magg. 1992), p. 47-50.

Tomisich, M., *Educatori o ladri di bambini?*, in «Vivere oggi», a. 8, n. 2 (mar. 1994), p. 42-47.

Tomisich, M., Cereda, L., *Minori e comunità educativa: il difficile passaggio all'età adulta*, in «Politiche sociali e servizi», a. 2, n. 2 (luglio/dic. 2000), p. 339-367.

Tomisich, M., Panaro, M., Secchi, G., *Quale misura per l'educazione?*, in «Vivere oggi», a. 13, n. 3 (apr. 1999), p. 48-53.

Tosco, L., *Abitare la propria casa: giovani in comunità: dalla famiglia all'autonomia*, in «Animazione sociale», a. 33, 2. ser., n. 171 = 3 (mar. 2003), p. 71-78.

Tosco, L., *Comunità a denominazione di origine controllata: qualità nelle strutture residenziali per minori tra controllo e valutazione*, in «Animazione sociale», a. 29, 2. ser., n. 138 = 5 (dic. 1999), p. 71-84.

Tosco, L., *Politiche sociali e comunità per minori*, in «Animazione sociale», a. 27, 2. ser., n. 117 = 10 (ott. 1997), p. 19-26.

La valutazione delle comunità per minori in un'ottica partecipata, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 34, n. 14 (1-15 ag. 2004), p. 21-24.

Vecchiato, T., *Culture di servizio per l'età evolutiva*, in «Il bambino incompiuto», a. 10, n. 2 (apr. 1993), p. 23-43.

Vedovato, M., *Strumenti di verifica della qualità del lavoro nelle comunità per minori dell'Associazione LILA*, in «Prospettive assistenziali», n. 121 (genn./mar. 1998), p. 8-11.

Violenze e sevizie sui bambini ricoverati in istituto: siamo ancora il paese dei Celestini, in «Prospettive assistenziali», 141 (genn./mar. 2003), p. 46.

Zambelli, F., Groppi, T., *Orientamenti educativi e professionali degli educatori di comunità alloggio per minori: indagine con il Q-Sort*, in «Psicologia dell'educazione e della formazione», vol. 6, n. 2 (sett. 2004), p. 201-244

Sostegno alla genitorialità

Monografie

Bianchi, E., Vernò, F. (a cura di), *Le famiglie multiproblematiche non hanno solo problemi*, Padova, Fondazione Emanuela Zancan, c1995.

Biblioteca Innocenti Library, *Ricerca bibliografica: disagio sociale, politiche sociali, genitorialità, sfruttamento sessuale, violenza sessuale*, Firenze, Istituto degli Innocenti, stampa 2002.

Bisleri, C. et al., *"Spazio genitori": i nostri figli cambiano... : essere genitori in famiglia e a scuola*, Azzano San Paolo, Junior, 2001.

Bernardini De Pace, A., *Mamma non m'ama*, 3. ed., Milano, Sperling & Kupfer, c2005.

Carli, L., *La genitorialità nella prospettiva dell'attaccamento: linee di ricerca e nuovi servizi*, Milano, F. Angeli, c2002.

Catarsi, E., *Bisogni di cura dei bambini e sostegno alla genitorialità: riflessioni e proposte a partire dalla realtà toscana*, Tirrenia, Edizioni del Cerro, 2002.

Centro documentazione Peter Pan, *Noi genitori: interventi di formazione e sostegno per i genitori nel triennio 1998-2000 del progetto Peter Pan*, Lissone, Centro di documentazione Peter Pan, stampa 2002.

Cirillo, S., Cipolloni, M.V., *L'assistente sociale ruba i bambini?*, Milano, R. Cortina, 1994.

Consulta diocesana di Genova delle comunità educativo assistenziali di Genova, *Ad un passo dalla chiusura degli Istituti: prassi di tutela dei neo maggiorenni e della maternità fragile*, a cura di F. Gerosa, Genova, Consulta diocesana delle comunità educativo assistenziali di Genova, 2005.

Cooperativa sociale La linea dell'arco, *Genitori in dialogo: l'esperienza dei "gruppi di dialogo" nel territorio lecchese*, a cura di G. Colombo, A. Cominotti e R. Gaviano, Lecco, [s.n.], 2000.

Dell'Antonio, A. (a cura di), *Genitori e capacità genitoriale alle soglie del 2000: contributi interdisciplinari*, Roma, Seam, 1999.

Di Nicola, P. (a cura di), *Prendersi cura delle famiglie: nuove esperienze a sostegno della genitorialità*, Roma, Carocci, 2002.

Farri, M., Simonetto, A. (a cura di), *Essere per fare: genitori tra natura e cultura*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004.

Ferranti, M., *Adozioni: troppi pregiudizi e scarsa consapevolezza*, Roma, Armando, c2003.

Gallina, M., *Lavorare con la legge 285/1997: l'intervento socio-educativo con le famiglie in difficoltà*, Roma, Carocci Faber, 2003.

Grigoletti, P. (a cura di), *Famiglie con molti problemi: vincoli e risorse*, Milano, F. Angeli, c1998.

Little, M., Mount, K., *Prevention and early intervention with children in need*, Aldershot, Ashgate, c1999.

Maioli Sanese, V., *Ho sete, per piacere: padre, madre, figli: una esperienza in aiuto ai genitori*, Genova, Marietti, 2004.

Malagoli Togliatti, M., Rocchietta Tofani, L., *Famiglie multiproblematiche: dall'analisi all'intervento su un sistema complesso*, 4. rist., Roma, NIS, 1987.

Malagoli Togliatti, M., Tafà, M. (a cura di), *Gli interventi sulla genitorialità nei nuovi centri per le famiglie: esperienze di ricerca*, Milano, F. Angeli, c2005.

Mamma segreta: servizio di sostegno per la donna che non intende riconoscere il bambino, [2002], Cartella.

Nascita naturale: condizione per il benessere, investimento per il futuro: esperienze, progetti, raccomandazioni per il nuovo PSR. Solitudini familiari: come vengono vissute le responsabilità genitoriali: atti dei convegni, Firenze, Provincia di Firenze, Commissione pari opportunità, stampa 2004.

Per i derubati del sole: un percorso formativo nei casi di abuso e maltrattamento infantile: atti del percorso formativo Roma, gennaio 2001, [s.l.], [s.n.], stampa 2001.

Restuccia Saitta, L., Saitta, L., *Genitori al nido: l'arte del dialogo tra educatori e famiglia*, Milano, La nuova Italia, c2002.

Reti familiari e bambini a rischio: studi interdisciplinari sulla famiglia, Milano, Vita e pensiero, c1986.

Salerno, A., Di Vita, A.M. (a cura di), *Genitorialità a rischio: ruoli, contesti e relazioni*, Milano, F. Angeli, c2004.

Sità, C., *Il sostegno alla genitorialità: analisi dei modelli di intervento e prospettive educative*, Brescia, La scuola, c2005.

Vegetti Finzi, S., *Il bambino della notte*, 3. ed, Milano, A. Mondadori, 1992.

Veneto. ULSS 3, Bassano del Grappa, *Il primo anno del nostro bambino*, a cura di A., Bizzotto, N. Zanardello, L., Zanon, [s.l.], S. Marcadella, c2001.

Vezzosi, E., *Madri e Stato : politiche sociali negli Stati Uniti del Novecento*, Roma, Carocci, 2002.

Articoli

Arnaboldi, M., *Madri abbandonate e bambini non accolti*, in «La famiglia», a. 31, 183 (magg./giugno 1997), p. 48-53.

Assente, M.F. et al. (a cura di), *Trattamento breve e servizio sociale*, in «Vivere oggi», a. 12, n. 10 (dic./genn. 1998), p. 25-40.

Baldassarra, R., *Educare la coppia separata a gestire il ruolo genitoriale con l'aiuto del pedagogista consulente tecnico*, in «Professione pedagogista», a. 2, 2 (2002), p. 51-69.

Benatelli, N., *Padri e madri alla ricerca di una difficile identità nella società "felice"*, in «Polis», a. 6, n. 66 (nov. 2000), p. 2-5.

Bonamici, M. et al., *L'utilizzo del setting nel lavoro di gruppo con i familiari*, in «Psichiatria generale e dell'età evolutiva », vol. 35, fasc. 3 (1998), p. 369-387.

Bonetti, F., *Aiuti ai genitori: la biblioteca scolastica*, in «Vita dell'infanzia», a. 52, n. 9 (nov. 2003), p. 12-19.

Brena, S. (a cura di), *Esercizi di quotidiana genitorialità: famiglie con problemi nella comunità diurna "Il vantaggio" di Bergamo*, in «Animazione sociale», a. 35, 2. ser., n. 149 = 10 (ott. 2005), p. 56-66.

Cambi, F., *Della genitorialità...*, in «Pedagogika.it», a. 7, n. 6 (nov./dic. 2003), p. 8-9.

Campisi, P., *Culture, contesti e patterns di accudimento: stili genitoriali a confronto in una società multietnica*, in «Minori giustizia», 1999, n. 3, p. 64-70.

Cantatore, M., *Sulla valutazione della genitorialità, fra continuità e discontinuità*, in «Minori giustizia», 2005, n. 3, p. 80-101.

Cantù, D., Paltrinieri, E., *I molteplici travestimenti della domanda*

in favore del minore: per chi lavora l'istituzione?, in «Minori giustizia», 2001, n. 3-4, p. 166-176.

Cappellaro, G., *I fondamenti della genitorialità*, in «Prospettive assistenziali», 137 (genn./mar. 2002), p. 12-15.

Catarsi, E., *Professionalità educativa e lavoro formativo con le famiglie*, in «La famiglia», a. 39, 230 (mar./apr. 2005), p. 59-71.

Celeste, A., Fonzi, D., *Un'esperienza di gruppo con i genitori adottivi: incontrarsi per pensare*, in «Minori giustizia», n. 3 (2003), p. 81-94.

Ciotti, F., *Il sostegno domiciliare come fattore protettivo*, in «Quaderni ACP», vol. 8, n. 2 (mar./apr. 2001), p. 56-58.

Coccia, M., Gualberti, M.C., *Maternità consapevole*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 33, n. 4 (1 mar. 2003), p. 16-18.

Colombo, G., Gaviano, R., *Gruppi di dialogo con genitori*, in «Animazione sociale», a. 31, 2. ser., n. 151 = 3 (mar. 2001), p. 60-68.

Consegnati, M.R., *Affido eterofamiliare: indagine conoscitiva sul nucleo familiare di origine e gli interventi attuati dai servizi*, in «Rassegna di psicologia», n. s., vol. 15 (1998), n. 2, p. 115-144.

Corradini, L., *Essere responsabili per sempre*, in «Famiglia oggi», a. 22, n. 11 (nov. 1999), p. 37-41.

Cosentino, C., *Il recupero delle capacità genitoriali*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 24, n. 19 (1 nov. 2004), p. 14-17.

Costa, A., *Fare spazio e salotto con i genitori*, in «Animazione sociale», A. 32, 2. ser., n. 164 = 6/7 (giugno/luglio 2002), p. 37-44.

De Lorenzo, G., *Il colloquio con la coppia e l'ascolto del minore nell'adozione internazionale*, in «Professione pedagoga», 3 (2003), 1, p. 33-46.

De Rosa, E., Cocchi, R., Maulucci, M.L., *Genitorialità in crisi e bambini ad alto rischio in una società in rapido cambiamento*, in «Rassegna di servizio sociale», a. 38, n. 3 (luglio/sett. 1999), p. 64-70.

Dellavalle, M., *Il sostegno sociale con le famiglie che maltrattano*, in «Minori giustizia», 1997, n. 4, p. 27-35.

Di Vita, A.M., Salerno, A., Granatella, V., *La maternità reclusa*, in «Psicologia contemporanea», a. 30, n. 177 (magg./giugno 2003), p. 58-64.

Educazione alla genitorialità, in «Pedagogika.it», a. 7, n. 6 (nov./dic. 2003), p. 8-33.

Emiliani, F., Melotti, G., Palareti, L., *Routine e rituali della vita familiare quali indicatori di rischio psicosociale*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 2, n. 3 (dic. 1998), p. 421-447.

L'etica di una genitorialità responsabile, in «Minori giustizia», 2005, n. 3, p. 70-135.

Fabbri, L., *La costruzione del sapere genitoriale tra memoria e riflessione*, in «La famiglia», a. 38, n. 227 (sett./ott. 2004), p. 18-25.

Falteri, P., *Dalla parte dei padri: la costruzione della genitorialità*, in «Bambini a Roma», N. 6, (ott. 2002), p. 2-5.

Favaro, G., *Diventare madri nella migrazione*, in «Marginalità e società», 1994, n. 28, p. 87-110.

Ferrarotti, F., *Osservazioni preliminari sulla donna-madre nella società industrializzata*, in «La critica sociologica», 153 (primavera 2005) = genn./mar. 2005, p. 1-11.

Filippi, V., *Costruire spazi coerenti*, in «Famiglia oggi», a. 26, n. 3 (mar. 2003), p. 21-27.

La funzione del gruppo per il sostegno dell'adozione, in «Minori giustizia», N. 3 (2003), p. 58-143.

Galli, J. et al., *Lavorare in gruppo con i genitori adottivi: esperienze a confronto*, in «Minori giustizia», n. 3 (2003), p. 58-80.

Gasparini, M., *Genitori in difficoltà e strategie di aiuto alla funzione genitoriale*, in «Il bambino incompiuto», a. 13, n. 2 (mar. 1996), p. 65-69.

Ghiselli, M., *La costruzione di tipologie familiari: il lavoro dell'assistente sociale con le famiglie*, in «Animazione sociale», a. 32, 2. ser., n. 166 = 10 (ott. 2002), p. 71-76.

Ginelli, P., *Ragazze madri ex tossicodipendenti e bambini in comunità*, in «Minori giustizia», n.s., 1994, n. 4, p. 56-62.

Giubergia, M.L., *L'affidamento educativo a tempo parziale*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 27, n. 11 (15 giugno 1997), p. 17-20.

Guarnieri, M., Malinverno, M. (a cura di), *Madre segreta*, in «Vivere oggi», a. 12, n. 3 (apr. 1998), p. 25-41.

Idonea proposta di legge della regione Piemonte per il sostegno alle gestanti e madri in condizione di disagio, in «Prospettive assistenziali», 152, (ott./dic. 2005), p. 37-38.

Lazzaro, D., *Dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale*, in «Minori giustizia», 2005, n. 3, p. 70-79.

Lercorini, C., et al., *Insieme ai genitori: progetti rivolti alle famiglie negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia del comune di Venezia*, in «Polis», A. 10, n. 112 (nov. 2004), p. 14-18.

Lorenzini, S., *C'è ancora chi pensa che essere "generato da..." cor-*

risponda ad essere "figlio di"?, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 2002), p. 8-13.

Lucarelli, D., Nicolò, A.M., Tavazza, G., (a cura di), *Genitorialità in cambiamento*, in «Interazioni», 2005, n. 1 = 23, p. 7-52.

Malagoli Togliatti, M., Zavattini, G.C., *Relazioni genitori-figli e promozione della genitorialità: presentazione*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 4, n. 2 (ag. 2000), p. 259-265.

Mantegazza, R., *Senza guida e senza patente*, in «Pedagogika.it», a. 7, n. 6 (nov./dic. 2003), p. 15-18.

Mantovani, S., *Contrasti e contesti*, in «Adulità», n. 14 (nov. 2001), p. 50-55.

Mantovani, S., *Di padre in figlio*, in «Vivere oggi», a. 15, n. 2 (mar. 2001), p. 49-55.

Mazzoni, S., *Il sostegno alla genitorialità nel sistema dei servizi integrati del Comune di Roma*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 4, n. 2 (ag. 2000), p. 279-301.

Milani, P., *Il sostegno alla genitorialità nel lavoro con le famiglie*, in «Studi Zancan», a. 5, n. 4 (luglio/ag. 2004), p. 48-65.

Milani, P., *Lo sviluppo dei consultori familiari a sostegno della genitorialità*, in «Studi Zancan», a. 6, n. 4 (luglio/ag. 2005), p. 9-34.

Murgioni Catania, N., *Un rapporto tra padre e figlio: una possibilità per essere iniziati alle relazioni umane*, in «Schedario», n.s., a. 44 (1996), 1/2 = 238, p. 14-19.

Nardi, P.G., *A sostegno dei genitori: verso la costituzione di una rete di servizi in terraferma*, in «Polis», a. 9, n. 96 (luglio 2003), p. 14-20.

Nebiolo, R., *Le genitorialità narcisistiche*, in «Minori giustizia», 2005, n. 3, p. 102-107.

Negri, S. (a cura di), *La sfida della famiglia: nessuno è mai diventato un grande giocando sul sicuro*, in «Hp», 2003, n. 2 (giugno), p. 6-83.

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Gruppo di studio dell'area La promozione del benessere del ragazzo che cresce, *Interventi e strumenti per sostenere la genitorialità*, in «Cittadini in crescita», a. 3, n. 2 (2002), p. 13-19.

Paschetti, N., Giacobbe, D., *Genitorialità negata e diritti del minore*, in «Famiglia e diritto», a. 9, (2002), 2 (mar./apr.), p. 199-204.

Pedrinazzi, A., Molteni, A., *Il padre al buio*, in «Vivere oggi», A. 15, n. 1 (febb. 2001), p. 49-55.

Pedrocco Biancardi, M.T., *Genitori adottivi: una scelta impegnativa e complessa*, in «Polis», a. 7, n. 84 (giugno 2002), p. 9-12.

Pellizzon, A., *Accanto a madri e padri: l'esperienza della comunità diurna di Campalto*, in «Polis», a. 7, n. 81 (mar. 2002), p. 24-25.

Persiani, M., *Aspetti psicologici del non riconoscimento e delle prime difficoltà materne*, in «Prospettive assistenziali», n. 150, (apr./giugno 2005), p. 12-18.

Piccioli, M., *Genitori 0/14 anni: progetti di presenza*, in «Vita dell'infanzia», a. 53, n. 1 (genn. 2004), p. 45-51.

Piussi, A.M., *La differenza di essere padre oggi*, in «Bambini», a. 12, n. 5 (magg. 1996), p. 2-5.

Ramponi, R., Repossi, A., *Conciliare l'essere mamma con i problemi personali: un gruppo di mamme con patologia psichiatrica si confrontano insieme a Magenta (Mi)*, in «Animazione sociale» A. 32, 2. ser., n. 167 = 11 (nov. 2002), p. 61-66.

Relazioni genitori-figli e promozione della genitorialità, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 4, n. 2 (ag. 2000), p. 259-329.

Riva Crugnola, C., Lazzara, A., *Madri adolescenti e bambini in comunità: legami di attaccamento e competenze materne*, in «Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale», vol. 17, n. 3 (sett./dic. 1999), p. 327-344.

Rosnati, R., *Accompagnare la transizione adottiva: una prospettiva salutogenica*, in «Politiche sociali e servizi», a. 5, 1 (genn./giugno 2003), p. 61-70.

Rosnati, R., Iafrate, R., *La percezione della genitorialità e della filiazione adottive*, in «Età evolutiva», n. 59 (febb. 1998), p. 3-10.

Scabini, E., *Il primo figlio*, in «Psicologia contemporanea», a. 25, n. 145 (genn./febb. 1998), p. 26-32.

Scalari, P., Berto, F., *Sostenere la genitorialità: rompere i pregiudizi per far crescere le future generazioni*, in «Animazione sociale», a. 32, 2. ser., n. 164 = 6/7 (giugno/luglio 2002), p. 87-95.

Scaparro, F., *Il futuro della paternità*, in «Famiglia oggi», a. 20, n. 2 (febb. 1997), p. 36-40.

Scavo, M.C. et al., *La prevenzione nella prima infanzia: gli interventi di sostegno alla relazione genitore-bambino*, in «Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza», vol. 66, n. 1 (genn./febb. 1999), p. 9-20.

Sgritta, G.B., *Infanzia, maternità, famiglia*, in «Il bambino incompiuto», a. 12, n. 5 (ott. 1995), p. 29-42.

Siani, P., *Sostegno alle madri in difficoltà: proposta per un patto di cittadinanza*, in «Quaderni ACP», vol. 6, n. 5 (sett./ott. 1999), p. 31.

Siani, P. et al., *Il progetto "adozione sociale" a Napoli: tra illusioni e delusioni*, in «Quaderni ACP», vol. 10, n. 3 (magg./giugno 2003), p. 12-14.

Sità, C., *Il "ben-trattamento" delle famiglie nelle azioni di sostegno alla genitorialità*, in «La famiglia», a. 38, 223 (genn./febb. 2004), p. 71-86.

Stoppele, E., *Uno sguardo al bambino nella famiglia "difficile"*, in «Il quadrante scolastico», 56 (mar. 1993), p. 262-271.

Tani, F. (a cura di), *Aspetti inadeguati e devianti della funzione genitoriale*, in «Età evolutiva», n. 72 (giugno 2002), p. 49-96.

Vaccari, S., *Integrazione dei servizi e genitorialità*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 33, n. 5 (15 mar. 2003), p. 16-17.

Vaccari, S., Ferrantini, D., *Genitori tossicodipendenti*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 24, n. 2 (1 febr. 2004), p. 18-20.

Ventimiglia, C., *Mamma in regia, papà in panchina*, in «Famiglia oggi», a. 22, n. 11 (nov. 1999), p. 18-25.

Zavattini, G.C. et al., *La genitorialità adottiva: lo spazio di vita e il modello di attaccamento nella coppia*, in «Infanzia e adolescenza», vol. 2, n. 3 (sett./dic. 2003), p. 125-136.

Zurlo, M.C., *La patologia dei processi separativi nell'affido familiare: un'ipotesi operativa*, in «Minori giustizia», 1997, n. 4, p. 96-108.

Affidamento familiare, servizi residenziali per minori e sostegno alla genitorialità in Toscana

Affidamento familiare

Articoli

Ducci, V., *L'affidamento familiare, i servizi e la comunità locale*, in «Rassegna di servizio sociale», a. 38, n. 2 (apr./giugno 1999), p. 44-51.

Ducci, V., *Il contributo della Regione Toscana all'attuazione della legge su adozione e affidamento*, in «Rassegna di servizio sociale», a. 33, n. 4 (ott./dic. 1994), p. 23-41.

Vecchiato, T., *L'affido nel quadro degli interventi per l'età evolutiva*, in «Politiche sociali», a. 2 (1997), n. 2, p. 45-60.

Servizi residenziali per minori

Monografie

Casanova, N., *La strada stretta: storia del Forteto*, Bologna, Il Mulino, c2003.

Ferroni, G., *Forme di cultura e salute psichica: universo simbolico, ethos, areté, e regole di relazione nel mondo del Forteto*, Bologna, Il mulino, c1999.

Il Forteto, *Ritratti di famiglia: i cento volti della solitudine e della violenza nel chiuso della vita familiare*, a cura di B. Barsantini, S. Vannucci, Firenze, Polistampa, c1997.

Il Forteto, *La tutela dei minori: esperienza e ricerca*, a cura di N. Casanova, L. Goffredi, Firenze, [CESVOT], 2006.

Seminario regionale "La qualità delle comunità per minori": un progetto di studio, ricerca e sperimentazione sui servizi di accoglienza per bambini e ragazzi in Toscana, Firenze, Istituto degli Innocenti, 5 maggio 2000, [s.l.], [s.n.], 2000, Cartella.

Toscana. Consiglio Regionale, *Le comunità per minori: schema di regolamento: risoluzione del Consiglio Regionale del 20 marzo 1990, pubblicata sul supplemento straordinario al B.U.R.T. del 4 luglio 1990: protocollo degli accertamenti sanitari: deliberazione del Consiglio Regionale del 15 dicembre 1987, n. 489 del 10 febbraio 1988*, Firenze, Giunta regionale toscana, 1990.

Toscana. Dipartimento sicurezza sociale (a cura di), *Toscana: servizi residenziali e semiresidenziali per minori: guida*, 3. ed., Firenze, Edizioni Regione Toscana, 1998.

Toscana. Dipartimento sicurezza sociale, Università degli studi, Firenze. Dipartimento di studi sociali (a cura di), *Toscana: servizi residenziali e semiresidenziali per minori: guida*, Firenze, Edizioni Regione Toscana, 1995.

Toscana. Dipartimento sicurezza sociale et al. (a cura di), *Toscana: servizi residenziali e semiresidenziali per minori: guida*, 2. ed., Firenze, Edizioni Regione Toscana, 1997.

Toscana, Istituto degli Innocenti, *Le comunità residenziali per minori in Toscana*, Firenze, Regione Toscana, stampa 2002.

Toscana, Istituto degli Innocenti, *Elenco delle comunità residenziali per minori in Toscana*, Firenze, Regione Toscana, stampa 2002.

Tutela dei diritti dei minori: bilanci e prospettive: convegno, venerdì 30 novembre 2001, [s.l.], [s.n.], 2001.

Articoli

Bastianoni, P., *Dalla progettazione all'azione educativa*, in «Animazione sociale», a. 22, 2. ser., n. 58 = 10 (ott. 1992), p. 19-32.

Ducci, V., *Minori e comunità toscane*, in «Rassegna di servizio sociale», a. 34, n. 2 (apr./giugno 1995), p. 25-35.

Sostegno alla genitorialità

Monografie

Catarsi, E. (a cura di), *Educazione familiare e sostegno alla genitorialità: un'esperienza in Toscana* Firenze, Regione Toscana, stampa 2003.

Funzioni di sostegno alle famiglie e alla genitorialità: Firenze, ottobre 1998 - febbraio 1999, Firenze, Regione Toscana, 2000.

Istituto degli Innocenti (a cura di), *Progetto genitori: idee e proposte per un'educazione alla genitorialità*, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, 1998.

*Finito di stampare nel mese di novembre 2006
presso la Litografia IP, Firenze*